

5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio)

1 aprile 2020

SENATO DELLA REPUBBLICA **XVIII LEGISLATURA**

A.S. 1766
FASCICOLO DI SEDUTA N. 1
DA ARTICOLO 1 AD ARTICOLO 62

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE,
SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Dopo il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 è inserito il seguente:*

«1-bis. Le regioni e le province autonome possono incrementare le risorse per le finalità di cui al comma 1 fino al doppio dell'ammontare indicato nella tabella A»;

b) *Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

«Art. 1-bis.

(Responsabilità datori di lavoro operatori sanitari e sociosanitari)

1. Le condotte dei datori di lavoro di operatori sanitari e sociosanitari operanti nell'ambito o a causa dell'emergenza COVID-19, nonché le condotte dei soggetti preposti alla gestione della crisi sanitaria derivante dal contagio non determinano, in caso di danni agli stessi operatori o a terzi, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, se giustificate dalla necessità di garantire, sia pure con mezzi e modalità non sempre conformi agli standard di sicurezza, la continuità dell'assistenza sanitaria indifferibile sia in regime ospedaliero che territoriale e domiciliare.

2. Dei danni accertati in relazione alle condotte di cui al comma 1, compresi quelli derivanti dall'insufficienza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, risponde civilmente il solo ente di appartenenza del soggetto operante ferme restando, in caso di dolo, le responsabilità individuali.».

1.2

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, SICLARI

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le regioni e le province autonome possono incrementare le risorse per le finalità di cui al comma 1 fino al doppio dell'ammontare indicato nella tabella A».

2. Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

(Responsabilità datori di lavoro operatori sanitari e sociosanitari)

1. Le condotte dei datori di lavoro di operatori sanitari e sociosanitari operanti nell'ambito o a causa dell'emergenza COVID-19, nonché le condotte dei soggetti preposti alla gestione della crisi sanitaria derivante dal contagio non determinano, in caso di danni agli stessi operatori o a terzi, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, se giustificate dalla necessità di garantire, sia pure con mezzi e modalità non sempre conformi agli standard di sicurezza, la continuità dell'assistenza sanitaria indifferibile sia in regime ospedaliero che territoriale e domiciliare.

2. Dei danni accertati in relazione alle condotte di cui al comma 1, compresi quelli derivanti dall'insufficienza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, risponde civilmente il solo ente di appartenenza del soggetto operante ferme restando, in caso di dolo, le responsabilità individuali».

1.3

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «1050 milioni di euro».

Conseguentemente:

- all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «dell'importo», aggiungere, le seguenti: «, rimodulato in modo proporzionale,»

- all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « rimodulati in modo proporzionale.»

- all'articolo 18, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di 1.410 milioni di euro» con le seguenti: «di 2.210 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.200».

1.4

MARTELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «ai 250 milioni di euro» con le parole: «a copertura delle esigenze straordinarie legate all'incremento del valore orario delle prestazioni lavorative».

1.5

IL RELATORE

Nella Tabella A, prevista dall'articolo 1, alla quarta colonna, nella prima riga, sostituire le parole: «articolo 1, c. 2» con le seguenti: «articolo 1, c. 3».

1.6

PIRRO, FLORIDIA, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, SANTANGELO, MAIORINO, Marco PELLEGRINI

Aggiungere infine il seguente comma:

«3-bis. A decorrere dal 1 giugno 2020 i fondi contrattuali di cui al comma 1 sono altresì incrementati con i maggiori proventi derivanti dal comma 6-bis dell'articolo 126 del presente decreto. Ai proventi di cui al periodo precedente accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019.».

Conseguentemente all'articolo 126 dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2019, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

"a) nell'articolo 39-octies:

1) al comma 5, alla lettera a), le parole: "euro 30", sono sostituite dalle seguenti: "euro 40", alla lettera b) le parole "euro 32" sono sostituite dalle seguenti: "euro 39", e alla lettera c) le parole: "euro 125" sono sostituite dalle seguenti: "euro 135";

2) nel comma 6, secondo periodo, le parole: "95,22 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "97,22 per cento";

b) nell'allegato 1, la voce "tabacchi lavorati" è sostituita dalla seguente: "Tabacchi lavorati: *a)* sigari 24 per cento; *b)* sigaretti 25 per cento; *c)* sigarette 60 per cento; *d)* tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 60 per cento; *e)* altri tabacchi da fumo 57 per cento; *f)* tabacchi da fiuto e da mastico 26 per cento".

6-ter. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è abrogato il comma 3-*sexies* dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Sino data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è fatto salvo quanto previsto dal comma 3-*septies* del medesimo articolo 4.».

1.7

PIRRO, FLORIDIA, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, SANTANGELO, MAIORINO, Marco PELLEGRINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis.* Al fine di tutelare il benessere fisico e psicofisico ed il miglioramento della gestione dello stress e dello stress traumatico della popolazione, le regioni sostengono, attraverso le strutture del Sistema Sanitario Regionale, iniziative destinate al supporto psicologico della popolazione, con particolare attenzione ai minori, attraverso servizi di consulenza di personale specializzato. In relazione alle restrizioni ed alle condizioni di isolamento, nonché nel pieno rispetto delle misure di prevenzione relative al contrasto alla diffusione del virus, le iniziative di cui al presente comma devono intendersi come servizi gestiti tramite l'utilizzo di strumenti di comunicazione digitale. Le Regioni, nel caso in cui siano state già intraprese le iniziative di cui al presente comma, nonché nel caso in cui siano a conoscenza di iniziative simili sul territorio di natura privata, si impegnano a favorirne l'adeguata pubblicità tra la popolazione, al fine di incentivare il ricorso a tale tipologia di consulenza.

3-ter. È istituito un servizio telefonico nazionale di emergenza psicologica durante il periodo di emergenza, fino a 30 giorni successivi al suo termine. La Presidenza del consiglio dei ministri con proprio decreto da adottare entro 10 giorni dall'entra in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede all'affidamento della gestione del presente servizio. Per le finalità di cui al presente comma è destinato euro 1 milione a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.».

1.8

STABILE, SICLARI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per i dirigenti medici e sanitari impegnati a contrastare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID 19, per tutto il periodo emergenziale, il valore economico dell'attività prestata in regime di straordinario, della indennità di guardia e reperibilità, notturna e festiva, è incrementato del 100% rispetto a quanto definito nel CCNL in vigore. Allo stesso personale, e nel medesimo arco temporale, viene corrisposta una indennità di rischio biologico pari a euro 2000/mese. Gli oneri economici, quantificabili in 500 milioni sono a carico dei bilanci aziendali».

1.1000

IL GOVERNO

a) *all'articolo 1, comma 3 le parole: «di cui all'articolo 1, commi 1, lettera a) e 6, del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a) e 5»;*

b) *dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 2-bis. (ex articolo 1 del decreto-legge 14)

(Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonché per assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, possono:

a) procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, e degli operatori socio sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre

2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi; prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza; è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Università, ferma restando la durata legale del corso; assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto direttoriale del 10 marzo 2020, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 2020, n. 66;

b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalità ivi previsti compreso il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.

2. I contratti di lavoro autonomo; stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L'attività di lavoro prestata ai sensi del presente articolo, per non meno di novanta giorni durante lo stato d'emergenza e comunque sino alla scadenza del contratto di lavoro, integra il requisito dell'anzianità lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Gli incarichi di cui al comma 1 lettera *a)* possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.

4. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto dal comma 2, gli incarichi di cui al comma 1, lettera *a)*, conferiti, per le medesime finalità, dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, fermo il limite di durata ivi previsto.

5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolza-

no, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità; collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto direttoriale del 10 marzo 2020, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 2020, n. 66. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Art. 2-ter. (ex articolo 2 del decreto-legge 14)

(Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a).

2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, mediante colloquio orale, attraverso procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto direttoriale del 10 marzo 2020, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 2020, n. 66. Per la spesa relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

3. Le attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

4. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019 l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche (L/SNT1), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica si svolge, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016.

5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Art. 2-*quater*. (ex articolo 3 del decreto-legge 14)

(Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del SSN)

1. Per le finalità e gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*ter* del presente decreto, le regioni procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2-*quinquies*. (ex articolo 4 del decreto-legge 14)

(Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, al medico iscritto al corso di formazione in medicina generale è consentita l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

2. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza. Le ore di attività svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti una assegnazione di un numero di assistiti superiore a 650, l'erogazione della borsa di studio è sospesa. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

3. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2006, si intendono integrate con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Art. 2-sexies. (ex articolo 5 del decreto-legge 14)

(Incremento delle ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale)

1. Le aziende sanitarie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere per l'anno 2020 ad un aumento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; con ore aggiuntive da assegnare nel ri-

spetto dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente, nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro.

Art. 2-septies. (ex articolo 6 del decreto-legge 14)

(Disposizioni urgenti in materia di volontariato)

1. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo della durata dello stato emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il regime di incompatibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

c) dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 4-bis. (ex 8 decreto-legge 14)

(Unità speciali di continuità assistenziale)

1. Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, presso una sede di continuità assistenziale già esistente una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. L'unità speciale è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta. Possono far parte dell'unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza. L'unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore. 8,00 alle ore 20.00, e ai medici per le attività svolte nell'ambito della stessa è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora.

2. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale comunicano all'unità speciale di cui al comma 1, a seguito del *triage* telefonico, il nominativo e l'indirizzo dei pazienti di cui al comma 1. I medici dell'unità speciale per lo svolgimento delle specifiche attività devono essere dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale, di idonei dispositivi di protezione individuale e seguire tutte le procedure già all'uopo prescritte.

3. Il *triage* per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso dovrà avvenire in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso; al fine di consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le ordinarie attività assistenziali.

4. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Art. 4-ter. (ex 9 decreto-legge 14)

(Assistenza a persone e alunni con disabilità)

1. Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni o convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con gli enti locali medesimi, l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza previste all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), e alla realizzazione delle attività previste all'articolo 3, comma 1, lettera *g*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno facoltà di istituire, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, unità speciali atte a garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizioni di fragilità o di comorbilità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilità.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

d) *all'articolo 5, sono apportate le seguenti modifiche:*

1) *al comma 4 sostituire le parole: «dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9» con le parole: «dall'articolo 5-bis, comma 3»;*

2) *al comma 5, dopo le parole: «ai medici» inserire le seguenti: «, compresi quelli con rapporto convenzionale o comunque impegnati nell'emergenza COVID-19».*

e) *dopo l'articolo 5 sono aggiunti seguenti:*

«Art. 5-bis. (ex Art. 34 del decreto-legge n. 9)

(Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali)

1. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all'ordinanza del medesimo in data 3 febbraio 2020 n. 630, sono autorizzati, nel-

l'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.

3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Art. 5-ter. (ex articolo 10 decreto-legge 14).

(Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le federazione dei farmacisti titolari di farmacie private nonché la federazione nazionale delle farmacie comunali, adottato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 luglio 2020, sono definite le modalità con cui si rende disponibile sul territorio nazionale, attraverso le strutture sanitarie individuate dalle regioni ovvero, in via sperimentale fino all'anno 2022, mediante la rete delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, garantiscono l'ossigenoterapia. Il decreto di cui al presente comma è finalizzato, altresì, ad individuare le specifiche modalità tecniche idonee a permettere la ricarica dei presidi citati in modo uniforme sul territorio nazionale, nonché le modalità con cui le aziende sanitarie operano il censimento dei pazienti che necessitano di terapia ai sensi del presente comma.

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 e in ragione dell'emergenza COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Ministro della salute può provvedere con ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate mediante le risorse strumentali, umane e finanziarie previste dalla legislazione vigente, nel rispetto dei limiti di finanziamento di cui all'articolo 1, commi 406 e 406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5-quarter. (ex Art. 11 dl 14).

(Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici);

1. Al fine di conseguire la tempestiva acquisizione dei dispositivi di protezione individuale e medicali necessari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture.

2. Al conto corrente di cui al comma 1 ed alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei dispositivi di cui al comma 1, nonché per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all'emergenza di cui allo stesso comma 1, posto in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai soggetti attuatori, non si applica l'articolo 29 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 7 dicembre 2010, e tali atti sono altresì sottratti al controllo della Corte dei conti. Per gli stessi atti la responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere.

Art. 5-quinquies. (ex Art. 12 decreto-legge 14).

(Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria)

1. Al fine di incrementare la disponibilità di dispositivi per il potenziamento dei reparti di terapia intensiva necessari alla gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19, il Dipartimento della protezione civile, per il tramite del soggetto attuatore CONSIP S.p.A., nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 marzo 2020, rep. n. 741, è autorizzato ad acquistare con le procedure di cui all'articolo 5-bis del presente decreto e comunque anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 163, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cinquemila impianti di venti-

lazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 185 milioni di euro per l'anno 2020 al cui onere si provvede a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 5-sexties. (ex articolo 13 decreto-legge 14).

(Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario)

1. Al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell'emergenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria,

2. Agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore; a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

f) *All'articolo 10, comma 1, le parole: «Per le medesime finalità di cui al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14», sono soppresse, e le parole: «all'articolo 1 del predetto decreto-legge», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2-bis»;*

g) *All'articolo 12, comma 1, le parole: «articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 marzo 2020; n. 14», sono sostituite dalle seguenti: «articoli 2-bis e 2-ter»;*

h) *All'articolo 13, comma 1, le parole: «articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14», sono sostituite dalle seguenti: «articoli 2-bis e 2-ter»;*

i) *l'articolo 14 è sostituito dal seguente:*

«Art. 14. - (*Sorveglianza sanitaria*) (ex articolo 7 decreto-legge 14 coordinato con art. 14 del dl 18, che viene assorbito dal presente) - 1. La misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 non si applica:

a) agli operatori sanitari;

b) agli operatori dei servizi pubblici essenziali;

c) ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori.

2. I lavoratori di cui al presente articolo, sottoposti a sorveglianza, sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19».

j) *All'articolo 15, comma 1 sostituire le parole: «dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9» con le parole «dall'articolo 5-bis».*

k) *All'articolo 16, comma 1 sostituire le parole «dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9» con le parole «dall'articolo 5-bis, comma 3».*

l) *dopo l'articolo 17 sono aggiunti i seguenti:*

«Art. 17-bis. (ex Art. 14 decreto-legge 14).

(Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale)

1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere, g), h) e i), e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere t) e u), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonché gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19), anche allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.

2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, sono effettuate, nei casi in cui risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.

3. I trattamenti di dati personali di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

4. Avuto riguardo alla necessità di contemperare le esigenze di gestione dell'emergenza sanitaria in atto con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui al comma 1 possono conferire le autorizzazioni di cui all'articolo 2-*quaterdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con modalità semplificate, anche oralmente.

5. Nel contesto emergenziale in atto, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera *e*), del menzionato regolamento (UE) 2016/679, fermo restando quanto disposto dall'articolo 82 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono omettere l'informativa di cui all'articolo 13 del medesimo regolamento o fornire una informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati dalla limitazione.

6. Al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui al comma 1 adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.

Art. 17-ter. (ex articolo 16 del decreto-legge 14)

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano)

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti e ove non diversamente previsto, entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.

Art. 17-*quater*. (ex articolo 12 del decreto-legge 9)

(Proroga validità tessera sanitaria)

1. La validità delle tessere sanitarie di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). La proroga non è efficace per la tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria. Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna all'assistito, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso la ASL di assistenza ovvero tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it, realizzate d'intesa con il Ministero

della salute, sentito il Garante della protezione dei dati personali. La copia non assolve alle funzionalità di cui alla componente della Carta Nazionale dei Servizi. (TS-CNS)».

m) *l'articolo 18, comma 1, è sostituito dal seguente comma:*

«1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, in relazione agli interventi previsti dagli articoli 1, commi 1 e 3, 2-*bis*, commi 1, lettera a) e 5, 2-*ter*, 2-*sexies*, 3, commi 1, 2 e 3, e 4-*bis* è incrementato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 750 milioni di euro ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base di quanto previsto dalla Tabella A allegata al presente decreto e 660 milioni di euro ripartiti sulla base di disposto dal decreto direttoriale del 10 marzo 2020, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 2020, n. 66. Ai relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla contabilità dell'anno 2020, all'apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco «COV 20», garantendo pertanto una tenuta distinta degli accidimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2019. Ciascuna regione è tenuta a redigere un apposito Programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19 da approvarsi da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia, e delle finanze e da monitorarsi da parte dei predetti Ministeri congiuntamente».

n) *all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 è abrogato. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14.

1-*ter*. Gli articoli 12, 23 e 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi articoli 12, 23 e 34 di cui al decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9».

1.0.1

CASTELLONE, FLORIDIA, PIRRO, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, Marco PELLEGRINI, SANTANGELO, MAIORINO, MORONESE, L'ABBATE, ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per l'accesso al personale medico e sanitario al Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale sanitario e ai medici in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica. Le graduatorie degli idonei ai concorsi in scadenza al 31 luglio 2020, vengono prorogate fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. Gli incarichi di cui al primo periodo sono conferiti previa selezione, per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative e hanno la durata di un anno e possono essere rinnovati nei limiti e nell'ambito dell'emergenza, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Le attività professionali svolte costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

2. Al fine fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono utilizzare personale sanitario infermieristico pediatrico nei reparti di terapia dedicati all'emergenza COVID-19 delle strutture sanitarie maggiormente in difficoltà, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020.

3. A decorrere dal 1 marzo 2020 e fino al termine dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, è fatto obbligo alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano di adempiere all'obbligazione assicurativa di cui alla legge 8 marzo 2017, n. 24, relativamente al personale esercente la professione sanitaria nonché ai medici specializzandi assunti per prestare attività clinico assistenziale necessari alla prevenzione e limitazione della diffusione del COVID-19.

4. Al comma 11-*bis* dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2020".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

1.0.2

CASTELLONE, FLORIDIA, PIRRO, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, SANTANGELO, MORONESE, Marco PELLEGRINI, L'ABBATE, ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Misure per personale emergenza sanitaria territoriale 118)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del SarsCoV-2, le Regioni e le Province autonome, durante la fase di vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020:

a) garantiscono al personale impiegato nel sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 i necessari Dispositivi di Protezione Individuale;

b) si adoperano affinché il 50% dei volontari in servizio presso le cooperative che operano nel Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118, in ragione dell'alto rischio biologico contingente, venga contrattualizzato e riceva le tutele previste dalla legge, ivi includendo l'indennità di rischio biologico;

c) prorogano tutti i contratti del personale Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118 a tempo determinato in scadenza sino al 30 novembre 2020;

d) riconoscere l'indennità di rischio biologico per il personale sanitario del Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118;

e) corrispondere un gettone forfettario, in aggiunta agli emolumenti stipendiali, ai medici convenzionati che operano nel Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118;

f) reclutano ulteriori unità di personale sanitario da dedicare al servizio Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118, mediante lo scorrimento delle graduatorie già in essere.

2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

1.0.3

CASTELLONE, FLORIDIA, PIRRO, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, SANTANGELO, MAIORINO, MORONESE, Marco PELLEGRINI, L'ABBATE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contratti di formazione specialistica dei medici)

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, all'art. 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, commi 271 e 859, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ulteriormente incrementata di 50 milioni di euro nell'anno 2020, di 100 milioni di euro nell'anno 2021, di 152 milioni di euro nell'anno 2022, 204 milioni di euro nell'anno 2023 e di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. L'incremento andrà indirizzato prioritariamente alle seguenti tipologie di specializzazioni ritenute strategiche per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore, Medicina d'emergenza-urgenza, Malattie Infettive e Tropicali, Malattie dell'apparato respiratorio, Igiene e Medicina Preventiva, Medicina di comunità e delle cure primarie, Microbiologia e Virologia, Patologia Clinica e Biochimica Clinica, Radiodiagnostica.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro nell'anno 2020, 100 milioni di euro nell'anno 2021, 152 milioni di euro nell'anno 2022, 204 milioni di euro nell'anno 2023 e di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

1.0.4

MARCUCCI, STEFANO, MIRABELLI, COLLINA, BOLDRINI, BINI, BITI, FERRARI,
MANCA, PARRINI, ROSSOMANDO, PITTELLA, Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per la definizione e l'equilibrata limitazione delle responsabilità degli operatori del servizio sanitario durante l'emergenza epidemiologica da COVID 19)

1. Per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie - professionali - tecniche amministrative del Servizio sanitario non rispondono civilmente, o per danno erariale all'infuori dei casi in cui l'evento dannoso sia riconducibile:

a) a condotte intenzionalmente finalizzate alla lesione della persona;

b) a condotte caratterizzate da colpa grave consistente nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali predisposti per fronteggiare la situazione in essere;

c) a condotte gestionali o amministrative poste in essere in palese violazione dei principi basilari delle professioni del Servizio sanitario nazionale in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che le ha poste in essere o che vi ha dato esecuzione.

2. Ai fini della valutazione della sussistenza della colpa grave di cui al comma 1, lettera *b)*, vanno anche considerati la proporzione tra le risorse umane e materiali disponibili e il numero di pazienti su cui è necessario intervenire nonché il carattere eterogeneo della prestazione svolta in emergenza rispetto al livello di esperienza e di specializzazione del singolo operatore.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 590-*sexies* del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, la punibilità penale è limitata ai soli casi di colpa grave. La colpa si considera grave unicamente laddove consista nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 2.».

1.0.5

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Indennità da coronavirus)

1. A decorrere dal mese di marzo 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, al personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale impiegato nei dipartimenti di emergenza e accettazione e nelle attività di diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione delle persone affette da COVID-19, compete una indennità, denominata "indennità da coronavirus", pari a 700 euro su base mensile che si aggiunge al trattamento economico complessivo già in godimento, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. L'indennità di cui al comma 1 è erogata dall'ente di appartenenza ed è rapportata ai giorni effettivi di lavoro svolto.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione pari a 370 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 370 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno,

non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

1.0.6

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Adeguamento quota capitaria area convenzionata di cui all'ACN Medicina Generale e Pediatria Libera scelta)

1. In considerazione del blocco delle trattative in essere per la definizione contrattuale dell'ACN 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza e secondo quanto previsto dal comma 2, si riconosce l'adeguamento immediato della quota capitaria ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta secondo i contenuti economici previsti dall'ultimo atto di indirizzo approvato dal Governo su proposta della Conferenza delle regioni e riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.

2. Entro sei mesi dalla fine dell'emergenza, si impegnano le parti contrattuali a chiudere definitivamente l'ACN 2016-2018 secondo le procedure ordinarie e con la rivalutazione dei compiti di cui al comma 3 rinegoziati coerentemente con la parte normativa di cui al suddetto Atto di indirizzo, in assenza di tale firma contrattuale cessano gli effetti di cui al comma 1.

3. Il riconoscimento economico di cui al comma 1 viene erogato per la partecipazione dei Medici di Medicina Generale particolarmente riferita alla loro reperibilità a distanza per tutta la giornata, anche attraverso l'uso del personale di studio, in modo da contenere e possibilmente eliminare il contatto

diretto e conseguentemente la rischiosità al contagio dei medici e del loro personale.

4. I medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta sono impegnati ad attrezzarsi, a loro spese, con sistemi di piattaforme digitali che consentano al meglio il loro contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborando sempre solo a distanza, in caso non siano in possesso di DPI idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.

5. Le Regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti ai sensi decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano a distanza la valutazione della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto nel quale il medico si avvale delle fasi di osservazione, dei segni riscontrati e dei sintomi riferiti dal paziente per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie, in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.

6. I dispositivi di protezione individuale sono forniti, dalle Aziende Sanitarie, ovvero dalle Regioni e dalle Province autonome, anche ai medici convenzionati con dotazioni *standard* per i compiti ordinari da ACN e dotazioni straordinarie se riferiti ai compiti determinati su specifici azioni assistenziali che espongano il medico al contatto diretto con soggetti contagiati o a forte sospetto di contagio-COVID-19.

7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

1.0.7

PIRRO, FLORIDIA, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, SANTANGELO, MAIORINO, Marco PELLEGRINI, ROMANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Adeguamento quota capitaria area convenzionata di cui all'ACN Medicina Generale e Pediatria Libera scelta)

1. In considerazione del blocco delle trattative in essere per la definizione contrattuale dell'ACN 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza e secondo quanto previsto dal comma 2, si riconosce l'adeguamento immediato della quota ca-

pitaria ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta secondo i contenuti economici previsti dall'ultimo Atto di indirizzo per il rinnovo dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.

2. Entro sei mesi dalla fine dell'emergenza, si impegnano le parti contrattuali a chiudere definitivamente l'ACN 2016-2018 secondo le procedure ordinarie e con la rivalutazione dei compiti di cui al comma 3 rinegoziati coerentemente con la parte normativa di cui al suddetto Atto di indirizzo, in assenza di tale firma contrattuale cessano gli effetti di cui al comma 1.

3. Il riconoscimento economico di cui al comma 1 viene erogato per la partecipazione dei Medici di Medicina Generale particolarmente riferita alla loro reperibilità a distanza (telefonica, SMS, Sistemi di Messaggistica, Sistemi di videocontatto e videoconsulto) per tutta la giornata anche attraverso l'uso del personale di studio, in modo da contenere e possibilmente eliminare il contatto diretto e conseguentemente la rischiosità al contagio dei medici e del loro personale.

4. I medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta sono impegnati ad attrezzarsi, a loro spese, con sistemi di piattaforme digitali che consentano al meglio il loro contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborando sempre solo a distanza, in caso di non possesso di DPI idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.

5. Le Regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1 comma 449 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, ove necessari distribuiti al paziente, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto, dove il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.

6. Ai benefici previsti dal presente articolo si provvede a valere delle risorse già stanziata a legislazione vigente ed iscritte nei bilanci regionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 2

2.1

MARTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «determinato con durata non superiore a tre anni» *con:* «indeterminato».

Conseguentemente al comma 2 dopo le parole: «è autorizzata la spesa» *inserire:* «iniziale a copertura delle reali esigenze».

2.2

PIRRO, FLORIDIA, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, SANTANGELO, MAIORINO, Marco PELLEGRINI

Al comma 1, dopo le parole: «utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato.», *inserire le seguenti:* «Il personale non dirigenziale può, altresì, essere reclutato tra medici e sanitari con documentata formazione ed esperienza nelle attività di controllo e di profilassi internazionale, operanti in convenzione con il SSN, da almeno 12 mesi, nella Croce Rossa Italiana e all'interno degli Uffici Territoriali della Sanità Marittima e Aerea di Frontiera».

2.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE,
SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per la gestione dell'epidemia presso le strutture residenziali)

1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile adotta linee guida per la prevenzione e la gestione dell'epidemia da COVID-19 presso le strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non, comunque siano denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni ospedaliere, domiciliari, residenziali e ambulatoriali per anziani, persone con disabilità, persone non autosufficienti e altri soggetti in condizione di fragilità.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:

a) fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, garantendo la sicurezza, il diritto alla salute e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nei riguardi delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;

b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non, impiegato presso le medesime strutture di cui al comma 1, anche attraverso la tempestiva fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio da COVID-19;

c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei casi sospetti di contagio da COVID-19 e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento;

d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio presso le strutture di cui al comma 1 è tenuto ad uniformarsi;

e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica e programmata degli ambienti.

3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile nell'ambito dell'emergenza da COVID-19».

Art. 3

3.1

CALANDRINI, CIRIANI

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«*b-bis*) alle strutture private accreditate potrà essere chiesto dalla Regione per mezzo della Azienda Sanitaria Locale di riferimento di interrompere la propria attività programmata per mettere a disposizione la loro organizzazione, personale sanitario, locali, sale operatorie, posti letto e tutto quello compreso nel proprio accreditamento contrattualizzato con la USL a favore di attività congiunte con le strutture pubbliche».

Conseguentemente:

- *all'articolo 6, comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:*

«*b-bis*) in caso di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b-bis*) alle strutture private accreditate verrà riconosciuto, in corso dello stato di emergenza, il volume di *budget* riconosciuto nell'anno 2019 suddiviso in dodicesimi per la quota parte spettante e comunque fino al ripristino dell'attività programmata e contrattualizzata»;

- *all'articolo 61, comma 2, alla lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché assistenza sanitaria di ricovero e cura».*

3.2

BINETTI, RIZZOTTI, DE POLI, SICLARI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis*. La situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richiede la piena attuazione nel territorio regionale e provinciale delle misure previste dal Piano nazionale della cronicità in materia di cure domiciliari in favore delle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse; pertanto, al fine di mantenere i pazienti affetti da malattie croniche e da malattie rare al proprio domicilio e impedirne o comunque ridurre il rischio di contagio, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, si avvalgono delle società attive nell'erogazione di Programmi di supporto ai pazienti e, in particolare, delle cure domiciliari di cui all'articolo 22 Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 12 gennaio 2017 che tali società somministrano gratuitamente sulla base di accordi con le aziende farmaceutiche».

3.3

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente

«3-bis) Fatte salve le ordinarie fattispecie di reato, vengono esentate dalle responsabilità professionali i medici e gli operatori sanitari prestanti opera nelle aziende sanitarie coinvolte nell'emergenza COVID-19. È altresì esentato dalle responsabilità amministrative e contabili il personale delle stesse aziende sanitarie impegnato nelle procedure straordinarie di carattere amministrativo (acquisti, reclutamento del personale)».

3.4

PIRRO, FLORIDIA, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, SANTANGELO, TAVERNA, MAIORINO, Marco PELLEGRINI

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il Ministero della salute, entro sei giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca:

a) percorsi assistenziali di accesso alle strutture sanitarie, inclusi i pronto soccorso, differenziati a seconda che siano o meno pazienti affetti da SARS COV₂;

b) modalità di esecuzione della quarantena e dell'isolamento, sia a domicilio sotto stretto monitoraggio socio-sanitario, sia in strutture comunitarie che garantiscano adeguata assistenza socio-sanitaria;

c) specifici percorsi assistenziali di accesso per i pazienti con patologie croniche, differenziati a seconda che siano o meno pazienti affetti da SARS COV₂.

6-ter. Al fine di garantire, in relazione all'emergenza COVID-19, la continuità assistenziale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, e agevolare il corretto inquadramento, diagnostico e terapeutico, della malattia e delle eventuali complicanze respiratorie e consentire la tempestiva diagnosi di polmonite o di insufficienza respiratoria, il Ministero della salute, entro sei giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile e il Consiglio superiore di sanità, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un protocollo, uniforme sull'intero territorio nazionale, per la gestione terapeutica e il monitoraggio domiciliare del paziente affetto da SARS COV₂, sia accertato sia sospetto, da parte dei medici di medicina generale, di continuità assistenziale e del 118. Le linee d'indirizzo recano le indicazioni terapeutiche per la corretta gestione domiciliare del paziente affetto da SARS COV₂, sia accertato sia sospetto, nonché per la selezione del momento appropriato per il ricovero ospedaliero. Le linee d'indirizzo recano altresì le indicazioni necessarie per favorire la telemedicina, anche attraverso la dotazione, sia ai medici sia ai pazienti, delle strumentazioni adeguate, inclusa la dotazione di apparecchi per la misurazione della saturazione.

6-quater. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale e di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-COV₂, il contributo a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni, di cui all'articolo 1 comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, viene destinato anche all'acquisto di apparecchiature e dispositivi necessari a costituire reti di telemedicina ai fini del monitoraggio a distanza dei pazienti affetti da certa o sospetta COVID-19, nonché dei soggetti fragili. Di tali apparecchiature e dispositivi vengono dotati le Aziende Sanitarie territoriali, i centri COVID19, le unità speciali di continuità assistenziale, nonché dei medici convenzionati, singolarmente intesi o in aggregazioni funzionali.

6-quinquies. Le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attivazione dei servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) COVID-19 erogabili dalle strutture pubbliche e private accreditate per l'ADI nell'ambito delle aziende sanitarie locali. L'ADI Covid è attivata direttamente dai servizi di dimissioni protette ospedaliere appositamente potenziati per favorire la dimissione dei pazienti clinicamente guariti, ma ancora positivi. I servizi ADI sotto la responsabilità clinica del medico di medicina generale attivano la presa in carico di quei pazienti che, eleggibili al domicilio, necessitano di una supervisione clinica e/o di prestazioni assistenziali domiciliari per lo più di natura infermieristica. Il monitoraggio remoto può essere effettuato anche attraverso un sistema di telemedicina.

6-sexies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle strutture ospedaliere all'attivazione della attività di consulenza del medico palliativista per la gestione dei percorsi di fine vita

in ambito COVID, avvalendosi, in assenza di unità operative ospedaliere di cure palliative, dei professionisti operanti nelle Reti territoriali, domiciliari e/o residenziali Hospice. Tale consulenza, attiva sulle 24h, 7 giorni su 7 può prevedere anche la collaborazione dello psicologo nell'attività di comunicazione delle cattive notizie e della gestione del lutto nei confronti dei famigliari.

6-septies. Agli adempimenti previsti dai commi da *6-bis* a *6-sexies* si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.5

SUDANO, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA, FARAONE

Dopo il comma 6, aggiungere:

«*6-bis.* Al fine di garantire la continuità dei servizi telefonici di prenotazione degli accessi alle prestazioni sanitarie i contratti di affidamento stipulati dalle regioni e province autonome e/o da aziende ed enti del servizio sanitario nazionale in scadenza entro il 31 maggio 2020 sono prorogati al 30 settembre successivo.

6-ter. In ragione dell'eventuale riduzione dei volumi di attività per cause oggettive non imputabili ai soggetti affidatari dei servizi di cui al comma 7 agli stessi, fino al 31 maggio 2020, non possono essere applicate penalizzazioni, riduzioni o esclusioni nell'erogazione dei corrispettivi contrattualmente stabiliti, nell'ambito delle risorse già impegnate e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti contraenti».

3.6

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le Regioni e le province autonome garantiscono attraverso il servizio pubblico o convenzionato con soggetti privati o del terzo settore la consegna a domicilio dei farmaci ai soggetti ultra settantacinquenni. Per i soggetti che abbiano patologie croniche o condizioni di immuno depressione conclamate il servizio può comunque essere attivato attraverso i medici di medicina generale».

3.7

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli ordini regionali degli psicologi provvedono attraverso i propri iscritti a fornire il necessario sostegno emotivo agli operatori sanitari e ai familiari dei pazienti deceduti per Covid-19, attraverso strumenti di comunicazione a distanza, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.8

BINETTI, RIZZOTTI, DE POLI, SICLARI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«7. Il Ministero della Salute, al fine di assicurare l'aderenza terapeutica e la somministrazione di terapie ritenute necessarie per i pazienti affetti da patologia rara che ne facciano richiesta. Può stipulare accordi con aziende private, aziende farmaceutiche e altri soggetti ritenuti idonei per l'erogazione di tali prestazioni. La richiesta di "home therapy" deve essere effettuata dal paziente presso la propria ASL di riferimento e deve essere supportata da adeguata documentazione. Ai relativi adempimenti si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.0.1

NANNICINI, LAUS, MANCA, STEFANO, FERRARI, FATTORI, NOCERINO, GRASSO, SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Rafforzamento delle prestazioni sanitarie socio-assistenziali e domiciliari)

1. Al fine di rafforzare il sostegno sanitario e socio-assistenziale ai malati cronici, agli acuti non ospedalizzati nonché alle persone disabili non autosufficienti, gli immunodepressi in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni incrementano le prestazioni di cui al capo IV del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Regioni sono autorizzate ad avviare un piano straordinario triennale di intervento pari ad un incremento di spesa, a valere sul finanziamento sanitario corrente, di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, rilevate per l'anno 2019. L'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo le quote percentuali definite nella tabella di cui all'allegato A.

3. Per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca a favore di soggetti con patologia polmonare acclarata (BPCO) ed immunodepressi, le Regioni garantiscono la destinazione di una quota, non inferiore al cinque per cento delle quote di finanziamento garantito dall'incremento di spesa di cui al comma 2, al potenziamento dell'offerta di servizi per la cura del tabagismo e delle problematiche fumo-correlate presso le Aziende Sanitarie Locali.

4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: "venticinque" è sostituita con: "ottanta".

5. Ai fini della attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.2

CALANDRINI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti)

I farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 18/09/2001, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 16 novembre 2001, n. 405, sono distribuiti agli assistiti dalle farmacie convenzionate con il SSN con le medesime modalità previste per l'erogazione dei farmaci in regime convenzionale e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal virus SARS-COV-2».

Art. 4

4.1

PIRRO, FLORIDIA, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, SANTANGELO, MAIORINO, Marco PELLEGRINI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Nell'ambito dell'attivazione delle aree di cui al comma 1, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano anche aree idonee per garantire la dialisi a pazienti affetti da SARS COV2 o a pazienti che siano posti in quarantena perché ritenuti sospetti da affezione SARS COV2, individuando strutture e trasporti in sicurezza per i pazienti e sanitari.

1-*ter*. Al fine di garantire i posti letto necessari a fronteggiare l'emergenza COVID-19, nell'ambito dell'attivazione delle aree di cui al comma 1, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in accordo con il Dipartimento della Protezione civile, valutano prioritariamente soluzioni che consentano di utilizzare strutture ed edifici sanitari già esistenti e inutilizzati e che abbiano adeguate condizioni igienico-sanitarie.

1-*quater*. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nonché per tutelare le famiglie del personale sanitario, nell'ambito dell'attivazione delle aree di cui al comma 1, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individuano aree idonee per consentire al personale sanitario impegnato nell'emergenza di soggiornarvi, su base volontaria e alla fine del proprio turno di lavoro, senza tornare al proprio domicilio. Per la medesima finalità gli immobili di cui all'articolo 6, comma 7, del presente decreto, sono altresì destinati all'alloggio dei medici e di tutto il personale sanitario impegnato quotidianamente negli ospedali e nei presidi dedicati al triage del COVID-19».

4.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le Regioni e le Province autonome nell'ambito delle loro competenze, anche in deroga alla normativa vigente, possono utilizzare le strutture ospedaliere convenzionate o in disuso per agevolare l'accesso alle cure dei pazienti psichiatrici gravi durante tutto il periodo dell'emergenza epidemiologica del Covid 19».

Art. 5

5.1

FANTETTI, SICLARI

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed a quelle produttrici dei test sierologici per l'analisi anticorpale».

5.2

BOLDRINI, COLLINA, BINI, STEFANO, MANCA, FERRARI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici dipendenti e convenzionati, agli operatori sanitari e sociosanitari, ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai farmacisti. Il personale medico, sanitario e sociosanitario dipendente o convenzionato o contrattualizzato con il SSN e regionale è sottoposto a tampone basato su identificazione RNA virale per identificazione super trasmettitori asintomatici tra detto personale».

Conseguentemente, all'articolo 16, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni ai commi 1 e 2 del presente articolo e dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, non si applicano al personale sanitario, socioassistenziale e socioeducativo per il quale continuano a valere le previgenti disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ivi comprese le norme sui dispositivi di protezione individuale (DPI), così come disciplinate dai regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia».

5.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dei servizi pubblici e privati, accreditati, convenzionati e non, ognuno con idoneo livello di protezione, che durante l'emergenza erogano prestazioni ospedaliere, domiciliari, residenziali e ambulatoriali, nonché ai volontari dei medesimi servizi. Tale fornitura è garantita attraverso la Regione o Provincia autonoma di riferimento, anche attraverso modalità individuate dalle unità di crisi, se costituite».

5.4

CONZATTI, NENCINI, FARAONE, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «agli operatori delle Residenze sanitarie assistenziali nonché agli operatori che svolgono servizi di sanificazione in ambito sanitario».

5.5

PARENTE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA, FARAONE

Al comma 5, dopo le parole: «agli operatori sanitari e sociosanitari», *aggiungere le seguenti:* «nonché agli operatori che svolgono servizi di sanificazione in ambito sanitario».

5.6

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Al comma 5, dopo le parole: «in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari», aggiungere le seguenti: «nonché agli operatori che svolgono servizi di sanificazione (in ambito sanitario)».

5.7

MOLES, PAGANO, BERUTTI, SICLARI

Al comma, 5 dopo le parole: «in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari», aggiungere le seguenti: «nonché agli operatori che svolgono servizi di sanificazione (in ambito sanitario)».

5.8

PIRRO, FLORIDIA, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, Marco PELLEGRINI, CORBETTA, MORONESE, ROMAGNOLI, MATRISCIANO, GALLICCHIO, NOCERINO, BOTTO, ABATE, MONTEVECCHI, GIARRUSSO, L'ABBATE, ORTIS, FEDE, GAUDIANO, MORRA, LANNUTTI, VANIN, PAVANELLI, EVANGELISTA, PIARULLI, LUPO, GUIDOLIN, DONNO, BOTTICI, ACCOTO, PRESUTTO, LOMUTI, CROATTI, ANGRISANI, MOLLAME, SANTANGELO, TAVERNA, GRANATO, NATURALE, VACCARO, MAIORINO, ROMANO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di garantire una tempestiva verifica diagnostica dei soggetti affetti da Covid-19, è autorizzata l'analisi e la rilevazione autonoma, da parte delle Aziende Ospedaliere, degli IRCCS del Sistema Sanitario Nazionale, attraverso i dispositivi medici per l'analisi e la rilevazione, anche rapida e ad impiego di termociclatori, della sindrome respiratoria acuta causata dal Coronavirus. I dispositivi medici di cui al periodo precedente, sono individuati dall'Istituto Superiore di Sanità, sentito il comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. La dotazione dei dispositivi di cui ai commi precedenti è attivata in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 122. Al fine di assicurare la tempestiva verifica diagnostica dei soggetti affetti da Covid-19, può essere autorizzata l'analisi e la rilevazione della sindrome respiratoria acuta causata dal coronavirus anche ai laboratori di ricerca universitari e ai laboratori di diagnostica privati autorizzati che siano in possesso dei requisiti individuati dall'Istituto Superiore di Sanità.

5-ter. Al fine di garantire la più tempestiva verifica diagnostica dei soggetti affetti da Covid-19 la rilevazione della presenza del Coronavirus è effettuata agli operatori sanitari impegnati nell'assistenza di pazienti COVID-19, al personale della Protezione civile e agli operatori esercenti funzioni di pubblica sicurezza che hanno avuto contatti con casi confermati della malattia diffusiva, con conseguente gestione del periodo di sorveglianza anche per i relativi familiari e stabilendo, ove necessario, la periodicità e la priorità di accesso a tale intervento in base al livello di rischio documentato.

5-quater. I dispositivi medici e i dispositivi di protezione individuale sono garantiti alle aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale anche tenendo conto del fabbisogno dettato dalle necessità correnti delle medesime aziende sanitarie e ospedaliere presenti sul tutto territorio nazionale, avendo cura che sia garantita una adeguata formazione sul corretto utilizzo degli stessi. Le Regioni e le Province Autonome garantiscono, altresì, il *retraining* del personale sanitario e dei medici in formazione specialistica e specifica di medicina generale da impiegare nell'assistenza dei pazienti COVID-19 anche all'interno di strutture collettive di assistenza.

5-quinquies. In caso di grave carenza numerica dei presidi di protezione individuale, alle aziende sanitarie e ospedaliere, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili pubblicate, il Ministero della Salute fornisce le indicazioni sulle forme di sanificazione delle mascherine protettive di tipo FFP2 e FFP3 idonee per il personale sanitario, nonché delle mascherine ad uso comune, al fine di consentire un necessario riuso delle stesse.

5-sexies. Al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale "marcati Ce", si applica l'imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata al 5 per cento. Restano salve le disposizioni già adottate per la produzione delle mascherine di cui all'articolo 15 del presente decreto.

5-septies. Agli oneri derivanti dal comma *5-sexies*, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

5.9

FERRO, SICLARI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«*5-bis.* Alla tabella A, parte II allegata al DPR 633/72, dopo il numero 41-*quater*, aggiungere il seguente:

"41-*quinquies* respiratori (o ventilatori) polmonari"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.10

BINETTI, DE POLI, SICLARI

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

«6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 400 milioni annui, di cui 200 milioni per contributi a fondo perduto e 200 milioni per finanziamenti agevolati, si provvede ai sensi del comma 7. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato all'Agenzia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.

7. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: "venticinque" è sostituita dalla parola "ottanta"».

5.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Aliquota dell'imposta sul valore aggiunto agevolata sugli apparecchi di respirazione)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte II-bis, dopo il comma 1-*quinquies*), è aggiunto il seguente:

"1-*sexies*) apparecchi respiratori di rianimazione, altri apparecchi di terapia respiratoria e 1 dispositivi di protezione individuale (DPI)".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativa alla verifica del profilo di compatibilità delle norme nazionali introdotte con la disciplina europea in materia di concorrenza».

5.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA,

ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondo a sostegno delle Rsa e centri diurni)

1. Al fine di recuperare le somme relative all'acquisto di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale e di sopperire alle minori entrate derivanti dai mancati ricoveri delle Residenze Socio-sanitarie per anziani e per disabili psichici e dalla chiusura temporanea dei centri diurni, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo a sostegno degli operatori delle Rsa-Residenze Socio-sanitarie per anziani e per disabili psichici Istituti socio-sanitari e dei centri diurni.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è prevista a favore del Fondo di cui al presente articolo una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, secondo modalità compatibili con la normativa europea, allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza connessa all'infezione epidemiologica Covid-19.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 2 e i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.0.3

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Esenzione IVA per l'acquisto di respiratori polmonari e di dispositivi di protezione individuale)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il n. 19, è aggiunto il seguente:

"19-bis. le operazioni di acquisto di ventilatori, respiratori polmonari e ogni altro ausilio, apparecchio o dispositivo per il trattamento dei pazienti con insufficienza respiratoria nonché dispositivi di protezione individuale."

2. All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo, valutato in 300 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

Art. 6

6.1

NUGNES

Al comma 1, dopo le parole: «di presidi sanitari e medico chirurgici,» aggiungere le parole: «i locali e le apparecchiature delle strutture sanitarie private, accreditate e non,».

Conseguentemente, all'art. 3, comma 3, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «presenti nelle suddette strutture» aggiungere le parole: «, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 1.».

6.2

NUGNES

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre altresì, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 10, anche su richiesta del Commissario straordinario di cui all'articolo 122, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di stabili inutilizzati, strutture alberghiere e villaggi turistici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per collocare le persone di etnia rom, sinti e caminanti attualmente occupanti insediamenti informali e, comunque, tutte le persone senza fissa dimora che non possono rispettare e assicurare le misure igienico-sanitarie necessarie al contenimento del virus».

6.3

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i territori delle Province autonome di Bolzano e di Trento le misure di cui al comma 1 sono disposte, d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, dalla provincia autonoma competente ne] rispetto dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione».

6.4

DE BONIS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Oltre alla requisizione in uso o in proprietà di cui al precedente comma, anche al fine di stabilire un'equiparazione dei posti letto in rapporto alla popolazione tra Nord e Sud, è previsto l'utilizzo di tutti gli ospedali del Sud Italia, censiti e abbandonati. Il Dipartimento della protezione civile, sentiti i presidenti delle regioni ove sono ubicate le strutture sanitarie abbandonate, ne dispone l'immediato ripristino al fine del loro utilizzo».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'approvazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riasset-

gnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

6.5

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «ovvero fino al termine» con le seguenti: «ovvero oltre il termine».

6.6

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 2 inserire il seguente «2-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono estese a tutte le imprese turistico-ricettive che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole «2.000 milioni» con le seguenti «1.900 milioni».

6.7

NENCINI, CONZATTI, COMINCINI, SUDANO, SBROLLINI, VONO, CUCCA, FARAONE

Al comma 4, aggiungere la seguente lettera:

«c) alle strutture private accreditate verrà riconosciuto, in corso dello stato di emergenza, il volume di budget riconosciuto nell'anno 2019 suddiviso in dodicesimi per la quota parte spettante e comunque fino al ripristino dell'attività programmata e contrattualizzata».

6.8

DE BONIS

Al comma 7, dopo le parole: «strutture alberghiere», inserire le seguenti: «cliniche private.».

6.9

GARRUTI, ORTIS, ROMANO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza di cui al comma 1, il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile, può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture sanitarie private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Per la requisizione prevista dal precedente periodo non è prevista alcuna somma di denaro a titolo di indennità da parte dello Stato.».

Art. 7

7.1

ORTIS, MININNO, PACIFICO, ROMANO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario, a domanda, per titoli, di personale sanitario per l'ingresso nelle Forze Armate in servizio temporaneo ai sensi dell'articolo 878 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con una ferma volontaria, senza possibilità di proscioglimento, della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria di personale:

a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente, arruolati nell'Esercito italiano;

b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo, arruolati nell'Esercito italiano;

c) n. 30 ufficiali medici, con il grado di sottotenente di vascello, arruolati nella Marina Militare;

d) n. 50 sottoufficiali infermieri, con il grado di maresciallo, arruolati nella Marina militare.».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «euro 13.750.000», con le seguenti: «euro 18.795.000» e le parole: «euro 5.662.000» con le seguenti: «euro 7.050.000».

7.2

DONNO, ORTIS, TRENTACOSTE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sostituire le parole «con il grado di tenente» con le seguenti: «di cui 80 ufficiali medici, con il grado di tenente, arruolati nell'Esercito italiano; 30 ufficiali medici, con il grado di sottotenente di vascello, arruolati nella Marina Militare e 10 ufficiali medici, con il grado di tenente, arruolati nell'Aeronautica Militare»;*

b) *alla lettera b) sostituire le parole «con il grado di maresciallo» con le seguenti: «di cui 120 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo, arruolati nell'Esercito italiano; 60 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo, arruolati nella Marina Militare e 20 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo, arruolati nell'Aeronautica Militare».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.0.1

RAUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'indennità di rischio radiologico spettante ai tecnici sanitari di radiologia medica - ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 231 del 1990, a decorrere dal 16 marzo 2020, è denominata indennità professionale specifica. La stessa è corrisposta al medesimo personale, giornalmente e fino al termine dello stato di emergenza sanitaria nazionale per covid19, qualora più favorevole, nella stessa misura forfettaria di euro 200,00, che non concorre alla formazione del reddito, resta fermo il trattamento economico già in godimento a carico del Ministero della difesa.

2. L'indennità professionale per esposizione al rischio biologico è attribuita alle Professioni Sanitarie, Operatori-socio sanitari, alle stesse condizioni previste dal comma 1.

3. Al personale Medico, delle Professioni sanitarie e Operatori socio-sanitari, impiegati per l'emergenza nazionale covid19, si applicano le sole disposizioni inerenti il trattamento di missione in territorio nazionale e estero, con il rimborso forfettario di missione previsto dalle norme vigenti.

4. Alle Professioni sanitarie Militari si estende l'applicazione del comma 1, articolo 210, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con le stesse modalità previste per i medici militari.

5. Agli oneri si provvede a valere con le somme stanziare per l'emergenza del Ministero della difesa e Dipartimento della Protezione Civile».

7.0.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Durante il periodo di emergenza sanitaria nazionale per epidemia da Covid-19, è sospesa l'efficacia delle seguenti disposizioni in tema di auto-trasporto di merci in conto terzi:

a) articolo 11, comma 6-bis, primo periodo, e comma 6-quinquies del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

b) articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395, e relative disposizioni attuative.».

Art. 8

8.0.1

STABILE, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14)

1. All'articolo 1, del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 lettera *a)* primo capoverso, dopo le parole: "nonché di medici" aggiungere le seguenti: "e di altri laureati sanitari";

b) al comma 1, lettera *a)*, eliminare il capoverso dalle parole: "Le Università" alle parole: "formativi previsti";

c) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: "ivi previsto" aggiungere le seguenti parole: "ed in deroga alla lettera *a)* del comma 548-ter della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

d) al comma 1, lettera *b)* sostituire l'ultimo capoverso con il seguente: "Le assunzioni di cui alla presente lettera possono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e di quelle non facenti parte della stessa. La relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal Consiglio della scuola di specializzazione";

e) al comma 3 dopo le parole: "in medicina e chirurgia" aggiungere le parole: "e sanitari", ed eliminare dopo le parole: "della professione" la parola "medica";

f) al comma 6 dopo la parola "medico" aggiungere la parola: "sanitario".

2. All'articolo 2, del decreto-legge 9 marzo 2020, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: "al personale sanitario e ai medici in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica" con le seguenti: "al personale in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza sanitaria e veterinaria";

b) al comma 2 sostituire il capoverso "Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti previa selezione, per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili", con i seguenti: "Gli incarichi di cui al comma 1 hanno durata di due anni e sono conferiti attraverso procedure comparative previa selezione, per titoli e colloquio orale. Le procedure di selezione di cui al precedente capoverso, ed

all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), fino al 31 dicembre 2020, sono semplificate prevedendo una durata della pubblicazione del bando non superiore a sette giorni e la valutazione dei titoli ed il colloquio da parte del Direttore della UOC di assegnazione dei vincitori. Tre mesi prima dello scadere dell'incarico il collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, valuta il dirigente con riferimento alle attività professionali svolte, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua. In caso di esito positivo della valutazione, il dirigente medico e sanitario è inquadrato a tempo indeterminato nei ruoli dell'azienda o dell'ente del Servizio sanitario nazionale che ha conferito l'incarico. Per i medici specializzandi tale inquadramento è subordinato al conseguimento del titolo di specialista».

Art. 9

9.1

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Al comma 2, sostituire le parole: «nel limite di spesa di 704.000 euro» con le seguenti: «nonché di farmaci generici da destinare alle Strutture del Servizio Sanitario Nazionale, nel limite di spesa di 100 milioni di euro.».

Conseguentemente sostituire il comma 3 del medesimo articolo 9 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 134,600 milioni per l'anno 2020, si provvede, quanto a 35,304 milioni, ai sensi dell'articolo 126 e quanto a 99,296 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.».

Art. 10

10.0.1

LOREFICE, FLORIDIA, PIRRO, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, SANTANGELO, MAIORINO, Marco PELLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure di sostegno alla natalità nelle aree isolate del Paese)

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e tenuto conto della necessità di proteggere la salute di genitori e neonati limitandone gli spostamenti, i punti nascita presenti nelle Isole minori e nei Comuni montani, mantengono la loro operatività fino al 90° giorno successivo la cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. Per lo stesso periodo di tempo di cui al periodo precedente, i punti nascita nelle Isole minori e nei Comuni montani che hanno cessato la propria attività nei 6 mesi precedenti la pubblicazione della presente legge di conversione, riprendono le proprie attività.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede nel limite di 10 milioni di euro per il 2020, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

Art. 11

11.1

BINETTI, DE POLI, SICLARI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità a favore di soggetti con patologia polmonare acclarata (BPCO) ed immunodepressi, anche al fine di prevenire il ricorso alla terapia intensiva, sono potenziate le attività di coordinamento scien-

tifico dell'ISS nei confronti dei centri antifumo presenti su tutto il territorio nazionale.

1-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari ad euro 400 milioni annui, si provvede ai sensi del comma 2-*bis*.».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ottanta"».

Art. 12

12.0.1

BOLDRINI, COLLINA, BINI, STEFANO, MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Misure per la salute mentale individuale e collettiva)

1. Le Aziende Sanitarie e gli altri Enti del Servizio sanitario nazionale per affrontare la tenuta della salute mentale individuale e collettiva per l'eccezionale situazione derivante dall'epidemia da SARS-COV-2 e per garantire alle professioni sanitarie, agli adolescenti, ai minori in situazioni di disagio, in stato di abbandono o vittima di maltrattamenti ed abusi minori, alle donne, alle coppie ed alle famiglie, le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, al fine di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati, organizzano l'attività degli psicologi in unica rete aziendale di tipo dipartimentale, anche ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006».

Art. 13

13.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la medesima durata, le assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario sono consentite, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, a tutti i cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro limite di legge.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: «e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione».

13.2

MALLEGNI, SICLARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e ai provvedimenti attuativi, l'esercente una professione sanitaria o il soggetto abilitato a norma dell'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, non è punibile per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente. Nei casi contemplati dal precedente periodo, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 590-*sexies*, secondo comma, del codice penale, la punibilità è sempre esclusa».

13.0.1

LOMUTI, FLORIDIA, PIRRO, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, SANTANGELO, MAIORINO, Marco PELLEGRINI, ROMANO, CRUCIOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in merito al personale esercente le professioni sanitarie)

1. Gli esercenti le professioni sanitarie possono avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento, in deroga ai limiti di reddito previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nei casi di procedimenti giudiziari proposti nei loro confronti per fatti avvenuti nell'esercizio della professione sanitaria durante il periodo di vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

2. Per i soli procedimenti giudiziari e stragiudiziali relativi ai fatti di cui al comma 1, le azioni di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2017, n. 24, in deroga alle condizioni ivi previste, possono essere esercitate solo in caso di dolo l'esercente la professione sanitaria. Non si applica l'ultimo periodo del comma 6 del medesimo articolo. 3. In deroga a quanto previsto all'articolo 103, comma 5, del presente decreto, i termini dei procedimenti disciplinari avverso gli esercenti le professioni sanitarie pendenti presso le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi per tutto il periodo di vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

4. Sono sospesi altresì per il medesimo periodo di cui al comma 3 tutti i procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, presso le commissioni di albo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.e presso la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Per il medesimo periodo, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti, incluso quello relativo all'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante il corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

Art. 14

14.1

PIRRO, FLORIDIA, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, SANTANGELO, MAIORINO, Marco PELLEGRINI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Ai dipendenti delle imprese di cui al comma 1 sono effettuati, nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, i tamponi per le analisi della positività al Covid-19 qualora siano stati a contatto stretto con persone cui sia stata accertata la positività al Covid-19. Per i medesimi dipendenti è assicurata, per tutta la durata dell'orario di lavoro, la dotazione di idonei dispositivi di protezione individuale, secondo le medesime modalità previste per il personale sanitario.

2-*bis*. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, coloro che lavorano nel SSN, impegnati nell'emergenza COVID-19, sono esentati, per tutta la durata dell'emergenza, dall'obbligo dell'autocertificazione per gli spostamenti, nonché dai controlli delle forze dell'ordine, previo rilascio di un permesso personalizzato da esporre sul proprio auto veicolo o da tenere con sé. Il Ministero della salute, entro sei giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, stabilisce con decreto, i criteri attuativi della presente disposizione.».

14.0.1 (già 14.2)

AIMI, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Modifiche all'articolo 650 del codice penale)

1. All'articolo 650 del codice penale:

a) le parole: "fino a tre mesi" sono sostituite da: "fino a sei mesi";

b) le parole: "fino a duecentosei euro" sono sostituite da: "fino a duemila euro".

Art. 15

15.1

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, SICLARI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le imprese produttrici di dispositivi medici, di protezione individuale e di prodotti per la sanificazione utilizzati per l'emergenza da COVID-19 che donano tali dispositivi agli enti, alle strutture, alle forze dell'ordine e ai corpi volontari impegnati a fronteggiare l'emergenza, sono esonerate dal versamento delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto relative ai beni e alle materie prime necessarie per la loro produzione.».

15.2

BINETTI, RIZZOTTI, DE POLI, SICLARI

Dopo l'ultimo comma, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Ai soggetti senza fissa dimora ogni giorno vengono distribuiti gratuitamente, attraverso la Caritas cittadina, Kit contenenti mascherine e gel disinfettanti; a coloro che ne fanno richiesta viene garantito almeno un pasto adeguato, nelle mense predisposte, nel rispetto delle indicazioni segnalate dall'ISS: distanza fisica, norme igieniche, ecc ... Le docce predisposte per loro restano aperte a loro disposizione, con un controllo regolare delle norme igieniche.

4-ter. Alle persone con età superiore a 75 anni, che presentano visibili forme di patologia respiratoria, è offerta la possibilità di fare il tampone a scopo preventivo.».

15.0.1

GIAMMANCO, PAPTAEU, SCHIFANI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Risorse finanziarie per l'acquisto di dispositivi medici)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità per destinare al versamento sul conto corrente bancario di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, per la durata dello stato di emergenza da COVID-19, dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, il 30 per cento del valore in euro dei premi per i quali non sono risultati vincitori prima della sospensione disposta con la determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 21 marzo 2020, associati ai giochi Superenalotto e del suo gioco complementare e opzionale SuperStar, nonché dell'estrazione speciale del SuperEnalotto denominata SiVinceTutto SuperEnalotto.».

15.0.2

STABILE, SICLARI

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14)

L'articolo 7 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Sorveglianza sanitaria)

1. A tutela dei pazienti e degli ambienti di lavoro gli operatori sanitari che siano stati a stretto contatto di pazienti COVID-19 positivi sono obbligati a rimanere a casa in isolamento fiduciario per 72 ore. Trascorso tale periodo, in caso di assenza di sintomi e tampone negativo, rientrano al lavoro; altrimenti continua l'isolamento fiduciario fino alla quattordicesima giornata"».

Art. 16

16.1

DELL'OLIO, FLORIDIA, PIRRO, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, SANTANGELO, MAIORINO, Marco PELLEGRINI, L'ABBATE

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le mascherine filtranti di cui al comma 2 non possono essere vendute nelle farmacie e para-farmacie.

2-ter. Le mascherine filtranti di cui al comma 2, se vendute in esercizi commerciali con scaffali, non possono essere messe nell'area dove si vendono prodotti sanitari e medicali, ma in aree dove sono posizionati i prodotti di tipologia "fai da te" e hobbistica o ferramenta.

2-quater. Le mascherine filtranti di cui al comma 2 devono riportare, chiaramente impresso o stampato sulla confezione, con caratteri leggibili e di grandi dimensioni, in modo da essere più visibili rispetto ad eventuali altre scritte ivi presenti, le seguenti diciture, anche non posizionate tutte insieme: "ATTENZIONE: NON SONO PRESIDIO SANITARI - NON SONO MASCHERINE CHIRURGICHE - NON BLOCCANO COMPLETAMENTE IL PASSAGGIO DEI VIRUS", declinate al singolare se trattasi di confezioni singole. Nel caso la mascherina venga venduta o distribuita sfusa, ovvero non sia confezionata singolarmente, tale messaggio deve essere impresso su un foglio di carta che deve essere consegnato - da parte del venditore - all'acquirente con ogni singola mascherina. Per le mascherine già presenti in commercio al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, il venditore dovrà provvedere autonomamente alla stampa e consegna di tale foglio.

2-quinquies. Il comma 2-quater si applica anche alle mascherine filtranti prodotte e offerte gratuitamente da chiunque.».

16.2

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni ai commi 1 e 2 del presente articolo e quelle dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, non si applicano al personale sanitario per il quale continuano ad applicarsi le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008,

n. 81, ivi comprese le norme sui dispositivi di protezione individuale (DPI), così come disciplinate dai Regolamenti e dalle Direttive europee.»;

b) dopo l'articolo sono inseriti i seguenti:

"Art. 16-bis.

(Responsabilità esercenti professioni sanitarie)

1. Per tutti gli eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie non rispondono civilmente, all'infuori dei casi in cui l'evento dannoso sia riconducibile:

a) a condotte intenzionalmente finalizzate alla lesione della persona;

b) a condotte caratterizzate da colpa grave consistente nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali predisposti per fronteggiare la situazione in essere.

2. Ai fini della valutazione della sussistenza della colpa grave di cui alla lettera *b)* vanno anche considerati la proporzione tra le risorse umane e materiali disponibili e il numero di pazienti su cui è necessario intervenire nonché il carattere eterogeneo della prestazione svolta in emergenza rispetto al livello di esperienza e di specializzazione del singolo operatore.

3. Fermo quanto previsto dall'art. 590-*sexies* del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, la punibilità penale è limitata ai soli casi di colpa grave. La colpa si considera grave unicamente laddove consista nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere, tenuto conto di quanto stabilito nell'ultimo capoverso del comma precedente.

Art. 16-ter.

(Sorveglianza sanitaria per operatori sanitari)

1. L'articolo 7 del decreto-legge 9 marzo 2000, n. 14 è sostituito con il seguente:

'A tutela dei pazienti e degli ambienti di lavoro gli operatori sanitari che siano stati a stretto contatto di pazienti COVID-19 positivi sono obbligati a rimanere a casa in isolamento fiduciario per 72 ore. Trascorso tale periodo, in caso di assenza di sintomi e tampone negativo, possono rientrare al lavoro;

altrimenti devono continuare l'isolamento fiduciario fino alla quattordicesima giornata.'».

16.3

STABILE, SICLARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni ai commi 1 e 2 del presente articolo e quelle dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, non si applicano al personale sanitario per il quale continuano a valere le previgenti disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese le norme sui dispositivi di protezione individuale (DPI), così come disciplinate dai regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia».

16.4

NUGNES

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Le regioni e le province autonome predispongono le misure atte ad assicurare un approvvigionamento idrico di emergenza, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per fornire acqua potabile nella quantità necessaria a rendere possibile l'adozione delle misure di prevenzione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, negli insediamenti urbani e rurali che siano privi di tale approvvigionamento, anche in caso di occupazione senza titolo, fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.».

16.5

GALLONE, TOFFANIN, SICLARI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. È disposta la completa e automatica defiscalizzazione dei premi aziendali per i lavoratori e le imprese che operano nel settore della gestione dei rifiuti».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

16.0.1

ZAFFINI, CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni per la tutela della salute e lo screening epidemiologico della popolazione e delle categorie di lavoratori più esposte al rischio di contagio)

1. In considerazione dell'acclarata esigenza, ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, di procedere al più ampio monitoraggio e *screening* epidemiologico della popolazione, a cominciare dalle categorie più esposte al rischio di contagio, quali operatori del Sistema sanitario nazionale, addetti alle attività commerciali e più in generale gli operatori e lavoratori esposti al pubblico, nonché addetti alla sicurezza e alla protezione civile, allo scopo di individuare e porre in isolamento i soggetti affetti da Covid-19, anche qualora esenti da sintomatologie, è autorizzata la spesa complessiva di euro 250 milioni, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 18, che è a tal fine incrementato pari importo.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono ripartite tra le regioni e assegnate per la realizzazione di interventi finalizzati all'acquisto ed alla somministrazione di *test* rapidi immunologici o sierologici, coerentemente a linee guida ministeriali emanate entro tre giorni dalla conversione del presente decreto dal Ministro della salute.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

16.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure urgenti a tutela della salute degli operatori ecologici)

1. Al fine di assicurare le condizioni igieniche essenziali per gli operatori ecologici e altri addetti raccoglitori e separatori di rifiuti nello svolgimento delle proprie mansioni, è assicurata la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali essenziali, quali mascherine per la protezione delle vie respiratorie e i guanti per la protezione da rischi chimici e biologici.».

16.0.3

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.

(Sorveglianza sanitaria per operatori sanitari)

L'articolo 7 del decreto-legge 9 marzo 2000, n. 14, è sostituito con il seguente:

"1. A tutela dei pazienti e degli ambienti di lavoro gli operatori sanitari che siano stati a stretto contatto di pazienti COVID-19 positivi sono obbligati a rimanere a casa in isolamento fiduciario per 72 ore. Trascorso tale periodo, in caso di assenza di sintomi e tampone negativo, possono rientrare al lavoro; altrimenti devono continuare l'isolamento fiduciario fino alla quattordicesima giornata."».

16.0.4

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti)

I farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 16 novembre 2001, n. 405, sono distribuiti agli assistiti dalle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale con le medesime modalità previste per l'erogazione dei farmaci in regime convenzionale e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal virus SARS-COV-2».

Art. 17

17.1

COLLINA

Modificare il comma 1 come segue: «1. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 e sue eventuali modifiche, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi medici, al fine di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili, è affidata ad AIFA la possibilità di accedere a tutti i dati delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano per pazienti con COVID-19 ed al Ministero della salute, Direzione Generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure, la possibilità di accedere a tutti i dati delle indagini cliniche su e con dispositivi medici per pazienti con COVID-19.».

Modificare il comma 2 come segue: «2. I protocolli di studio delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano per pazienti con COVID-19 sono preliminarmente valutati dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) dell'AIFA, che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile.».

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. I protocolli di studio delle indagini cliniche su e con dispositivi medici per pazienti con CO-

VID-19 sono preliminarmente valutati dalla Sezione per i dispositivi medici del Comitato tecnico sanitario istituito presso il Ministero della salute con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute", che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile.».

Modificare il comma 3 come segue: «3. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, quale Comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche di cui al comma 2 e delle indagini cliniche di cui al comma 2-bis per pazienti con COVID-19, esprime, anche sulla base delle valutazioni della CTS dell'AIFA e della Sezione per i dispositivi medici del Comitato tecnico sanitario istituito presso il Ministero della salute, il parere nazionale sull'intera documentazione delle sperimentazioni e indagini cliniche, inclusivo dell'approvazione dei modelli di consenso informato e di informativa ed assenso al trattamento dei dati personali. Il parere nazionale è pubblicato rispettivamente dall'AIFA o dal Ministero della salute mediante i loro siti istituzionali e trasmesso a tutti i centri partecipanti: i Comitati etici di questi ultimi si limitano a prenderne formalmente atto, in quanto sostitutivo a tutti gli effetti dei loro pareri.».

Modificare il comma 4 come segue: «4. Il Comitato etico di cui al comma 3 può acquisire anche direttamente dai promotori tutti i protocolli delle sperimentazioni cliniche e indagini cliniche di cui ai commi 2 e 2-bis per la cura dei pazienti con COVID-19, nonché eventuali loro emendamenti».

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti: «5-bis. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui al comma 1 ed al fine di semplificare e razionalizzare i tempi della valutazione e svolgimento degli studi clinici non interventistici, i protocolli degli stessi ed i pareri dei Comitati etici che li approvano sono trasmessi all'AIFA, che ne cura la pubblicazione mediante il proprio sito istituzionale e la trasmissione al Comitato etico di cui al comma 3.

5-ter. Anche nel periodo dello stato di emergenza di cui al comma 1 restano regolati dal decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, recante "Disciplina dell'uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica", gli usi terapeutici di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica (cosiddetti usi compassionevoli). I pareri dei Comitati etici che approvano i singoli usi nominali, trasmessi digitalmente all'AIFA ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, sono trasmessi a cura dell'AIFA al Comitato etico di cui al comma 3. L'AIFA ne cura la pubblicazione mediante il proprio sito istituzionale.

5-quater. Analogamente a quanto previsto al comma 1, è affidata all'AIFA la possibilità di accedere a tutti i dati degli studi clinici non interventistici e degli usi compassionevoli di cui ai commi 5-bis e 5-ter presso i promotori ed i centri sperimentali.».

17.2

RIZZOTTI, SICLARI

All'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e le richieste dei medici per gli usi compassionevoli»;*

b) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e limitatamente al periodo di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per semplificare e razionalizzare i tempi, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per gli usi compassionevoli. Ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e Bolzano relativamente al territorio di riferimento, attiva un unico Comitato etico per l'espressione del parere sulla valutazione degli usi compassionevoli e la trasmissione dello stesso al Comitato Etico di cui al comma 3, il quale comunica il parere alla CTS dell'AIFA, mentre quest'ultima ne cura la pubblicazione mediante il proprio sito istituzionale.».*

17.3

PIRRO, FLORIDIA, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, SANTANGELO, MAIORINO, Marco PELLEGRINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e limitatamente al periodo di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per semplificare e razionalizzare i tempi, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Marche, interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020. Alle stesse regioni vengono garantite:

a) le sperimentazioni cliniche sulla base di un unico Comitato etico regionale, appositamente individuato dalle Regioni di cui al presente comma, tra quelli esistenti sul territorio regionale. Sono altresì garantite le valutazioni delle sperimentazioni e la relativa trasmissione al Comitato Etico unico nazionale di cui al comma 3, il quale comunica il parere alla CTS dell'AIFA che ne cura la pubblicazione mediante il proprio sito istituzionale;

b) gli usi compassionevoli e gli studi osservazionali sono autorizzati dai Comitati etici territoriali, che continuano a svolgere i compiti loro demandati dalle norme vigenti trasmettendo i relativi pareri sugli stessi usi compassionevoli all'unico Comitato etico regionale di cui alla lettera a) del presente comma che, a sua volta, trasmette i pareri al Comitato Etico unico

nazionale di cui al comma 3, il quale comunica il parere alla CTS dell'AIFA che ne cura la pubblicazione mediante il proprio sito istituzionale.».

17.0.1

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Responsabilità degli esercenti delle professioni sanitarie, nonché di altri soggetti operanti durante l'emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di emergenza legato al contenimento dell'epidemia Covid-19, le attività esercitate e le prestazioni erogate, nell'ambito e ai fini del servizio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, per le rispettive competenze da Stato, regioni, istituti e agenzie pubblici, dalle aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, dalle aziende o strutture organizzative di supporto ad esse istituite da discipline regionali, dalle istituzioni sanitarie private, accreditate o comunque appositamente ammesse per fronteggiare l'emergenza, nonché dagli esercenti le professioni sanitarie, dai direttori, dai funzionari e dei consulenti che in essi e per essi operano, stabilmente o a qualunque titolo ammessi ad operare nell'emergenza, sono considerate rese nel legittimo adempimento di un dovere, e in condizioni di forza maggiore e di stato di necessità, anche ove rese con mezzi e secondo modalità non sempre conformi ai normali *standard* di sicurezza o alle ordinarie procedure sanitarie e amministrative, in quanto giustificate dalla necessità di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria e dell'attività amministrativa di supporto ad essa. Ciò è riferito sia alle specifiche prestazioni assistenziali dirette al Covid-19, che alla complessiva attività assistenziale e amministrativa che dall'emergenza Covid-19 abbia visto reso anomalo il proprio normale funzionamento.

2. Quanto previsto al comma 1 rileva:

a) ai fini della responsabilità penale, ivi compresa quella degli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24, per cui la punibilità è limitata ai soli casi di in cui dovesse essere accertata:

- la condotta volontariamente finalizzate alla lesione;

- la macroscopica, intenzionale ed ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione manageriale, sanitaria, amministrativa e tecnica;

b) ai fini della responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale, comprese le previsioni di cui all'articolo 1218 c.c. e di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24, per le quali gli estremi di anti giuridicità delle condotte sia delle persone giuridiche, che dei direttori, dei funzionari, dei consulenti e degli esercenti le professioni sanitarie sono esclusi, tranne che nelle ipotesi di danno riconducibile a:

- condotta volontariamente finalizzata a provocare un danno, contrattuale od extracontrattuale;

- condotta caratterizzata dalla macroscopica, intenzionale ed ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione manageriale, amministrativa, sanitaria e tecnica;

c) ai fini della responsabilità contabile, per la quale gli estremi di anti giuridicità delle condotte di direttori, funzionari, consulenti ed esercenti le professioni sanitarie, sono esclusi tranne che nelle ipotesi di danno erariale dovuto a:

a) condotta volontariamente finalizzate a provocare il danno;

b) condotte caratterizzate dalla macroscopica, intenzionale e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione manageriale, amministrativa, sanitaria e tecnica.».

17.0.2

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure urgenti in favore delle strutture sanitarie, per personale medico e infermieristico)

1. L'articolo 23 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, è sostituito con il seguente:

"Art. 23.

(Misure urgenti in favore delle strutture sanitarie, per personale medico e infermieristico)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale delle Regioni interessate, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, possono procedere ad assunzioni straordinarie di personale medico, infermieristico e sanitario, anche in deroga ai tetti di spesa e ai limiti imposti dalla normativa vigente.

2. Al fine di permettere alle strutture sanitarie di cui al comma 1, di dotarsi di nuovi strumenti, attrezzature e strutture idonee a garantire le cure e l'assistenza dei soggetti contagiati e di continuare la normale attività di cura e assistenza della restante popolazione, è autorizzata in favore delle medesime Regioni la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché i Presidenti delle regioni competenti, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione delle risorse finanziarie.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa indicati dal presente comma."».

17.0.3

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Prestazioni di integrazione salariale in favore delle imprese turistico-ricettive)

L'accesso alle prestazioni di integrazione salariale con cause "Covid-19" è riconosciuto anche in relazione ai dipendenti assunti dopo il 23 febbraio 2020 dalle imprese turistico-ricettive e dalle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese del 2019.».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.950 milioni».

17.0.4

NUGNES, FATTORI, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Diritto all'iscrizione anagrafica e all'accesso all'acqua)

1 .L'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è abrogato.

2. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il primo comma aggiungere il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma precedente non si applica agli allacci del servizio idrico e igienico sanitario negli insediamenti informali o comunque ai fabbricati adibiti ad abitazione principale."».

Art. 18

18.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le misure di cui al presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti. Al tal fine, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo di revisione degli accordi finanziari annuali intercorrenti tra Stato e le regioni a statuto speciale e le province autonome.».

18.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Deroga alle norme in materia di appalti pubblici per l'espletamento delle funzioni di cremazione nei comuni in emergenza Covid-19 e limitrofi)

1. Per fronteggiare la straordinaria situazione legata ai decessi durante l'epidemia di Covid-19 e per consentire lo svolgimento delle operazioni di cremazione dei defunti, a garanzia del massimo rispetto della dignità di ogni persona, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e limitatamente al periodo dello stato di emergenza, è consentito, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alla normativa applicabile in materia di contratti pubblici, l'affidamento diretto per lo svolgimento delle funzioni dei servizi crematori presso i forni crematori dei comuni già autorizzati, dall'autorità competente, alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le previsioni al comma 1 si applicano anche per il trasporto dei feretri ai comuni diversi da quelli nel quale è stato registrato il decesso.».

18.0.2

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA, FARAONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Fondo per le vittime del dovere)

1. Al fine di sostenere i familiari dei medici, degli infermieri, degli operatori sanitari e sociosanitari, degli appartenenti alle forze di polizia e delle forze armate e comunque di tutti i prestatori di servizi pubblici deceduti nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covi-19 nello svolgimento dell'azione di contrasto e di contenimento della diffusione dell'epidemia, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo dalla dotazione iniziale di cento milioni di euro.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato ad adottare uno o più decreti per l'attuazione delle procedure di inoltro delle domande la ripartizione e le modalità di erogazione del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.3

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata sui respiratori)

1. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30) è aggiunto il seguente: "30-bis) ventilatori polmonari".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.».

18.0.4

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(IVA agevolata in favore del personale sanitario)

Per l'anno 2020, eventualmente prorogabile in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, al personale sanitario impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, titolare di posizione fiscale, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui, all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta l'aliquota agevolata pari al 4 per cento, per

l'acquisto di beni strumentali effettuati nell'anno in corso e fino alla data di scadenza indicata dal medesimo comma.».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nel limite massimo di 100 milioni di euro, per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

18.0.5

VALENTE, RIZZOTTI, LEONE, ANGRISANI, CASOLATI, CONZATTI, DE LUCIA, FANTETTI, GINETTI, LAFORGIA, MAIORINO, MATRISCIANO, PAPTHEU, Pietro PISANI, RAMPI, RAUTI, RUFA, UNTERBERGER, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.18-bis.

(Fondo a sostegno delle donne vittime di violenza)

1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e del rallentamento dei servizi ad essa collegate, per l'anno 2020 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro al fine di garantire i percorsi di sostegno in favore delle donne vittime di violenza.

2. La richiesta di accesso al fondo, da presentare con procedura telematica all'INPS, dovrà essere corredata dalla certificazione del percorso in atto e può essere presentata più volte, fino ad un massimo di 10.000 euro.

3. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.6

VALENTE, RIZZOTTI, LEONE, ANGRISANI, CASOLATI, CONZATTI, DE LUCIA, FANTETTI, GINETTI, LAFORGIA, MAIORINO, MATRISCIANO, PAPATHEU, Pietro PISANI, RAMPI, RAUTI, RUFA, UNTERBERGER, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Finanziamento case rifugio)

1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alle norme di contenimento ad essa collegata, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 4 milioni di euro in favore delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale al fine di sostenere l'emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un'adeguata protezione alle vittime.

2 Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 19

19.1

PARENTE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA, FARAONE

L'articolo, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - (*Ammortizzatore sociale unico*) - 1. Indipendentemente dal proprio inquadramento contributivo e dall'organico, i datori di lavoro ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione di trattamento speciale unico per emergenza Covid-19, per periodi decorrenti dal 12 marzo 2020 e comunque entro il 31 agosto 2020, a favore dei propri dipendenti già occupati alla data del 23 febbraio 2020.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di nove settimane per ciascuna unità produttiva ed è escluso dalle dispo-

sizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, salvo quanto espressamente richiamato dal presente articolo.

3. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, 3, 6, e 7, commi da 1 a 3, comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Il trattamento di cui al comma 1, potrà essere altresì concesso, a semplice richiesta del datore di lavoro, con la modalità del pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. I lavoratori assunti dal 13 marzo 2020 possono beneficiare del trattamento di cui al comma 1 purché già in forza presso altro datore di lavoro alla data del 12 marzo 2020 se assunti in continuità per effetto dell'applicazione di clausole sociali.

6. Il trattamento di cui al comma 1 è autorizzato dalla sede INPS territorialmente competente sulla base della domanda che è presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello d'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

7. I datori di lavoro che alla data del 12 marzo 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, purché per un periodo consecutivo di nove settimane, alle condizioni previste ai commi da 2, 3, 4 e 6 del presente articolo.

8. Ai fini di quanto previsto al comma 7, il datore di lavoro dovrà comunicare al competente ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà, in modalità telematica.

9. Il trattamento di cui al comma 1, con le modalità di cui al comma 7, sospende i programmi relativi al trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà.

10. Esaurita la sospensione di cui al comma 10 i programmi relativi al trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà riprenderanno per la durata del periodo residuo.

11. Le domande presentate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove non ancora autorizzate, sono assolte secondo le disposizioni del presente articolo.

12. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

13. Gli articoli 13, 14, 15 e 17 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, nonché gli articoli 20, 21 e 22 del presente decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono abrogati.

14. Alla copertura degli oneri previsti dal presente, quantificati in 5.103,6 milioni di euro per il 2020, articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.».

19.2

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, BUCCARELLA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art.19. - (*Disposizioni in materia di trattamento speciale unico per il sostegno al reddito in costanza di lavoro per emergenza Covid-19*) - 1. Indipendentemente dal proprio inquadramento contributivo e dall'organico, i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione di trattamento speciale unico per emergenza Covid-19, per periodi decorrenti dal 12 Marzo 2020 e comunque entro il 31 agosto 2020, a favore dei propri dipendenti già occupati alla data del 23 febbraio 2020.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di nove settimane per ciascuna unità produttiva ed è escluso dalle disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 2015, salvo quanto espressamente richiamato dal presente articolo,

3. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, 3, 6, e 7, commi da 1 a 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

4. Il trattamento di cui al comma 1, potrà essere altresì concesso, a semplice richiesta del datore di lavoro, con la modalità del pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

5. I lavoratori assunti dal 13 Marzo 2020 possono beneficiare del trattamento di cui al comma 1 purché già in forza presso altro datore di lavoro alla data del 12 Marzo 2020 se assunti in continuità per effetto dell'applicazione di clausole sociali.

6. Il trattamento di cui al comma 1 è autorizzato dalla sede INPS territorialmente competente sulla base della domanda che è presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello d'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

7. I datori di lavoro che alla data del 12 Marzo 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, purché per un periodo consecutivo di nove settimane, alle condizioni previste ai commi da 2, 3, 4 e 6 del presente articolo,

8. Ai fini di quanto previsto al comma 7, il datore di lavoro dovrà comunicare al competente ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà, in modalità telematica.

9. Il trattamento di cui al comma 1, con le modalità di cui al comma 7, sospende i programmi relativi al trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà.

10. Esaurita la sospensione di cui al comma 10 i programmi relativi al trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà riprenderanno per la durata del periodo residuo.

11. Le domande presentate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove non ancora autorizzate, sono assolte secondo le disposizioni del presente articolo.

12. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

13. Al trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006.

14. Gli articoli 13, 14, 15 e 17 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono abrogati».

19.3

NUGNES

L'articolo 19 viene sostituito dal seguente:

«Art. 19. - (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario) - 1. Indipendentemente dal proprio inquadramento contributivo e dall'organico, i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riconducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione di trattamento speciale unico per emergenza Covid-19, per periodi decorrenti dal 12 Marzo 2020 e comunque entro il 31 agosto 2020, a favore dei propri dipendenti già occupati alla data del 23 febbraio 2020.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di nove settimane per ciascuna unità produttiva ed è escluso dalle disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 2015, salvo quanto espressamente richiamato dal presente articolo.

3. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, 3, 6, e 7, commi da 1 a 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

4. Il trattamento di cui al comma 1, potrà essere altresì concesso, a semplice richiesta del datore di lavoro, con la modalità del pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

5. I lavoratori assunti dal 13 Marzo 2020 possono beneficiare del trattamento di cui al comma 1 purché già in forza presso altro datore di lavoro alla data del 12 Marzo 2020 se assunti in continuità per effetto dell'applicazione di clausole sociali.

6. Il trattamento di cui al comma 1 è autorizzato dalla sede INPS territorialmente competente sulla base della domanda che è presentata entro la

fine del quarto mese successivo a quello d'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

7. I datori di lavoro che alla data del 12 Marzo 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, purché per un periodo consecutivo di nove settimane, alle condizioni previste ai commi da 2, 3, 4 e 6 del presente articolo.

8. Ai fini di quanto previsto al comma 7, il datore di lavoro dovrà comunicare al competente ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà, in modalità telematica.

9. Il trattamento di cui al comma 1, con le modalità di cui al comma 7, sospende i programmi relativi al trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà.

10. Esaurita la sospensione di cui al comma 10 i programmi relativi al trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà riprenderanno per la durata del periodo residuo.

11. Le domande presentate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove non ancora autorizzate, sono assolte secondo le disposizioni del presente articolo.

12. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

13. Al trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006.

14. Gli articoli 13, 14, 15 e 17 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono abrogati».

19.4

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole da: «per periodi decorrenti» fino alla fine del comma con le seguenti: «per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020».

Al comma 5, sostituire le parole: «limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020» con le seguenti: «per la durata e limitatamente al periodo indicati al comma 1».

19.5

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA,

ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020» con le seguenti: «per una durata massima di quindici settimane e comunque sino alla conclusione del periodo emergenziale».

19.6

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1, sostituire le parole: «nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020», con le seguenti: «sei mesi».

Conseguentemente, agli articoli 20, 21 e 22, sostituire le parole: «nove settimane», con le seguenti: «sei mesi».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

19.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

19.8

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «per l'assegno ordinario» sino a: «della comunicazione preventiva.», con le seguenti: «nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto».

19.9

TOFFANIN, GALLONE, FLORIS, SICLARI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «fermo restando», fino alla fine del periodo.

19.10

NANNICINI, LAUS, MANCA, STEFANO, FERRARI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva» con le seguenti: «fatto salvo unicamente quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 14»;*

b) *al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Il trattamento di cui al comma 1 è concesso, su istanza del datore di lavoro, con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.»;

c) *dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Le autorizzazioni rilasciate da parte dell'Inps a seguito delle domande di concessione dei trattamenti di cui al comma 1 sono da considerarsi altresì come provvedimenti di autorizzazione al conguaglio dei contributi previdenziali dovuti da parte del datore di lavoro richiedente».

19.11

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 le parole:* «l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello» *sono soppresse, conseguentemente le parole:* «della comunicazione preventiva» *sono sostituite dalle seguenti:* «la comunicazione preventiva, anche in via telematica»;

b) *al comma 5, secondo periodo, le parole:* «Il predetto trattamento» *sono sostituite dalle seguenti:* «L'assegno ordinario di cui al presente articolo».

19.12

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPANICOLAOU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 2, al primo periodo le parole: «a quello della comunicazione preventiva» *sono sostituite dalle seguenti:* «a quello di invio della informativa avente il contenuto di cui all'articolo 14, comma 4, del medesimo decreto legislativo.».

19.13

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 3, dopo le parole: «ai sensi del comma 1» inserire le seguenti: «non necessitano della preventiva fruizione delle ferie residue.».

19.14

LONARDO, SICLARI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica le disposizioni previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si applicano nei confronti dei datori di lavoro che hanno la sede dell'unità produttiva e che svolgono la propria attività in tutti i Comuni del territorio italiano.».

19.15

FARAONE, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1, alle fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, è riconosciuta la facoltà di integrare, con oneri a proprio carico, il trattamento di cui al comma 1 sino a raggiungere il 90 per cento della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate».

19.16

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 5, sostituire le parole: «il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso» con le seguenti: «Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro nonché le altre prestazioni erogate dai Fondi possono essere concessi».

Conseguentemente, dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Al fine di tutelare l'occupazione, promuovere la ripresa produttiva del Paese per il periodo di vigenza dello stato di emergenza da COVID-19 e comunque sino al 31 dicembre 2020, in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, è sospesa l'efficacia delle seguenti disposizioni:

a) articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine al contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;

b) articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;

c) articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine in caso di rinnovo e proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;

d) articolo 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;

e) articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, con riferimen-

to alle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in caso di somministrazione di lavoro.

2. L'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con riferimento all'incremento del contributo addizionale, pari a 0,5 punti percentuali, in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato anche a scopo di somministrazione sia per il settore pubblico sia per il settore privato non trova applicazione fino al 31 dicembre 2020.».

19.17

RICHETTI

All'articolo 19, dopo il comma 5, inserire il seguente comma:

«5-bis. Al fine di consentire un tempestivo pagamento di quanto previsto dal comma 1, l'INPS stipula con gli istituti bancari convenzioni per l'anticipazione alle imprese, su delega dei lavoratori e con obbligo di immediato pagamento agli interessati, delle somme dovute, con contestuale delega dai medesimi dipendenti all'INPS a versare l'importo corrispondente all'istituto bancario che ha effettuato l'anticipazione.».

19.18

CALANDRINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai tirocinanti impegnati presso Enti locali e Ministeri.».

19.19

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

All'articolo 19, comma 6, le parole: «nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.580».

19.20

PARAGONE

Al comma 6, sostituire le parole: «nel limite di 80 milioni di euro» con le seguenti: «nel limite di 500 milioni di euro».

19.21

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 secondo la disciplina dettata dal presente articolo a valere sulle risorse di cui al comma 9 e nel limite delle somme assegnate per tale scopo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso con riferimento a tutti i datori di lavoro aderenti ai fondi medesimi alla data del 23 febbraio 2020.».

19.22

DE BERTOLDI

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 secondo la disciplina dettata dal presente articolo a valere sulle risorse di cui al comma 9 e nel limite delle somme assegnate per tale scopo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso con riferimento a tutti i datori di lavoro aderenti ai fondi medesimi alla data del 23 febbraio 2020.».

19.23

CONZATTI, DE BERTOLDI, TESTOR, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA, FARAONE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 secondo la disciplina dettata dal presente articolo a valere sulle risorse di cui al comma 9 e nel limite delle somme assegnate per tale scopo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

19.24

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

All'articolo 19, comma 8, sostituire le parole: «I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020» *con le seguenti:* «I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 salvo nei casi di cambi di appalto».

19.25

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 22:

Al comma 1 dopo le parole: «compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti», aggiungere le parole: «nonché quelli dei settori afferenti all'agricoltura che svolgono attività in nome e per conto di enti pubblici, che applicano contratti di lavoro di natura privatistica.».

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.».

19.26

FATTORI, NUGNES, DE FALCO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Alla copertura degli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 4.»

19.1000

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 19 [ex art. 13 DL 9/2020]:*

1) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'informazione, la consultazione e l'esame congiunto non si applicano ai datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.»;*

2) *al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono destinatari delle norme di cui al presente articolo anche i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.»;*

3) *al comma 10, sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «ai commi da 1 a 9»;*

4) *dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:*

«10-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità pro-

duttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di concessione del, trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi».

10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma 10-bis, sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento al trattamento ordinario di integrazione salariale e di 4,4 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento alla prestazione di assegno ordinario. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;

b) *all'articolo 20* [ex art. 14 DL 9/2020]:

1) *al comma 1, le parole*: «alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6», *sono sostituite dalle seguenti*: «alla data del 23 febbraio 2020»;

2) *il comma 6 è soppresso*;

3) *al comma 7, sostituire le parole* «dal presente articolo» *con le seguenti*: «ai commi da 1 a 5»;

4) *dopo il comma 7 aggiungere i seguenti*:

«7-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19, per un periodo aggiuntivo non, superiore a tre mesi, nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da 1 a 4. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.».

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) *all'articolo 21:*

1) *al comma 1 le parole «alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6'» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 23 febbraio 2020»;*

d) *all'articolo 22 [ex artt. 15 e 17 DL 9/2020]:*

1) *al comma 1, aggiungere, in fine; le seguenti parole: «né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.»;*

2) *al comma 3, primo periodo, dopo la parola «data» aggiungere le seguenti: «o assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020». Al medesimo comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nei decreti di cui al secondo periodo, una quota delle risorse è riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo ai sensi del comma 4»;*

3) *al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i datori di lavoro con unità produttive site in più Regioni o Province autonome sul territorio nazionale il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al comma 1 e di cui agli ultimi due periodi del presente comma. Nei decreti di riparto di cui al comma 3 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero»;*

4) *dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Le domande presentate ai sensi del comma 4 sono esenti dall'imposta di bollo.»;

5) *abrogare il comma 7;*

6) *al comma 8, sostituire le parole «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi da 1 a 6»;*

7) *dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:*

«8-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020, in base alla procedura di cui al presente articolo».

8-ter. Il trattamento di cui al comma 8-bis è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18,

comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma *8-bis*, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, possono riconoscere, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione. Al trattamento di cui al presente comma si applica la procedura di cui al presente articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti dà parte delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa, per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un ammontare pari a B 5 milioni di euro per fa regione: Lombardia, a 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna.

8-quinquies. Agli oneri di cui al comma *8-quater* si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni non utilizzate, ai sensi dell'articolo 44, comma *6-bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo».

e) *all'articolo 26*:

1) *al comma 1, dopo le parole* «all'articolo 1, comma 2, lettere *h*) e *i*) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6» *sono aggiunte le seguenti* «e di cui all'articolo articolo 1, comma 2, lettere *d*) ed *e*) del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»;

2) *al comma 2, sostituire le parole* «di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali» *con le seguenti*: «di ordinaria certificazione del medico di medicina generale o altra forma equivalente» e le parole «dalle competenti autorità sanitarie» con le seguenti: «dal medico di medicina generale»;

3) *al comma 3 dopo le parole* «all'articolo 1, comma 2, lettere *h*) e *i*) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6» *sono aggiunte le seguenti*: «e di cui all'articolo articolo 1, comma 2, lettere *d*) ed *e*) del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»;

f) *all'articolo 37 [ex articolo. 5 DL 9/2020]*:

1) *sostituire la rubrica con la seguente*: «Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria anche a favore dei lavoratori domestici»;

2) *al comma 2, dopo la parola* «prescrizione» *inserire le seguenti* «delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria»;

g) dopo l'articolo 44, inserire il seguente [ex art. 16 DL 9/2020]:

«Art. 44-bis.

(Indennità lavoratori autonomi nei comuni di cui all'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020)

1. In favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva, lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data è riconosciuta un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il trattamento di cui al presente comma è erogato secondo la procedura di cui il comma 2 dell'articolo 27.

2. In favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data è riconosciuta un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il trattamento di cui al presente comma è erogato secondo la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 28.

3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività ai Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

h) *all'articolo 46, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo»;*

i) *dopo l'articolo 49, inserire il seguente:*

«Art. 49-bis. [ex art. 25 DL 9/2020]

(Fondo garanzia PMI)

1. Per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data del 2 marzo 2020, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500,000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

2. L'intervento di cui al comma 1 può essere esteso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle di cui al comma 1, in considerazione dell'impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.

3. Per le finalità di cui al presente articolo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 50 milioni di euro per il 2020.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.»;

l) *all'articolo 54 apportare le seguenti modificazioni [ex art. 26 DL 9/2020]:*

1) *al comma 1, lettera a), le parole «in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor*

lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre»;

2) *al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

«b) per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro. La sospensione può essere concessa anche ai mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate;»;

3) *al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«c) la sospensione può essere concessa anche ai mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»;

4) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito."»;

5) *al comma 3, ultimo periodo, la parola «e» è soppressa;*

m) *dopo l'articolo 54, inserire il seguente [ex art. 27 DL 9/2020]:*

«Art. 54-bis.

(Fondo Simesti)

1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 350 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.»;

n) *sostituire l'articolo 61, con il seguente [ex art. 8 DL 9/2020]:*

«Art. 61. - *(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria) - 1. Per i soggetti di cui al comma 2, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:*

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai seguenti soggetti:

a) imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*;

b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche; sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e *pub*;

g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

m) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e *ski-lift*;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r-bis) agli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali, dagli stessi direttamente gestite;

s) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator* che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo i, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2020.

4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entrò il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.

5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I Versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione-fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

o) dopo l'articolo 61, inserire il seguente [ex art. 1 DL 9/2020]:

«Art. 61-bis.

(Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020)

1. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, l'articolo 16-bis, comma 5, è sostituito dal seguente:

"5. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020, ad accezione di quella di cui al comma 2, lettera c) che acquista efficacia dall'anno 2021".

2. Per l'anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 5 maggio.»;

p) all'articolo 62, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente [ex art. 1 DL 9/2020]: «Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.»;

q) all'articolo 68, dopo il comma 2, inserire i seguenti [ex art. 2 DL 9/2020]:

«2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalla persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.»;

r) dopo l'articolo 71, inserire i seguenti:

«Art. 71-bis.

(Donazione anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale)

1. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

"d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, nonché dei *personal computer*, *tablet*, *e-reader* e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;"

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere, b) e c) di cui al comma 3."»;

s) dopo l'articolo 72, inserire i seguenti:

«Art. 72-bis. [ex art. 4 DL 9/2020].

(Sospensione dei pagamenti delle utenze)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi, inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione, dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, perì comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.

2. Entro 120 giorni decorrenti dalla data del 2 marzo 2020 l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21, febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

Art. 72-ter. [già Articolo. 6 DL 9/2020]

(Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati)

1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, (Invitalia) a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro ses-

santa giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data di entrata, in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri in termini di fabbisogno derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-*bis*.»;

t) *dopo l'articolo 73, inserire il seguente:*

«Art. 73-*bis* [ex art. 21 DL 9/2020]

(Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, comprese le attività formative e addestrative, le misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale sono definite dai competenti servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato dell'articolo 6, primo comma, lettera z) e dell'articolo 14, terzo comma, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dell'articolo 181 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale dipende.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono applicate altresì al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.»;

u) *all'articolo 74:*

1) *prima del comma 1, inserire i seguenti:*

«01. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.111.000 per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri di cui ai successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo, il contingente di personale delle Forze Armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è integrato di 253 unità per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego. Al personale di cui al secondo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3

del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;

02. Ai medesimi fini e per la stessa durata indicati al comma 01, è autorizzata la spesa complessiva di euro 432.000 per l'anno 2020, per il pagamento delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.»;

2) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ai medesimi fini di cui al comma 01, in conseguenza dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, per un periodo di ulteriori novanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine previsto dal comma 01, è autorizzata la spesa complessiva di euro 59.938.776 per l'anno 2020, di cui euro 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.»;

3) *al comma 4, sostituire le parole da «per il periodo di ulteriori» sino a «di cui euro 3.049.500» con le seguenti:* «a decorrere dal 2 marzo 2020 e sino al 2 luglio 2020, la spesa complessiva di euro 6.769.342 di cui euro 3.182.500»;

4) *al comma 8, sostituite le parole «105.368.367» con le seguenti:* «110.044.367» *e sostituire le parole:* «si provvede, quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126» *con le seguenti:* «si provvede, quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126, comma 1, quanto a euro 4.676,000 ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.»;

v) EMENDAMENTO NUOVO PA

All'articolo 74 dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 6, allo scopo di procedere alla immediata assunzione di dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, l'esame conclusivo della fase di formazione generale del VII corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, indetto con decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione n. 181/2018, è svolto entro il 30 maggio 2020, anche in deroga agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004 e con modalità a distanza definite con decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Per le finalità di cui al presente comma, tutti gli allievi sono assegnati alle amministrazioni di destinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito definita a seguito del citato esame conclusivo. Le amministrazioni di cui al presente comma assumono il predetto personale, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e della dotazione organica, in deroga alle procedure di autorizzazione previste dall'ordinamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56.»;

z) dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

«Art. 74-bis. [già art. 24 del DL9/2020]

(Disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso)

1. Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al presente decreto ed in atto, anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è incrementata nella misura di un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia.

2. Al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "per un massimo di due volte" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

3. Il trattamento economico fondamentale del personale posto in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, rimane comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza del medesimo personale in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, anche delle forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 290,000 per l'anno 2020 e pari a euro 3 86.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.»;

aa) all'articolo 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole «diversa da quella penale» sono sostituite dalle seguenti: «che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere»;

2) dopo le parole «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159», sono inserite le seguenti: «nonché del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio n. 2012, n. 56»;

3) dopo le parole «(software as a service)» inserire le seguenti: «e, in tal caso, con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale»;

b) al comma 2, dopo le parole: «sono indette le procedure negoziali» inserire le seguenti: «, unitamente ad una dichiarazione con la quale si attesta che gli acquisti sono destinati alle finalità di cui al comma 1»;

c) *dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. I contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di connettività hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi, prevedono di diritto la facoltà di recesso unilaterale dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione e garantiscono in ogni caso il rispetto dei principi di interoperabilità, di portabilità dei dati personali e dei contenuti comunque realizzati o trattati attraverso le soluzioni acquisite ai sensi del comma 1, senza ulteriori oneri per il committente. La facoltà di recesso unilaterale, di cui al periodo precedente, è attribuita senza corrispettivo e senza oneri di alcun genere a carico dell'amministrazione»;

bb) *all'articolo 78: [ex art. 33 DL 9/2020]:*

1) *al comma 4, sostituire le parole «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi 2 e 3»;*

2) *dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020.

4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.

4-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui di cui al comma 4-bis.

4-quinquies. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

4-sexies. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 4-quinquies, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma

4-quinquies. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

4-septies. Agli oneri derivanti dal comma *4-ter*, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma *6-bis*.»;

cc) *all'articolo 82, comma 1, prima delle parole:* «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto», *sono inserite le seguenti:* «Fermi restando gli obblighi derivanti dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e le relative prerogative conferite da esso al Governo, nonché quanto disposto dall'articolo *4-bis*, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.»;

dd) *all'articolo 83:*

1) *al comma 3, lettera a), sostituire le parole:* «, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio» con le parole: «ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona» e, dopo le parole «di matrimonio o di affinità», aggiungere le seguenti: «nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali»;

2) *al comma 3, lettera b), dopo le parole* «all'articolo 304 del codice di procedura penale,» aggiungere le seguenti: «procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale.»;

3) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«*3-bis.* La richiesta che si proceda da parte di detenuti, imputati o proposti a norma del comma 3, lettera *b*), alinea, per i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, può essere avanzata solo a mezzo del difensore che li rappresenta dinanzi alla Corte.»;

4) *al comma 7, lettera f), sostituire le parole* «e dalle parti» *con le seguenti* «, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione.»;

5) dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione, sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di Cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

6) dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti e al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità di collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelative diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483; comma 1, del codice di procedura penale.

12-ter. Sino al 30 giugno 2020 i ricorsi penali presso la Corte di cassazione, per le quali è prevista la trattazione nelle forme di cui agli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale, passano in decisione senza discussione orale sulla base degli atti depositati e delle conclusioni scritte del Procuratore generale, salvo che il ricorrente faccia richiesta di discussione orale. Alla deliberazione può procedersi con le modalità di cui al comma 12-quater; non si applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di cui al primo periodo è formulata per iscritto dal Procuratore generale ricorrente o dal difensore del ricorrente abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di dieci giorni liberi prima dell'udienza e presentata; anche a mezzo di posta elettronica certificata, alla competente cancelleria. L'udienza può essere rinviata a una data successiva non oltre il trentesimo giorno. Se la richiesta è formulata dal difensore dell'imputato, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato.

12-quater. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria.»;

7) *al comma 20, sostituire le parole* «Per il periodo di cui al comma 1» *con le seguenti:* «Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020» e sopprimere le parole «siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando»;

ee) all'articolo 85:

1) *al comma 3, sostituire 1 lettera e) con la seguente:*

«e) la previsione dello svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle adunanze e delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentanti delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza ovvero alla camera di consiglio, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di udienza, di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti, le deliberazioni e gli altri atti del processo e del procedimento di controllo possono essere adottati mediante documenti

informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti;»;

2) *al comma 5, sostituire i primi tre periodi con i seguenti:* «Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, tutte le controversie pensionistiche fissate per fa trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, salvo espressa richiesta di una delle parti di discussione orale, da notificare, a cura del richiedente, a tutte le parti costituite e da depositare almeno, dieci giorni prima della data di udienza. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti sino a cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice pronuncia immediatamente sentenza, dando tempestiva notizia del relativo dispositivo alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata.» e aggiungere, in fine, i seguenti «Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti e gli altri atti del processo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti.»;

3) *al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* «In relazione alle medesime esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle Sezioni riunite in sede di controllo, fino al 30 giugno 2020, è composto dal presidente di sezione preposto al coordinamento e da dieci magistrati, individuati, in relazione alle materie, con specifici provvedimenti del presidente della Corte dei conti, è delibera con almeno nove magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica.»;

4) *dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, cori modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, a far delta dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020 i decreti del presidente della Corte dei conti, con cui sono stabilite le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, acquistano efficacia dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell'Allegato 1 - articolo 6 del decreto legislativo 26 agosto 2016, 11. 174.

ff) *all'articolo 87 [ex art. 19 DL 9/2020]:*

1) *al comma 1, prima delle parole «Fino alla cessazione», inserire il seguente periodo: «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001; n. 165, dovuta 1;11 COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.»;*

2) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole «di cui al comma 1, lett. b),» inserire le seguenti: «e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1651 imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio. 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,»;*

3) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, primo periodo, dopo le parole »di qualunque durata,« sono aggiunte le seguenti: »ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),». Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6.-bis.»;

4) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis: Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19; anche in deroga a. quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019; ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o al diverso profilo posseduto. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.»;

5) *il comma 8, è sostituito dal seguente:*

«8. Per il personale delle Forze di polizia delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1, primo periodo, possono provvedere i competenti servizi sanitari.»;

gg) dopo l'articolo 87, inserire il seguente [ex art. 18 DI 9/2020]:

«Art. 87-bis.

(Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico)

1. Allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, quale ulteriore misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e *tablet* possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore Iniziale delle convenzioni, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi entro quindici giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante.

2. Nel caso di recesso dell'aggiudicatario ai sensi del comma 1 o nel caso in cui l'incremento dei quantitativi di cui al comma 1 non sia sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Consip S.p.A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, è autorizzata sino al 30 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno presentato un'offerta valida nella procedura indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente Convenzione per la fornitura di *personal computer* portatili e *tablet*, alle stesse condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente;

b) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro e di accordi-quadro aventi ad oggetto beni e servizi informatici, selezionando almeno tre operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra gli operatori economici ammessi nella pertinente categoria del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2 le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la raccolta delle relative informazioni può avvenire con modalità completamente automatizzate.

4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché gli organismi di diritto pub-

blico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera, *d*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa attestazione della necessità ed urgenza di acquisire le relative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile di cui al comma 1 per il proprio personale.

5. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole «per la sperimentazione» sono soppresse»;

hh) *Sostituire l'articolo 88, con il seguente:*

«Art. 88. - (*Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura*) - 1. A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *d*) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dalla diversa data di cui al secondo periodo del comma 3, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento, verificata la impossibilità sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente, l'inutilizzabilità del titolo di accesso oggetto dell'istanza di rimborso, provvede alla emissione di un *voucher* di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione».

3. Le disposizioni di cui ai commi, 1 e 2 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. In tali ultimi casi, il termine utile alla presentazione dell'istanza di cui al primo periodo del comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti successivamente adottati.»;

ii) *Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis. [ex art.28 DL 9/20 con modifiche]

(Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti

di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno, ai contratti di pacchetto turistico stipulati:

a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020; n. 13, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020; n. 13, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano, al vettore o alla struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti turistici il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico e, nell'ipotesi di cui alla lettera *e)*, la documentazione attestante la

programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera *e*). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:

a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da *a*) a *d*);

b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *e*);

c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *f*).

3. Il vettore, l'organizzatore di pacchetti turistici o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

4. In relazione ai contratti stipulati dai soggetti di cui al comma 1, il diritto di recesso può essere esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva all'acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi il vettore ne dà tempestiva comunicazione all'acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

5. Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l'attività, in tutto o in parte; a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, possono emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

6. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'Allegato I all'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 4 e 6 dell'Allegato I al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche

per il tramite dell'agenzia venditrice, un *voucher*, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

7. Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, lettera *b*), dell'Allegato 1 decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 1, dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l'esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di stati esteri. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 5 e 6 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un *voucher*, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

8. In relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera *f*), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. In deroga all'articolo 41, comma 6 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79, il rimborso è corrisposto e il *voucher* è emesso appena ricevuti i rimborsi o i *voucher* dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio d'istruzione.

9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all'emissione in suo favore di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

10. Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di Viaggio nonché l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

11. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite.

12. Fuori dei casi previsti dai commi da 1 a 9, per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo e instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid 19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un *voucher* di pari importo valido per un anno dall'emissione.

13. L'emissione dei *voucher* previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

14. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008.

Il) *dopo l'articolo 90, inserire il seguente:*

Art. 90-bis. [ex art. 30 DL 9/20]

(Carta della famiglia)

1. Per l'anno 2020, nelle regioni nel cui territorio è ricompreso quello dei comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, la carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata alle famiglie con almeno un figlio a carico.

2. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2020 si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

mm) *all'articolo 104, comma 1, sostituire le parole «scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «con scadenza dal 31 gennaio 2020».*

nn) *all'articolo 107, sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, sono sospesi i termini di cui agli articoli 141, comma 7, 143, commi 3, 4 e 12 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 2020, i suddetti termini sono fissati come segue:

a) il termine di cui all'articolo 141, comma 7, è fissato in centoventi giorni;

- b)* il termine di cui all'articolo 143, comma 3, è fissato in novanta giorni;
- c)* il termine di cui all'articolo 143, comma 4, è fissato in centoventi giorni;
- d)* il termine di cui all'articolo 143, comma 12, è fissato in novanta giorni.«.

oo) *l'articolo 117, è sostituito dal seguente;*

«Art. 117. - (*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*) - 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «fino a non oltre il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti Virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1°(gradi) febbraio 2020».

b) le parole «limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti,» sono soppresse;

pp) *l'articolo 118, è sostituito dal seguente:*

«Art. 118. - (*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali*) - 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «entro il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1°(gradi) febbraio 2020».

b) le parole «limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, » sono soppresse;

qq) *dopo l'articolo 121, inserire i seguenti:*

«Art. 121-bis. [ex art. 20 DL 9/2020]
(Presenza di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza)

1. I soggetti vincitori della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non possono prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della chiusura per ragioni di sanità pubblica dell'istituzione scolastica o educativa di titolarità, sottoscrivono il contratto di lavoro e prendono servizio dalla predetta data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, in attesa dell'assegnazione presso le sedi cui sono destinati.

Art. 121-ter. [ex art. 32 del DL 9/2020]
(Conservazione validità anno scolastico 2019-2020)

1. Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio.«;

rr) *dopo l'articolo 125, inserire il seguente:*

«Art. 125-ter. [ex art. 11 DL 9/2020]
(Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021.».

ss) *all'articolo 126 apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis, Agli oneri derivanti dagli articoli 49-bis, 54-bis, 72-ter, 74, 74-bis, 78, comma 4-ter, 87, comma 3-bis e degli effetti derivanti dalla lettera d) del presente comma, pari a 414,966 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, che aumentano, ai fi-

ni della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1,380 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede: a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020; mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) quanto a 360 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3;

d) quanto a 5,056 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,386 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente, riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) quanto a 0,420 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

f) quanto a 2,798 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,579 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 87, comma 3-bis, 74 e 74-bis.«

b) *al comma 11 sostituire le parole:* «le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario» *con le seguenti:* «le occorrenti variazioni di bilancio; il Ministero, ove necessario».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono fatti salvi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 1, commi 2, 3 e 5, e 3 del decreto-legge 2 marzo 2020; n. 9.»

DL 9/2020			DL 18/2020-maxi			Descrizione norma	Spesa/Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
Articolo	Comma	Lettera	Articolo	Comma	Lettera				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
						CAPO I - SOSPENSIONE DI TERMINI E VERSAMENTI											
6	1		72-ter	1-2		Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati	e	ext				-0,84					
						CAPO II - MISURE IN MATERIA DI LAVORO PRIVATO E PUBBLICO											
19	2		87	3-bis		Equiparazione al ricovero ospedaliero della malattia in quarantena dovuta al Covid_19	s	c				0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
19	2		87	3-bis		Equiparazione al ricovero ospedaliero della malattia in quarantena dovuta al Covid_19 - effetti riflessi	e	t/c				0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
22	1		74	1		Lavoro straordinario per le Forze armate e per le forze di polizia legato ai maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19	s	c	4,11			4,11			4,11		

22	1		74	1	Lavoro straordinario per le Forze armate e per le forze di polizia legato ai maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 - effetti riflessi	e	t/c					1,99		1,99	
22	2		74	3	Lavoro straordinario del Corpo nazionale vigili del fuoco legato ai maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19	s	c	0,43				0,43		0,43	
22	2		74	3	Lavoro straordinario del Corpo nazionale vigili del fuoco legato ai maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 - effetti riflessi	e	t/c					0,21		0,21	
22	3		74	4	Prestazioni di lavoro straordinario Amministrazione civile Min. Interno in servizio presso Prefetture U.t.G.	s	c	0,13				0,13		0,13	

22	3		74	4	Prestazioni di lavoro straordinario Amministrazione civile Min. Interno in servizio presso Prefetture U.t.G. - effetti riflessi	e	t/c										0,06			0,06				
24	1		74-bis	1-3	Incremento dotazione organica di un posto di prima fascia e uno di seconda fascia nei ruoli tecnico e amministrativo della Protezione civile	s	c	0,29	0,39	0,39	0,29	0,39	0,39	0,29	0,39	0,39				0,29	0,39	0,39		
24	1		74-bis	1-3	Incremento dotazione organica di un posto di prima fascia e uno di seconda fascia nei ruoli tecnico e amministrativo della Protezione civile - effetti riflessi	e	t/c												0,14	0,19	0,19	0,14	0,19	0,19
					CAPO III - ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE E SALUTE																			
25	1		49-bis	1	Incremento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese	s	k	50,00												0,00			50,00	

27	1		54- bis	1		Incremento Fondo rotativo destinato ad interventi per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane (art. 2, c. 1, DL n. 251/1981)	s	k	350,00		350,00			
33	1-2		78	4- ter		Fondo rotativo per concessione mutui a tasso zero, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari per le imprese agricole agroalimentari che abbiano subito danni diretti o indiretti dalla diffusione del contagio del virus COVID-19	s	k	10,00		10,00			
						CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE								
36	1	a)	126	6- bis	a)	Riduzione Tabella B MISE	s	k	-10,00		-10,00			-10,00
36	1	a)	126	6- bis	a)	Riduzione Tabella B MEF	s	k	-20,00		-20,00			-20,00
36	1	b)	126	6- bis	b)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180 della legge n. 244/2007 - Programma EFA (European fighter aircraft)	s	k	-20,00		-20,00			-20,00

19.0.1

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Flessibilità per le aziende che hanno attivato procedure di cassa integrazione guadagni e sospensione dell'obbligo di causale per i rinnovi e le proroghe contrattuali e sospensione limiti contratti somministrazione per attività produttive del settore sanitario nonché alle attività non sospese durante l'emergenza sanitaria)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i dodici mesi successivi alla cessazione della medesima emergenza, non trovano applicazione le seguenti disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:

a) articolo 19, comma 1, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine di contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;

b) articolo 20, comma 1, lettera *b)*, con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;

c) articolo 21, comma 01, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine in caso di rinnovo e proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;

d) articolo 32, comma 1, lettera *c)*, con riferimento al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in caso di somministrazione di lavoro.

3. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, limitatamente alle imprese produttrici di apparecchiature elettromedicali e dispositivi di protezione individuale, con riferimento al ruolo strategico da esse svolto nell'ambito dell'approvvigionamento di strumenti sanitari di contrasto all'emergenza epidemiologica, non trova applicazione l'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento ai limiti quantitativi di ricorso alla forza lavoro mediante somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

4. La sospensione di cui al precedente comma 3 vale anche per tutte le attività produttive, industriali e commerciali indicate nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020, non soggette alla sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

19.0.2

DE POLI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Cassa integrazione in deroga per il personale degli istituti e delle scuole paritarie)

1. I datori di lavoro del settore scolastico, con istituti e scuole site nelle regioni di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

2. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 14,6 milioni di euro per l'anno 2020.

3. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.

4. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

5. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Art. 20

20.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «per un periodo non superiore a nove settimane» con le seguenti: «per un periodo non superiore a quindici settimane».

20.2

MARTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «nove» con la parola: «dodici».

Art. 21

21.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «per un periodo non superiore a nove settimane» con le seguenti: «per un periodo non superiore a quindici settimane».

21.2

IL RELATORE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «La concessione del trattamento» con le seguenti: «La concessione dell'assegno».

Al comma 2, sostituire le parole: «assegno concesso ai sensi dell'articolo 19» con le seguenti: «assegno ordinario concesso ai sensi del comma 1».

21.0.1

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Interpretazione autentica in materia di prestazioni assistenziali locali)

1. Ai fini dell'accesso all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, non concorrono alla formazione del

reddito i trattamenti di natura assistenziale erogati dagli enti locali ad integrazione dei trattamenti statali.».

Art. 22

22.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 22. - (*Finanziamento della prestazione di cassa integrazione*) -

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le province autonome, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, relativamente ai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione o riduzione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è riconosciuto ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con esclusione del lavoro domestico. Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i trattamenti di cui al comma 1 sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del

rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 10. Le regioni e le province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 10. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Ai fini dell'erogazione tempestiva della prestazione, le prestazioni possono essere riconosciute anche tramite gli istituti di credito previa sottoscrizione dell'accordo quadro di cui al comma 8 stipulato anche con la regione o le province autonome e con le associazioni di categoria datoriali in cui sono stabilite le modalità con le quali viene disposto il pagamento vincolante della prestazione a favore del lavoratore.

4. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni.

5. Al fine di garantire la tempestiva erogazione delle prestazioni di cassa integrazione delle prestazioni di cui al comma 1, limitatamente alle aziende plurilocalizzate in almeno due regioni, i datori di lavoro presentano la domanda all'Inps e possono richiedere l'anticipazione delle prestazioni medesime allegando una certificazione attestante l'importo della prestazione da anticipare, distinto per lavoratore destinatario della prestazione, il periodo di paga interessato dalla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per emergenza sanitaria COVID-19, nonché l'indicazione dell'Istituto di credito, scelto tra quelli convenzionati ai sensi del comma 81 che finanzia la prestazione.

6. L'Inps emette provvedimento di autorizzazione entro 7 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 6 e lo trasmette al datore di lavoro e all'Istituto di credito.

7. L'istituto di credito rende disponibile al datore di lavoro, entro 3 giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione di cui al comma 6, un finanziamento in modo vincolante pari alla somma indicata nel provvedimento stesso. Il datore di lavoro di cui al comma 5 provvede al pagamento vincolante della prestazione entro i successivi 2 giorni. L'istituto di credito verifica che le somme anticipate siano state effettivamente e correttamente accreditate sugli iban dei lavoratori interessati e segnala all'Inps eventuali anomalie. La violazione del termine indicato al presente comma comporta per il datore di lavoro una sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'importo finanziato.

8. Gli istituti di credito o gli intermediari finanziari aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare inderogabilmente entro 5 giorni dall'entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana, e con le associazioni di categoria datoriali, sentito l'Inps.

9. Il finanziamento di cui al comma 3 e 7, è concesso in modo vincolante ed è garantito dalla cessione *pro solvendo* della prestazione di cui al comma 1, maturata dal lavoratore nei confronti dei debitori ceduti. La cessione del credito è automatica e senza alcuna formalità, nel limite dell'importo finanziato.

10. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

11. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

12. Nel caso in cui la prestazione è riconosciuta per il tramite dell'istituto di credito in attuazione delle disposizioni contenute nel comma 3, le regioni e le province autonome provvedono al monitoraggio previsto dal comma 11.

13. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni, le province autonome e l'Inps non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

14. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

16. L'anticipazione disciplinata nei commi da 5 a 9 si applica anche alle prestazioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

17. Per il trattamento previsto dal presente articolo, l'azienda inoltra esclusivamente un'informativa alle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale comunque non vincolante per il rilascio del provvedimento di autorizzazione.

18. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, con il tasso interamente a carico dello Stato stabilito nell'ambito degli accordi quadro, l'Inps, le regioni e le province autonome corrispondono agli istituti di credito interessati la misura della prestazione dovuta.

19. I termini indicati nel presente decreto sono inderogabili e la relativa violazione è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.».

22.2

FATTORI, NUGNES, DE FALCO

Al comma 1 dopo le parole: «compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti», aggiungere le parole: «nonché quelli dei settori afferenti all'agricoltura che svolgono attività in nome e per conto di enti pubblici, che applicano contratti di lavoro di natura privatistica.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 4.

22.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «civilmente riconosciuti,» inserire le seguenti: «non destinatari del trattamento ordinario di integrazione salariale, non tutelati da Fondi di solidarietà di categoria e».

22.4

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «enti religiosi civilmente riconosciuti,» inserire le seguenti: «nonché per le imprese di cui all'articolo 2082 del codice ci-

vile, per i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e per le cooperative sociali, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,».

22.5

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere le parole da: «previo accordo» sino a: «per i datori di lavoro»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Con riferimento alle imprese fino a 5 dipendenti, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma I, sono dispensati dall'obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali, ove previsto.

1-ter. Con riferimento alle imprese con numero di dipendenti superiore a 5, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo dell'esame congiunto, ferma restando la mera informativa.

1-quater. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, i lavoratori beneficiari non sono tenuti ad esaurire la disponibilità del totale delle ferie residue.

1-quinquies. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, le aziende artigiane sono esonerate dall'obbligo di iscrizione al Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato.».

22.6

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sopprimere le parole: «previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente

più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro,» e *sopprimere l'ultimo periodo.*

22.7

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per la durata della sospensione» con le seguenti: «per la durata della riduzione o sospensione».

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «le regioni» inserire le seguenti: «e le province autonome».

22.8

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «per un periodo non superiore a nove settimane» con le seguenti: «per un periodo non superiore a quindici settimane».

22.9

NUGNES

Al comma 1 le parole: «nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: dodici settimane.

22.10

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI,

Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La concessione dei trattamenti di cui al presente articolo non necessita della preventiva fruizione delle ferie residue.».

22.11

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La comunicazione ai sindacati e l'accordo di cui al presente comma non sono richiesti per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.».*

b) *al comma 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'accesso al trattamento è possibile anche in presenza di periodi di ferie o di permesso maturati e non goduti da parte dei lavoratori.».*

22.12

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i datori di lavoro con unità produttive o operative site in più Regioni o Province autonome sul territorio nazionale, il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per conto delle Regioni interessate, previa informazione e consultazione sindacale da esperirsi secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 2, del presente decreto.».

22.13

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ,

CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i datori di lavoro di imprese turistico-ricettive e di aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, i trattamenti di cui al presente articolo sono concessi anche ai lavoratori dipendenti assunti dopo il 23 febbraio 2020, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese del 2019.»;

al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, salvo quanto previsto al comma 1, ultimo periodo».

22.14

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano a tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato in servizio alla data del 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato e prescindendo dall'anzianità lavorativa richiesta ai sensi del decreto legislativo 148 del 2015».

22.15

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE,
SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere il comma 2.

22.16

TOFFANIN, GALLONE, FLORIS, SICLARI

Al comma 2 sostituire la parola: «esclusi», con la seguente: «inclusi» e al comma 3 sostituire le parole: «3.293,2 milioni», con le seguenti: «3.793,2 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2. 000 milioni»: con le seguenti: «1.500 milioni».

22.17

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. I lavoratori intermittenti senza obbligo di rispondere alla chiamate, nell'impossibilità di accedere in concreto alle ordinarie misure di integrazione salariale per mancanza di chiamate emergenti, in alternativa all'indennità di cui all'art. 3 8, in costanza di rapporto di lavoro accedono direttamente alle misure di cui al comma 1, secondo la media delle giornate effettuate negli ultimi 12 mesi»;

b) *Al comma 3, sostituire le parole: «3.293,2 milioni di euro» con le seguenti: «3.403, 2 milioni di euro».*

c) *Al comma 8, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, comma 4.»*

22.18

MONTEVECCHI, VERDUCCI, IORI, FLORIDIA, GRANATO, RUSSO, DE LUCIA,
ANGRISANI, VANIN

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I lavoratori intermittenti accedono alla Cassa integrazione in deroga sulla base della media delle giornate lavorate negli ultimi 12 mesi».

22.19

STEFANO, MANCA, FERRARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di utilizzare i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il datore di lavoro non è tenuto ad avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.».

22.20

GALLICCHIO, ACCOTO

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, nonché ai dipendenti assunti alla data del 23 febbraio 2020 e in forza alla data dell'11 marzo 2020».

22.21

FATTORI, NUGNES, DE FALCO

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Alla copertura degli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 4».

22.22

TOFFANIN, GALLONE, FLORIS, SICLARI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di dare la possibilità ai lavoratori interessati di accedere nell'immediato all'anticipazione sociale dell'indennità di cassa integrazione salariale in deroga di cui al presente articolo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stipulano tempestivamente apposite convenzioni con istituti di credito».

22.23

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni prescindendo dalla conclusione dell'accordo di cui al comma 1.».

22.24

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *premettere le seguenti parole:* «Per le Province autonome di Trento e di Bolzano non è richiesta la stipula dell'accordo di cui al comma 1.»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «secondo le modalità previste per l'assegno ordinario, ivi compresi per i settori che attualmente non rientrano nell'ambito di applicazione dei fondi di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

22.25

CONZATTI, DE BERTOLDI, TESTOR, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA, FARAONE

Al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) È aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le funzioni previste per le province autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti fondi.

b) dopo il comma sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Ai predetti fondi affluiscono anche le risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in alternativa alla destinazione alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo articolo.

5-ter. Le risorse di cui al comma 5 possono essere utilizzate, per la sola Provincia di Trento, anche a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 19, comma 7, qualora siano state esaurite le relative risorse.».

22.26

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le funzioni previste per le Province autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti fondi».

22.27

DE BERTOLDI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Ai predetti fondi affluiscono anche le risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015,

n. 148, in alternativa alla destinazione alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo articolo.

5-ter. Le risorse di cui al comma 5 possono essere utilizzate, per la sola Provincia di Trento, anche a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 19, comma 7, qualora siano state esaurite le relative risorse».

22.28

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «In ogni caso è consentita l'anticipazione del trattamento al lavoratore sospeso da parte del datore di lavoro e il successivo conguaglio con l'INPS, dopo aver ottenuto l'autorizzazione».

22.29

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della concessione del trattamento di cui al presente articolo non costituisce condizione preclusiva il previo utilizzo di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati».

22.30

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 6, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ferie, congedi e permessi retribuiti maturati non precludono l'accoglimento dell'istanza di cui al comma 4».

22.31

RICHETTI

Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:

«6-bis. Al fine di consentire un tempestivo pagamento del trattamento previsto dal comma 1, l'INPS stipula con gli istituti bancari convenzioni per l'anticipazione alle imprese, su delega dei lavoratori e con obbligo di immediato pagamento agli interessati, delle somme dovute, con contestuale delega dai medesimi dipendenti all'INPS a versare l'importo corrispondente all'istituto bancario che ha effettuato l'anticipazione».

22.0.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis.

(Trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria Speciale)

1. Le aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale con causale "Emergenza COVID-19" per periodi dal 23 febbraio 2020 per una durata di nove settimane.

2. La causale di cui al comma precedente non necessita del piano di risanamento di cui al comma 3 dell'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. I periodi concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti di cui agli articoli 4 e 22 e in relazione ad essi non si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa faticosità non si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria, all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedurali».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

22.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure a favore dei lavoratori dell'area di Savona e interventi per l'impianto funiviario di Savona)

1. La regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può erogare nell'anno 2020 un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie Spa in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di cui al primo periodo è residuale rispetto ai trattamenti di

integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Per la realizzazione degli interventi di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie Spa, il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

4. Il Commissario straordinario provvede, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie Spa.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

6. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 4.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali.».

22.0.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)

1. Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'ottanta per cento della retribuzione spettante. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane, comunque entro il mese di agosto 2020.

2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 337,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.

3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del presente decreto».

22.0.4

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, SICLARI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis.

(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)

1. Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'ottanta per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare INPS n. 20/2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio

2020 e per una durata massima di nove settimane, comunque entro il mese di agosto 2020.

2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 337,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.

3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del presente decreto».

22.0.5

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Estensione dei benefici previsti per le vittime del dovere agli operatori sanitari deceduti in conseguenza del contagio da COVID-19)

1. All'articolo 1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, dopo il comma 564 è aggiunto il seguente:

"564-bis. Sono altresì equiparati ai soggetti di cui al comma 563, i medici, gli operatori sanitari e gli altri dipendenti di strutture sanitarie pubbliche impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 che nell'anno 2020 siano deceduti o abbiano subito un'invalità permanente in conseguenza dell'attività di servizio e per effetto diretto del contagio da Covid-19.

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze di cui al comma 1, entro il limite massimo di spesa stabilito di cui al comma 2.

4. Alla copertura degli oneri del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126"».

22.0.6

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Estensione dei benefici previsti per le vittime del dovere agli operatori sanitari deceduti in conseguenza del contagio da COVID 19)

1. All'articolo 1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, dopo il comma 564 è aggiunto il seguente:

"564-bis. Sono altresì equiparati ai soggetti di cui al comma 563, i medici, gli operatori sanitari e gli altri dipendenti di strutture sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 che nell'anno 2020 siano deceduti o abbiano subito un'invalidità permanente in conseguenza dell'attività di servizio e per effetto diretto del contagio da Covid-19".

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze di cui al comma 1».

22.0.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Tutela del lavoro stagionale nelle imprese turistico ricettive e nelle imprese termali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 8 e dall'articolo 22, comma 3, del presente decreto, l'accesso alle prestazioni di integrazione salariale con causale "emergenza Covid-19" è riconosciuto anche in relazione ai dipendenti assunti dopo il 23 febbraio 2020 dalle imprese turistico-ricettive e dalle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese del 2019. Tale limitazione non si applica alle attività che hanno avuto inizio nel 2020».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 116 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, come incrementato dall'articolo 126, comma 4, del presente decreto.

22.0.8

CIRIANI, CALANDRINI, FAZZOLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 22-bis.

(Sospensione delle norme in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni, è sospesa l'efficacia dell'articolo 18, comma 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di ritenute salariali o sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, è vietato alle associazioni sindacali dei lavoratori di richiedere, in qualsiasi forma, compensi o quote di iscrizione a lavoratori o aziende che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni».

22.0.9

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO,

QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. I commi da 634 a 652 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono soppressi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 140,6 milioni di euro per il 2020, 467,7 milioni per il 2021, 287,1 milioni per il 2022 e 305,8 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria de] Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

22.0.10

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

3. I commi da 661 a 676 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono soppressi.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 58,5 milioni di euro per il 2020, 328,4 milioni per il 2021, 226,9 milioni per il 2022 e 275,3 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di

accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

22.0.11

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente articolo:

«Art. 22-bis.

Al comma 1 dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 81/2015, è inserita la seguente lettera:

c) fino ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020«.

Art. 23.

Art. 23

23.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «dei commi 9 e 10» con le seguenti: «dei commi 10 e 11».

Al comma 3, sostituire le parole: «dei commi 9 e 10» con le seguenti: «dei commi 10 e 11».

23.2

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 1 dopo le parole: «per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni» inserire la seguente: «lavorativi».

23.3

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui all'art. 69 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori lavoratori autonomi durante il periodo di sospensione di cui al comma 1, sono convertiti nel congedo di cui al presente comma con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Durante la fruizione del congedo parentale di cui al presente comma i lavoratori autonomi rimangono iscritti nel rispettivo AGO INPS».

23.4

VALENTE, RIZZOTTI, LEONE, ANGRISANI, CASOLATI, CONZATTI, DE LUCIA, FANTETTI, GINETTI, LAFORGIA, MAIORINO, MATRISCIANO, PAPATHEU, Pietro PISANI, RAMPI, RAUTI, RUFA, UNTERBERGER, VONO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, dopo le parole:* «altro genitore», *inserire la seguente:* «convivente», *e dopo le parole:* «altro genitore disoccupato», *inserire la seguente:* «convivente»;

b) *al comma 6, dopo le parole:* «altro genitore», *inserire la seguente:* «convivente», *e dopo le parole:* «genitore non lavoratore», *inserire la seguente:* «convivente».

23.5

MATRISCIANO, FLORIDIA, ROMANO, GUIDOLIN, NOCERINO, CAMPAGNA, ROMAGNOLI, AUDDINO

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Il limite di età di cui ai commi 1 e 3, in ogni caso non superiore ai 16 anni, non si applica in riferimento ai figli appartenenti a nuclei familiari monoparentali».

23.6

CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 9, sostituire le parole: «l'INPS procede al rigetto delle domande presentate» *con le parole* «il Ministro dell'economia e delle finanze apporta

con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 126».

23.0.1

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SUDANO, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Per l'anno 2020, per far fronte alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, è riconosciuta ai genitori la detraibilità, per intero dall'imposta lorda, di tutte le spese documentate sostenute per il pagamento delle rette relative alla :frequenza di asili nido per ogni figlio, in deroga all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché di quelle sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia e della scuola secondaria di secondo grado per ciascun alunno o studente, in deroga all'articolo 15, comma *e-bis*) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il buono attribuito, ai sensi dell'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle famiglie per il pagamento delle rette relative alla frequenza degli asili nido pubblici e privati, aventi sede nelle regioni e nelle province ove è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è comunque corrisposto dall'INPS, durante il periodo di sospensione, alle famiglie beneficiarie ai fini della corresponsione agli asili pubblici e privati».

23.0.6

BINETTI, RIZZOTTI, DE POLI, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure per le scuole paritarie)

1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 1 O marzo 2000,

n. 62, è prevista la detraibilità integrale del costo delle rette versate alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione della didattica tenendo conto del "costo standard di sostenibilità per allievo" come definito dal Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 126, comma 4.

Art. 24

24.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020»;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La medesima condizione, che subordina l'accesso al beneficio di cui al comma 1 alla previa verifica della compatibilità dello stesso con le esigenze organizzative della struttura di appartenenza, si applica anche al personale dipendente delle strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non, comunque siano denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni ospedaliere, domiciliari, residenziali e ambulatoriali».

24.2

GUIDOLIN, FLORIDIA, MATRISCIANO, NOCERINO, PIARULLI, ROMANO, AUDDINO, CAMPAGNA, ROMAGNOLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020» con le seguenti: «dodici giornate usufruibili in ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore sanitario appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio Sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità».

24.3

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, SICLARI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«*1-bis.* Ulteriori 6 giornate al mese di permesso retribuito saranno concesse qualora il termine di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 dovesse essere prorogato nei mesi di aprile e maggio».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

24.4

DE POLI, SICLARI

Al comma 2, in coda, dopo le parole: «comparto sanità» sono aggiunte le seguenti: «effettivamente impegnato per l'emergenza Covid 19».

24.5

PIARULLI, MATRISCIANO, ORTIS

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«a-bis. Compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente cui appartengono e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto altresì al:

a) personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il beneficio non può essere cumulato con quanto previsto all'articolo 87, comma 6;

b) al personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane.».

24.0.1

GUIDOLIN, FLORIDIA, NOCERINO, MATRISCIANO, ROMANO, CAMPAGNA, ROMAGNOLI, AUDDINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Bonus per l'acquisto di servizi di assistenza personale domiciliare)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti che usufruiscono dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono scegliere, in alternativa alla fruizione di tali permessi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, la corresponsione di un *bonus* per l'acquisto di servizi di assistenza personale domiciliare nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nei medesimi mesi. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.

2. Le modalità operative per accedere al bonus di cui al comma 1 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento delle risorse di cui al comma 3, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

3 Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede:

a) quanto a 5 milioni per l'anno 2020 mediante le risorse del fondo di cui al comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) quanto a 5 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo.».

Art. 25

25.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* «, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari» *con le seguenti:* «appartenenti a tutte le categorie, ivi inclusi gli operatori sociosanitari»;

b) *al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:* «si applica anche» *aggiungere le seguenti:* «ai dipendenti delle strutture pubbliche e private, ac-

creditate, convenzionate e non, comunque siano denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni ospedaliere, domiciliari, residenziali e ambulatoriali per anziani, persone con disabilità, persone non autosufficienti e altri soggetti in condizione di fragilità, nonché».

c) *al comma 5, sostituire le parole: «30 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro»;*

d) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

«alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 126, e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma *Fondi di riserva e speciali* della Missione *Fondi da ripartire* dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

25.2

STABILE, SICLARI

Al comma 3 dopo la parola: «medici» aggiungere le seguenti: «dei biologi, dei chimici, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei fisici, degli psicologi,».

25.3

MANCA, STEFANO, FERRARI

Al comma 3, dopo le parole: «degli infermieri» inserire le seguenti: «, dei farmacisti».

25.4

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 3, sostituire le parole: «e degli operatori sociosanitari», con le seguenti: «degli operatori sociosanitari, dei fisioterapisti e dei farmacisti ospedalieri».

25.5

MARCUCCI, COLLINA, BOLDRINI, STEFANO, BINI, BITI, FERRARI, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole: «degli operatori sociosanitari» aggiungere le seguenti: «, delle ostetriche, nonché per gli assistenti sanitari, i tecnici sanitari della prevenzione e le altre professioni sanitarie e socio sanitarie di cui alla legge n. 3 del 2018 e per gli ausiliari addetti alla sanificazione,»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps» con le seguenti: «l'azienda sanitaria o l'azienda ospedaliera, su richiesta dell'interessato, presenta la domanda tramite i canali telematici dell'Inps»;*

c) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4. A decorrere dal 21 febbraio 2020 e fino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le aziende sanitarie e ospedaliere individuano, d'intesa con le Organizzazioni Sanitarie al loro interno le unità operative e le professionalità sanitarie a cui riconoscere un valore economico maggiore dell'attività prestata in regime straordinario rispetto ai valori definiti dal CCNL in vigore.»;

d) *al comma 5, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «70 milioni».*

25.6

NUGNES, FATTORI, DE FALCO

Al comma 3, dopo le parole: «bonus per l'acquisto di servizi», aggiungere le seguenti: «di assistenza domiciliare per anziani e».

25.7

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «Ai fini dell'accesso» inserire le seguenti: «all'indennità di cui al comma 1 o».

Al comma 5, sostituire le parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti: «di cui ai commi da 1 a 4».

25.8

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Per il personale docente, relativamente all'anno scolastico 2020-2021, sono sospese le condizioni di cui all'art. 13 comma 3, del decreto legislativo 13.04.2017 n. 59 come modificato dalla legge 30.12.2018, n. 145, art. 1, comma 792, lettera m. 3)».

25.0.1

PARENTE, CONZATTI, FARAONE, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Lavoro accessorio in ambito familiare e domestico)

1. Per prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Le attività lavorative di cui al presente articolo possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Alle prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo possono fare ricorso in qualità di committenti esclusivamente le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, esclusivamente nei seguenti ambiti:

a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

b) assistenza domiciliare ai bambini.

3. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo, i committenti esclusivamente attraverso modalità telematiche acquistano uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze

istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

4. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 3 il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro.

5. I committenti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio ai sensi del presente articolo sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

6. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

7. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 3, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a*) e *c*) e 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003».

25.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Premialità per il personale sanitario)

1. Al fine di sostenere il personale sanitario in prima linea nell'erogazione dei servizi essenziali nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, volto ad erogare forme di premialità e indennità speciali di rischio per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitarie.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concetto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute ed il ministro con delega alla famiglia, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei fondi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 26

26.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «dai lavoratori» inserire la seguente: «dipendenti».

26.2

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'indennità di malattia è concessa ai lavoratori iscritti al Fondo Enpals, indipendentemente dal requisito di 100 contributi giornalieri al F.P.L.S. in caso di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'art. 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6. Tale periodo non verrà conteggiato ai fini del periodo massimo di trattamento. Alla copertura degli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 4».

26.3

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i periodi di assenza dal servizio, su espressa richiesta degli interessati, sono equiparati al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. Analogo trattamento è riservato ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici certificatori di malattia, attestante una patologia cronica, o immunodepressione o esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita e condizioni tali da farle ritenere persone con necessità di isolamento o altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comparto».

26.4

FERRO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, SICLARI,
CALANDRINI, RAUTI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i periodi di assenza dal servizio, su espressa richiesta degli interessati, sono equiparati al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. Analogo trattamento è riservato ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici certificatori di malattia, attestante una patologia cronica, o immunodepressione o esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita e condizioni tali da farle ritenere persone con necessità di isolamento o altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporta.»

26.5

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione, rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, o dalla specifica disabilità, correlata ad un individuale incapacità cognitiva o fisica ad adottare le misure igieniche e di sicurezza imposte dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.»

26.6

RIZZOTTI, SICLARI

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali» *con le seguenti:* «in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale»;

b) *dopo le parole:* «il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie» *aggiungere le seguenti:* «come sopra specificate»;

c) *dopo le parole:* «terapie salvavita» *sopprimere le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992»;

d) *dopo le parole:* «è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto 2 marzo 2020, n. 9» , *aggiungere le seguenti:* «con conseguente esclusione dal computo del periodo di comporta,».

26.7

BINETTI, RIZZOTTI, DE POLI, SICLARI

Al comma 2, dopo le parole: «derivante da immunodepressione» *aggiungere le seguenti parole:* «e da fibrosi cistica e da altre patologie polmonari».

26.0.1

PARENTE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA, FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Sospensione del divieto di assunzione a termine e in somministrazione)

Al fine di tutelare l'occupazione e promuovere la ripresa produttiva del Paese per il periodo di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19 e comunque sino al 31 dicembre 2020, in relazione ai contratti

di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, è sospesa l'applicabilità:

a) dell'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;

b) dell'articolo 32, comma 1, lettera c), del decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni».

26.0.2

ALFIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri)

1. Per i lavoratori frontalieri residenti in Italia che svolgono la propria attività nei paesi confinanti o temporalmente vicini ai confini nazionali, definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato da: Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, nonché nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico attraverso surrogà dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, laddove la stessa non fosse già prevista dalla legge, ovvero dai contratti di lavoro individuali o collettivi applicati dal Paese estero.

2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

Art. 27

27.1

BONINO

Sostituire gli articoli 27 e 28 con il seguente:

«Art. 27. - (*Indennità per tutti i professionisti titolari di partita iva, per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago*) - 1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago alla data del 23 febbraio 2020, se non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 1.200 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 7.400 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, quanto a 2363,4 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126, e quanto a 2500 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la decorrenza del trattamento pensionistico secondo i requisiti per il pensionamento anticipato di cui agli articoli 14 e successivi del decreto legge 28 gennaio 2019, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 è fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti. Per la rimanente parte si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Per questo secondo fine, entro il 30 aprile 2020, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 2536,6 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 maggio 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggio-

ri entrate pari all'importo di 2536,6 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

27.2

MARTELLI

sostituire il comma 1 con il seguente

«1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e agli ordini e casse previdenziali diverse dall'INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno pari a 1000 euro per ciascun mese. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente al comma 2, sostituire la cifra: «203,4» con la seguente: «450».

27.3

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, SICLARI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, non titolari di pensione o di rapporti di lavoro subordinato, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

27.4

IANNONE

Al comma 1, dopo le parole: «titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020», inserire le seguenti: «agli imprenditori familiari e loro collaboratori, ai soci di società di persone con volume d'affari inferiore ad euro 400.000,00 con meno di tre dipendenti, in quanto soggetti all'obbligo di contribuzione INPS gestione artigiani e commercianti».

27.5

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «del 23 febbraio 2020» inserire le seguenti: «, ai lavoratori frontalieri».

27.6

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie» con le seguenti: «iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8

agosto 1995, n. 335, ovvero alle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, non titolari di pensione».

27.7

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, BUCCARELLA

Al comma 1 dopo le parole: «di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,» inserire le seguenti: «nonché iscritti alle casse previdenziali diverse dall'INPS», e di conseguenza sopprimere le seguenti: «non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie».

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS nonché delle casse di previdenza obbligatoria dei restanti lavoratori autonomi, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS e, per quanto di competenza, le casse previdenziali dei professionisti provvedono al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.703,4 milioni».

27.8

NUGNES

Al comma 1 dopo le parole: «della legge 8 agosto 1995, n. 335», sono aggiunte le seguenti: «nonché iscritti alle casse previdenziali diverse dall'INPS», e sopprimere le parole: «e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie».

Al comma 2 dopo le parole: «L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS», aggiungere le seguenti: «nonché delle casse di previdenza obbligatoria dei restanti lavoratori autonomi,» e al secondo periodo dopo le parole: «L'INPS», aggiungere le seguenti: «e, per quanto di competenza, le casse previdenziali dei professionisti provvedono».

27.9

DE POLI, SICLARI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie».

Sostituire il comma 3 con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2020 sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tale da assicurare minori spese per 600 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adattate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi sopra indicati per l'anno 2020, ferma restando la necessità di tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali;

b) quanto a 203,4 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 126».

27.10

NUGNES, FATTORI, DE FALCO

Al comma 1, dopo le parole: «non titolari di pensione» con le seguenti: «, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie».

27.11

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo

MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1 sostituire le parole: «e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie», con le seguenti: «nonché ai professionisti iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie» e le parole: «il mese di marzo pari a 600 euro», con le seguenti: «ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno pari a 1.000 euro».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «203, 4 milioni», con le seguenti: «1.000 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 796,6 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

27.12

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *al primo periodo, dopo le parole: «non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,» sono aggiunte le seguenti parole: «nonché ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alle Casse di previdenza e di assistenza autonome di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 1 O febbraio 1996, n. 103»;*

2) *al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, né alla formazione del valore della produzione netta ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

b) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:* «2-bis. Non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né alla formazione del valore della produzione netta ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 anche le indennità riconosciute dalle Casse di previdenza e di assistenza autonome di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 in esecuzione delle delibere assunte per interventi assistenziali a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», *con le seguenti:* «15 per cento».

27.13

BERUTTI, SICLARI

Al comma 1, dopo le parole: «previdenziali obbligatorie», *inserire le seguenti:* «nonché ai soggetti residenti nel territorio dello stato italiano che prestano lavoro dipendente all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto» *e le parole:* «il mese di marzo», *con le seguenti:* «i mesi di marzo e aprile».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «203,4 milioni», *con le seguenti:* «500 milioni»; *all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole:* «2. 000 milioni», *con le seguenti:* «1703,4 milioni».

27.14

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro» con le seguenti: «un'indennità pari a 1.500 euro mensili sino alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19».

27.15

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, SICLARI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo la parola: «indennità» aggiungere: «mensile»;*
- b) *le parole: «il mese di marzo» sono sostituite con: «i mesi da marzo a giugno»;*
- c) *le parole: «600 euro» sono sostituite con: «780 euro»;*

Al comma 2 le parole: «203,4 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «1.057 milioni di euro»;

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Indennità professionisti iscritti alle casse previdenziali private)

1. In favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 è riconosciuta un'indennità mensile pari a 780 euro per i mesi da marzo a giugno 2020. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata in accordo con le associazioni delle Casse professionali nel limite di spesa complessivo di 3.120 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, nonché a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza di cui all'articolo 44 e sui fondi stanziati ai sensi degli articoli 79 e 94».

Conseguentemente gli articoli 79 e 94 sono abrogati.

27.16

RICHETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «per il mese di marzo pari a 600 euro» con le seguenti: «pari a euro 940 per i lavoratori con un reddito pari o inferiore a Euro 26.000 e pari a Euro 1.130 per i lavoratori con reddito superiore a Euro 26.000 ma inferiore a Euro 65.000».

Al comma 2, sostituire le parole: «nel limite di spesa di 203,4 milioni di euro» con le seguenti: «nel limite di spesa di 400 milioni di euro»;

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 e ai lavoratori dipendenti e autonomi di cui al comma 1 dell'articolo 44 del presente decreto-legge».

27.17

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, sostituire le parole: «600 euro» con le seguenti: «1000 euro»;

2) al comma 2, sostituire le parole: «203,4 milioni» con le seguenti: «339 milioni».

27.18

GUIDOLIN, FLORIDIA, MATRISCIANO, ROMANO, NOCERINO, CAMPAGNA, ROMAGNOLI, AUDDINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è incrementata fino al limite di 400 euro qualora il richiedente risulti locatario, non a scopo abitativo e anteriormente al 23 febbraio 2020, dei locali nei quali svolge prevalentemente la propria opera professionale.»;

b) sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo;

b) ai sensi dell'articolo 126».

27.19

CONZATTI, FARAONE, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è pari a 1.000 euro nel caso in cui per i destinatari di cui al presente articolo sia accertata la condizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbia un figlio con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Agli oneri di cui al presente comma, quantificati in 8.940.800 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

27.20

DE POLI, SICLARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche agli incaricati alla vendita a domicilio».

27.21

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: La domanda è effettuata dal richiedente, a tale scopo utilizzando il codice PIN ordinario, mediante i canali telematici messi a disposizione per i cittadini ed i patronati sul sito *internet* dell'Istituto.

27.22

GIAMMANCO, PAPTAEU, SCHIFANI, SICLARI

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere la parola: «non».

27.23

PETRENGA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai liberi professionisti iscritti nei rispettivi ordini professionali è riconosciuto un credito di imposta corrispondente alla differenza tra l'imposta lorda sul reddito da attività professionale calcolata e l'imposta lorda dell'anno precedente. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a certificare i crediti dei professionisti iscritti negli appositi capitoli di spesa ed inviare agli stessi entro 15 giorni copia dell'impegno. Le Casse di previdenza adotteranno misure necessarie a rendere compensabili i crediti di imposta,».

27.24

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I liberi professionisti titolari di partita IVA alla data di entrata in vigore del presente decreto iscritti a forme previdenziali obbligatorie possono rinunciare, previa comunicazione alle gestioni previdenziali di rispettiva appartenenza, al versamento dei contributi previdenziali previsti per l'anno 2020, con effetti conseguenti sul trattamento di quiescenza. È fatta salva

la possibilità di integrare negli anni successivi il contributo non versato per l'anno 2020».

27.0.1

NUGNES, FATTORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Indennità professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria)

1. Ai lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, il cui reddito professionale per l'anno 2019 non abbia superato i 25.000,00 euro, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dalle Casse Previdenziali di appartenenza, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Il Ministro del lavoro con proprio decreto stabilisce i criteri a cui le Casse previdenziali possano utilizzare parte dei rendimenti degli investimenti per adottare le misure a sostegno dei professionisti danneggiati nella loro capacità produttiva a causa del Covid-19.

4. Con riferimento alle misure straordinarie adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'importo corrispondente al 50 per cento di ogni singola prestazione erogata, con un tetto massimo di euro 300,00 per prestazione, è posto a carico del bilancio dello Stato, sotto forma di rimborso di oneri sociali nei confronti degli Enti erogatori.

5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 44, sopprimere le parole: «, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di

diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103»,

e, all'articolo 126, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il programma *Joint Strike Fighter* (F-35) è integralmente definanziato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10-*ter*. Ai medesimi fini di cui al comma 10-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo speciale di conto capitale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

10-*quater*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, alla voce 2, le parole: "Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici" sono sostituite dalle seguenti: "Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dai voli domestici per i quali sono a disposizione per le medesime destinazioni tratte ferroviarie ad alta velocità e dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici". Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, con proprio decreto disciplina l'attuazione della disposizione di cui al comma 1.

10-*quinqüies*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere la voce 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

10-*sexies*. Gli articoli da 20 a 23 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, sono soppressi.

10-*septies*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del

10 per cento", il numero 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua è soppresso».

27.0.2

NUGNES, FATTORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Indennità professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria)

1. Ai lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, il cui reddito professionale per l'anno 2019 non abbia superato i 25.000,00 per cento, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126»,

e, all'articolo 126, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il programma *Joint Strike Fighter* (F-35) è integralmente definanziato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 10-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo speciale di conto capitale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

10-quater. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impie-

ghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, alla voce 2, le parole: "Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici" sono sostituite dalle seguenti: "Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dai voli domestici per i quali sono a disposizione per le medesime destinazioni tratte ferroviarie ad alta velocità e dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici". Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, con proprio decreto disciplina l'attuazione della disposizione di cui al comma 1.

10-*quinquies*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere la voce 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

10-*sexies*. Gli articoli da 20 a 23 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, sono soppressi.

10-*septies*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua è soppresso».

27.0.3

SUDANO, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA, FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Gratuito patrocinio)

1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, lo Stato provvede al pagamento in favore degli avvocati dei crediti, già liquidati, vantati per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato. Il pagamento è eseguito dal conces-

sionario del servizio di riscossione dei tributi e dagli istituti di credito, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni, nonché dall'Ente poste italiane, qualora richiesto dal beneficiario.

2. Il pagamento è effettuato in via ordinaria mediante accredito sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, a scelta del creditore. È ammesso l'accREDITAMENTO sul conto corrente bancario o postale intestato a soggetto diverso dal beneficiario, in presenza di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. I pagamenti avvengono entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione. Successivamente a tale termine, gli interessi moratori decorrono al tasso dell'1% su base annua.

27.0.4

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo inserire seguente:

«Art. 27-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 692,
della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

1. All'articolo 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il capoverso b), è soppresso.

b) la lettera d) è soppressa.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 48,2 milioni di euro per l'anno 2020, 606,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 380 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

Art. 28

28.1

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai lavoratori autonomi» fino a: «n. 335,» con le seguenti: «Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,».

28.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «Ai lavoratori autonomi» con le seguenti: «Ai lavoratori autonomi e dipendenti, ai soci lavoratori di società di persone, ai commercianti ambulanti e agli agenti e rappresentanti di commercio.».

28.3

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1, dopo le parole: «dell'Ago», sono aggiunte le seguenti parole: «inclusi gli agenti e rappresentanti di commercio». Inoltre, alla fine del primo periodo, le parole: «è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro» sono sostituite con le seguenti: «è riconosciuta un'indennità mensile, sino al 30 aprile 2020, pari a 800 euro».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «2.160 milioni», con le seguenti: «4.160 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

28.4

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

All'articolo 28, al comma 1, dopo le parole: «Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago,» sono inserite le seguenti: «anche in qualità di soci di società di persone o di società a responsabilità limitata.».

28.5

CAMPAGNA, FLORIDIA, ROMAGNOLI, GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO

Al comma 1, dopo le parole: «legge 8 agosto 1995, n. 335,» aggiungere le seguenti: «e agli agenti e rappresentanti di commercio tenuti al versamento previdenziale sia verso presso l'Inps, gestione commercianti, sia presso la Fondazione Enasarco,».

28.6

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro» con le seguenti: «un'indennità pari a 1.500 euro mensili sino alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19».

28.7

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, SICLARI

1. Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo la parola: «indennità» aggiungere la seguente: «mensile»;*
- b) *le parole: «il mese di marzo» sono sostituite con le seguenti: «i mesi da marzo a giugno»;*
- c) *le parole: «600 euro» sono sostituite con le seguenti: «780 euro»;*

2. Al comma 2 le parole: «2.160 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «11.232 milioni di euro».

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, nonché a valere sui fondi stanziati ai sensi degli articoli 79 e 94.«.

Conseguentemente abrogare gli articoli 79 e 94 sono abrogati.

28.8

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1 sostituire le parole: «il mese di marzo pari a 600 euro», con le seguenti: «ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno pari a 1.000 euro».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «2.160 milioni»: con le seguenti: «4.160 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

28.9

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, sostituire le parole: «600 euro» con le seguenti: «1000 euro»;*

2) *al comma 2 sostituire le parole: «2.160 milioni» con le seguenti: «3.600 milioni».*

28.10

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, sostituire le parole: «600 euro», con le seguenti: «780 euro».

28.11

CALANDRINI, CIRIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale (Agenti e Rappresentanti di Commercio e in attività finanziaria).»

28.12

DE POLI, SICLARI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche agli agenti di commercio».

28.13

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai titolari di rapporti di lavoro domestico.»

28.0.1

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Al fine di tutelare i lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in considerazione dell'emergenza epidemologica da COVID-19, per il mese di marzo, il limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è fissato in 8.100 euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

28.0.2

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Indennità per professionisti e lavoratori autonomi con fatturato pari a zero)

1. Per i liberi professionisti di cui all'articolo 27 e per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 28, il cui fatturato per il mese di marzo 2020 è pari a zero, l'indennità di cui agli articoli 27 e 28 è determinata nella misura dell'80 per cento di 1/12 del reddito da lavoro autonomo risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, e non può comunque essere inferiore a euro 600 né superare gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.

2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, valutati nel limite di spesa complessivo pari ad euro 1.500 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A,

rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

28.0.3

BONINO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 28-bis.

(Indennità lavoratori domestici)

1. Ai lavoratori domestici assunti alla data del 23 febbraio 2020, con contratto di lavoro che sia cessato nei successivi mesi di marzo e di aprile per licenziamento da parte del datore di lavoro, è riconosciuta un'indennità pari a un dodicesimo dell'importo annuo del contratto cessato e comunque non superiore a 1.000 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

2 L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda e fino a concorrenza del limite previsto di 750 milioni di euro. L'INPS verifica la sussistenza dei relativi presupposti, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In caso di scostamento tra le domande e le disponibilità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adotta gli opportuni provvedimenti.

3. In caso di riassunzione del lavoratore da parte dello stesso datore di lavoro, è riconosciuta al lavoratore la contribuzione previdenziale e assistenziale figurativa relativa all'indennità di cui al presente articolo.

4. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari ad euro 750 milioni per l'anno 2020 per quanto previsto dal comma 2 e di 250 milioni per quanto previsto dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la decorrenza del trattamento pensionistico secondo i requisiti per il pensionamento anticipato di cui agli articoli 14 e successivi del decreto legge 28 gennaio 2019, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (cosiddetta «quota 100») è fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti».

Art. 29

29.1

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. - (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e delle attività collegate al ciclo turistico) - 1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali e delle attività collegate al ciclo turistico anche se non rientranti nel contratto collettivo nazionale del turismo e delle cure termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.896,2».

29.2

ACCOTO

Al comma 1, dopo le parole: «e la data di entrata in vigore della presente disposizione,» aggiungere le seguenti: «ovvero ai lavoratori titolari di contratto intermittente dei medesimi settori e i lavoratori titolari di contratto di lavoro a tempo determinato nell'indotto del settore turistico,».

29.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro» con le seguenti: «un'indennità pari a 1.500 euro mensili sino alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica da COV/D-19».

29.4

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPANATHU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1 sostituire le parole: «il mese di marzo pari a 600 euro», con le seguenti: «ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno pari a 1.000 euro».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «103,8 milioni», con le seguenti: «800 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 696,2 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

29.5

DE POLI, SICLARI

Apportare le seguenti modifiche:

- *al comma 1, le parole: «600 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro».*

- *Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2020 mediante riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014».*

29.6

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, sostituire le parole: «600 euro» con le seguenti: «1000 euro»;*

2) *al comma 2 sostituire le parole: «103,8 milioni» con le seguenti: «173 milioni».*

29.7

CIRIANI, CALANDRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La medesima indennità è riconosciuta altresì ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno esaurito la fruizione dell'indennità mensile di disoccupazione, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, agli stessi riconosciuta.»;*

b) *al comma 2, le parole: «103 ,8 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «223 ,8 milioni di euro»;*

c) *al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «, e, per la parte eccedente, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185».*

29.0.1

DE POLI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure per favorire la ripresa del settore termale)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, si dispone quanto segue:

a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali sono autorizzate ad erogare entro il 30 aprile 2020 un'anticipazione pari al cinquanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per cure termali rese in regime di accreditamento.

L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei tre/cinque esercizi successivi.

b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

c) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nel rispetto di quanto definito dai Livelli Essenziali di Assistenza, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria e delle funzioni auditive già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste;

d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera *b)* ed all'articolo 15, comma 13, lettera *e-bis*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni riservano apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323. A tale fine è istituito il Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, con una dotazione annua di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;

e) l'articolo 6, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: 'Il Ministro della salute, il Ministro dell'università e

della ricerca e le regioni promuovono il coinvolgimento e la collaborazione della Fondazione per la ricerca scientifica termale e delle aziende termali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

f) l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:

"Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione";

g) nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: "1° gennaio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

h) al fine di prevenire nei soggetti maggiormente a rischio l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie, all'art. 20 comma 2 dello stesso decreto, dopo le parole "fatta eccezione per", sono aggiunte le seguenti: "i cittadini italiani di età superiore a sessantacinque anni e".

Ai cittadini ultrasessantacinquenni che beneficiano del secondo ciclo di cura ai sensi della disposizione di cui al periodo precedente non si applicano le norme in materia di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali di cui all'art. 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537.

i) all'art. 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, dopo le parole "70 milioni", sono aggiunte le seguenti: "i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali".

j) i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'art. 19 comma 5 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,

n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale».

Conseguentemente: Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 35 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

29.0.2

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori del settore turismo)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 126».

29.0.3

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori del settore turismo)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico

ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale,».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 234 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, come incrementato dall'articolo 126, comma 4, del presente decreto.

29.0.4

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis

(Proroga prestazione NASpl)

1. Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali è prorogata la prestazione di NASpl fino alla data di nuova assunzione e comunque non oltre tre mesi dalla originaria scadenza».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 465 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, come incrementato dall'articolo 126, comma 4, del presente decreto.

Art. 30

30.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ,

CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro», con le seguenti: «un'indennità pari a 1.500 euro mensili sino alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19».

30.2

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTĒU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1 sostituire le parole: «il mese di marzo pari a 600 euro», con le seguenti: «ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno pari a 1.000 euro».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «396 milioni»: con le seguenti: «1.000 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 604 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

30.3

MARTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «il mese di marzo pari a 600 euro», con le parole: «i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno pari a 1000 euro per ciascun mese».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire: «396» con: «500».

30.4

DE POLI, SICLARI

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Al comma 1, le parole: «600 euro», sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro».*

2. *Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quanto a 270 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2020 sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tale da assicurare minori spese per 270 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adattate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi sopra indicati per l'anno 2020, ferma restando la necessità di tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».*

30.5

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, sostituire le parole: «600 euro», con le seguenti: «1000 euro»;*

2) *al comma 2 sostituire le parole: «396 milioni» con le seguenti: «660 milioni».*

30.6

DE BONIS

Le parole: «pari a 600 euro», sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1000 euro».

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

30.0.1

BATTISTONI, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Prestazioni agricole di Lavoro accessorio)

1. Per prestazioni agricole di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

2. Le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di

sostegno al reddito gli accreditati contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. È vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

30.0.2

CANGINI, PICHETTO FRATIN, FLORIS, SICLARI, TOFFANIN, GALLONE, CALANDRINI, RAUTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Contributo per il lavoro di cura al Caregiver Familiare)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del *caregiver* familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal *caregiver* familiare, è riconosciuto, ad un solo *caregiver* familiare per nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, come individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.

2. il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presi-

denza del Consiglio dei ministri, ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, i numeri «27, 28, 29, 30» sono sostituiti dai numeri «27, 28, 29, 30, 30-bis».

30.0.3

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233)

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il "Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali", dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335."

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS).».

Art. 31

31.1

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, le parole: «e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.» sono sostituite dalle seguenti: «ma sono comunque riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, entro un limite massimo di 1.000 euro mensili».

31.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro occasione e a tempo determinato)

1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica:

a) non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera *e*), del medesimo decreto-legge, in materia di durata massima giornaliera della prestazione lavorativa;

b) ai contratti di lavoro a tempo determinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di incremento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.».

Art. 33

33.1

NUGNES

Al comma 1, le parole: dal 1° gennaio 2020» sono sostituite con le seguenti: «dal 15 dicembre 2019» e le parole: «centoventotto giorni» sono sostituite con le seguenti: «centoquarantatre giorni,».

33.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le domande di NASpl e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva la decorrenza della prestazione dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.».

33.3

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le domande di NASpl e DIS-COLL presentate entro i termini di cui al precedente comma, è fatta salva la decorrenza della prestazione

dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.».

33.4

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 2, le parole: «dal sessantottesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ottavo giorno».

Art. 34

34.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Accesso ai servizi online del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali)

1. Al fine di agevolare la fruizione dei servizi *online* attivati presso il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai medesimi servizi è reso possibile anche attraverso modalità alternative al Sistema Pubblico di Identità Digitale, di cui all'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, adottato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sino al 30 settembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza. Per le finalità di cui

al presente articolo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali procede contestualmente all'adeguamento del portale istituzionale.».

34.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche all'articolo 1, commi da 634 a 658, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 658 sono soppressi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 141 milioni per l'anno 2020, 521 milioni per l'anno 2021, 462 milioni per l'anno 2022 e 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

34.0.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE,
SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, commi da 661 a
676, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160)*

1. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 661 a 676 sono soppressi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 59 milioni di euro per il 2020, 351 milioni di euro per il 2021, 351 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

34.0.4

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Al comma 28, dell'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati gli ultimi due periodi, dalle parole: "Il contributo addizionale" alle parole: "lavoro domestico"».

Conseguentemente il comma 29 è abrogato.

Art. 35

35.1

NANNICINI, LAUS, MANCA, STEFANO, FERRARI

Al comma 3, dopo le parole: «anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.» è aggiunto il seguente periodo: «Le medesime organiz-

zazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi 5X1000 per l'anno 2017 entro la data di cui ai commi 1 e 2. Sono altresì prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-*bis*. Per le organizzazioni e le associazioni individuate nel comma 3 sono sospesi, dalla data del 10 marzo 2020 e fino a quella del 31 ottobre 2020, i termini per il pagamento delle utenze di energia elettrica, gas, acqua. Il versamento dei predetti canoni è effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, alla data del 31 ottobre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2020.

3-*ter*. Per le organizzazioni e le associazioni individuate nel comma 3 sono sospesi fino alla data del 15 dicembre 2020 i termini per i versamenti IRAP a saldo del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il versamento è operato in unica soluzione entro il giorno 31 dicembre 2020. Per il periodo d'imposta in corso all'8 marzo 2020, le organizzazioni e le associazioni individuate nel comma 3 non sono soggette a imposta regionale sulle attività produttive per le attività di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3-*quater*. Limitatamente all'anno 2020, al fine di far fronte alle difficoltà legate all'emergenza Covid-2019, la quota di spettanza del 5 per mille 2018 sarà erogata a tutti i soggetti beneficiari, come indicati dall'Agenzia delle Entrate al Ministero dell'Economia, nel mese di aprile 2020.

3-*quinquies*. In conseguenza dell'emergenza Covid-19, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, nella ripartizione delle risorse del 5 per mille 2019 non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi integrative presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

3-*sexsties*. Per il solo anno 2020, il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che impone ai beneficiari del riparto del contributo di redigere un apposito rendiconto dal quale risulti l'utilizzo delle somme percepite, è fissato in 18 mesi dalla data di ricezione delle somme.

3-*septies*. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli enti disciplinati dai capi II e III, titolo II, del libro I del codice civile, nonché agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

35.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 3, dopo le parole: «anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto» è aggiunto il seguente periodo: «Le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a rendicontare le attività finanziate con i fondi dell'Istituto del 5X1000 per l'anno 2017 entro la data di cui ai commi 1 e 2. Sono altresì prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali e la cui scadenza ordinaria sia stabilita tra l'8 marzo 2020 ed il 30 ottobre 2020».

Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Per le organizzazioni e le associazioni individuate nel comma 3, sono sospesi, dalla data del 10 marzo 2020 e fino a quella del 31 ottobre 2020, i termini per il pagamento delle utenze di energia elettrica, gas, acqua. Il versamento dei predetti canoni è effettuato, senza applicazione di sanzioni, con maturazione dei soli interessi al tasso legale corrente, in un'unica soluzione, alla data del 31 ottobre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2020.

3-ter. Per le organizzazioni e le associazioni individuate nel comma 3, sono sospesi fino alla data del 15 dicembre 2020 i termini per i versamenti IRAP a saldo del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il versamento è operato in unica soluzione entro il giorno 31 dicembre 2020. Per il periodo di imposta in corso alla data dell'8 marzo 2020, le organizzazioni ed associazioni individuate nel comma 3 non sono soggette ad imposta regionale sulle attività produttive per le attività di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.950 milioni».

35.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio degli enti del terzo settore, alle organizzazioni di volontariato e agli altri enti di carattere privato costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in ambito sanitario e socio-sanitario è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute, in via straordinaria, per la sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri analoghi dispositivi utilizzati nell'ambito dell'emergenza epidemio-logica COVID-19.

3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i termini, le condizioni e le modalità per l'accesso alla linea di rimborso delle spese di cui al comma 3-bis.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

35.4

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. Limitatamente all'anno 2020, al fine di far fronte alle difficoltà legate all'emergenza Covid-2019, la quota di spettanza del 5 per mille 2018 sarà erogata a tutti i soggetti beneficiari, come indicati dall'Agenzia delle Entrate al Ministero dell'Economia, nel mese di aprile 2020.

3-ter. In conseguenza dell'emergenza Covid-19, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, nella ripartizione delle risorse del 5 per mille 2019 non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi integrative presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

3-quater. Per il solo anno 2020, il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che impone ai beneficiari del riparto del contributo di redigere un apposito rendiconto dal quale risulti l'utilizzo delle somme percepite, è fissato in 18 mesi dalla data di ricezione delle somme».

35.5

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Agli Enti del Terzo Settore, comprese le Cooperative Sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono attività in modalità residenziale comprese tra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del 1° comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, si applica, sino al 1° giugno 2020, il beneficio della riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico datoriale per tutti i lavoratori dipendenti».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 43, comma 1, dopo le parole:* «dei processi produttivi delle imprese» *aggiungere le seguenti parole:* «e degli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 35, comma 3-bis»;

b) *all'articolo 49, comma 1, lettere c), k) ed l) e comma 4, dopo la parola:* «impresa», *ovunque presente, aggiungere le seguenti parole:* «e degli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 35, comma 3-bis» *e al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'esclusione del precedente capoverso non si applica agli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 35, comma 3-bis in ragione dell'assenza di lucro che le caratterizza»;

c) *all'articolo 56, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «, nonchè gli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 35, comma 3-bis».

35.6

MODENA, GASPARRI, RIZZOTTI, SICLARI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli Enti del Terzo Settore, comprese le Cooperative Sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono attività in modalità residenziale comprese tra quelle indicate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, dell'articolo 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si applica, sino al 1° giugno 2020, il beneficio della riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico datoriale per tutti i lavoratori dipendenti».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, dopo le parole: «dei processi produttivi delle imprese», aggiungere le seguenti: «e degli Enti del Terzo Settore».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni», con le seguenti: «1.800 milioni».

35.7

RIZZOTTI, SICLARI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli Enti del Terzo Settore, comprese le Cooperative Sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono attività in modalità residenziale comprese tra quelle indicate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del 1° comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, si applica, sino al 1° giugno 2020, il beneficio della riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico datoriale per tutti i lavoratori dipendenti».

Conseguentemente:

all'articolo 43, al comma 1 dopo le parole: «dei processi produttivi delle imprese», aggiungere le seguenti: «e degli Enti del Terzo Settore».

35.8

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, SICLARI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017, le

disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ad associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale».

35.9

ALFIERI, GIACOBBE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole: "almeno biennale", sono sostituite dalle seguenti: "almeno triennale"».

35.0.1

NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo)

Con riferimento alla legge 11 agosto 2014, n. 125 il Comitato congiunto di cui all'articolo 21 autorizza, per l'anno 2020, l'Agenzia di cui all'articolo 17, anche in deroga allo statuto di cui al comma 13 dello stesso articolo, ad adeguare le norme amministrative e procedurali relative ai progetti di sviluppo e di emergenza umanitaria realizzati nei paesi colpiti dalla pandemia dai soggetti di cui all'articolo 23, al fine di garantire la protezione, la sicurezza e la copertura salariale del personale come stabilito dalle intese sindacali, la realizzazione di attività necessarie al contenimento della diffusione del virus e la proroga anche onerosa dei progetti. All'articolo 26, comma 3, le parole: "almeno biennale" sono sostituite dalle seguenti: "almeno triennale"».

35.0.2

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche agli articoli 67, 148 e 149 del TUIR e altri interventi a favore delle bande musicali legalmente costituite)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera *m*), dopo le parole: "compensi erogati ai direttori artistici" sono aggiunte le seguenti: "ai formatori e";

b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: "sportive dilettantistiche" sono aggiunte le seguenti: "e per le bande musicali";

c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle bande musicali".

2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.

3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-*bis*, dopo le parole: "Comitato olimpico nazionale italiano" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle bande musicali legalmente costituite"».

35.0.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti connesse alla situazione di emergenza di rilievo nazionale, decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 202, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 39 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il datore di lavoro deve consentire l'effettiva partecipazione dei volontari iscritti nei rispettivi elenchi territoriali alle attività di soccorso ed assistenza nell'emergenza Covid-19 della protezione, anche per periodi temporali superiori a quelli previsti dal comma 2 del medesimo articolo 39, fino al perdurare dell'emergenza».

35.0.4

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

*(Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006)*

1. All'articolo 1, comma 337, della legge del 23 dicembre 2005, n. 266 le parole: "una quota pari al 5 per mille" sono sostituite con le seguenti: "una quota pari al 7 per mille".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 350 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

Art. 36

36.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono autorizzati a inoltrare per conto dei beneficiari assistiti la domanda telematica all'INPS, secondo le istruzioni fornite da quest'ultimo, delle indennità di cui agli articoli 27 e 28.»

Art. 37

37.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4.1. La riduzione del versamento prevista dal comma 2 si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, nei limiti delle risorse disponibili."».

Art. 38

38.1

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire i comma 1, 2 e 3 con i seguenti:*

«1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri complessivi versati nel 2019 e 2018 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito medio annuo non superiore a 35.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

2. Non hanno diritto all'indennità di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente diverso dal contratto intermittente senza obbligo di rispondere alla chiamata alla data di entrata in vigore della presente disposizione

3. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 194,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e co-

munica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.».

b) *Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « comma 4.»*

38.2

MANCA, STEFANO, FERRARI, NANNICINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole «nell'anno 2019» con le seguenti «dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole «alla data di entrata in vigore della presente disposizione» con le seguenti: « alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».*

38.3

VERDUCCI, NANNICINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «nell'anno 2019» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente disposizione» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».*

38.4

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «non titolari di pensione.» *aggiungere le seguenti:* «ai lavoratori atipici e ai lavoratori autonomi dei settori musicale e dello spettacolo dal vivo, senza ulteriori oneri a carico dello Stato,»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «alla data di entrata in vigore della presente disposizione», *con le seguenti parole:* «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

38.5

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro» *con le seguenti:* «un'indennità pari a 1.500 euro mensili sino alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19».

38.6

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHeU, PAROLI, PEROSINO,

QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1 sostituire le parole: «il mese di marzo pari a 600 euro», con le seguenti: «ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno pari a 1.000 euro».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «48,6 milioni», con le seguenti: «230 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 181,4 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

38.7

RUSSO, FLORIDIA, GRANATO, VANIN, MONTEVECCHI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non hanno diritto all'indennità di cui al comma 1 i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono titolari di rapporto di lavoro dipendente da cui derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro».

38.0.1

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Naspi per lavoratori intermittenti dello spettacolo, ristorazione e appalti)

1. Nel corso dell'intero periodo di sospensione delle attività conseguenti all'emergenza Covid-19 e per tre mesi successivi alla fine dell'emergenza, a partire dalla del 23 febbraio, ai lavoratori intermittenti dello spettacolo assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18, a cui non spetti l'indennità di chiamata, è riconosciuta l'indennità NaSPI al mese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, nel limite non inferiore di 600 euro mensili.

2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 4».

38.0.2

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Ricorso straordinario alla disciplina del lavoro occasionale)

1. La disciplina delle prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, può essere applicata su tutto il territorio nazionale, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga ai limiti e ai divieti previsti ai commi 1, 5, 14 e 20 del medesimo articolo 54-bis.».

38.0.3

GARAVINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA, FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Disposizioni a tutela dei tirocinanti)

1. Ferme restando le disposizioni derivanti degli accordi per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento conclusi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 34 della legge 28 giugno 2012, n. 92, i periodi di interruzione o sospensione degli tirocini formativi e di orientamento disposti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid19 non concorrono al completamento degli stessi.

2. Tutte le disposizioni in materia di sostegno al lavoro di cui alla presente legge si intendono estese anche alla disciplina dei suddetti tirocini formativi e di orientamento.».

38.0.4

NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure a favore dei liberi professionisti)

1. Il Ministro del Lavoro con proprio decreto stabilisce i criteri a cui le Casse previdenziali possano utilizzare parte dei rendimenti degli investimenti per adottare ulteriori misure a sostegno dei professionisti danneggiati nella loro capacità produttiva a causa del Covid-19, con il fine di adottare misure di intervento assistenziale in deroga ai limiti normativi e statutari vigenti, rispettando comunque il vincolo della riserva legale prevista per le pensioni.».

Art. 39

Art. 39

39.1

MANCA, STEFANO, FERRARI, NANNICINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «Fino alla data del 30 aprile 2020» con le seguenti: «Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019»;*

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse».

39.2

MARTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti» con le seguenti: «31 luglio 2020, i lavoratori dipendenti pubblici e privati».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

39.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: «i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104»

inserire le seguenti: «o che svolgano la funzione di *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,»;

al comma 2, dopo le parole: «Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa» *inserire le seguenti:* «o che svolgono la funzione di *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,».

39.4

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. I veicoli al servizio di persone con disabilità munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 non sono tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento".».

39.0.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPANATHU, PAROLI, PEROSINO,

QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali)

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera *b)*, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.».

39.0.2

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO,

QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI,
STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Il Capo I del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.».

Art. 40

40.1

TOFFANIN, GALLONE, FLORIS, SICLARI

Sopprimere l'articolo.

40.2

CIRIANI, CALANDRINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40. - *(Nuove disposizioni in materia di misure di condizionalità)*
- 1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situa-
zione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del
virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio
dei Ministri del 31 gennaio 2020, i fruitori del reddito di cittadinanza di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i percettori di NASPI e di DISCOLL
dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nell'ambito degli obblighi e del-
le misure di condizionalità previste dai benefici summenzionati, sono adibi-
ti alle opere di sanificazione o ad altro impiego di utilità sociale nell'ambito
dello stato di emergenza dovuto alla diffusione del coronavirus, per il periodo
coincidente tra la durata della summenzionata emergenza e la fruizione dei
sussidi indicati nel presente comma. Le categorie indicate dal presente comma
sono messe a disposizione dei comuni di residenza che hanno facoltà anche
di inviarli presso operatori pubblici o privati incaricati di tali operazioni.

2. I beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prima del 23.02.2020 sono messi nelle disponibilità del Commissario per l'emergenza per il periodo coincidente tra la durata della summenzionata emergenza e la fruizione dei trattamenti indicati nel presente comma, e impiegati nella produzione di Dispositivi di Protezione Individuale o in operazioni di Protezione Civile nell'ambito della provincia di residenza.».

40.3

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40. - *I.* Considerata la situazione di emergenza sull'intero territorio nazionale a seguito della diffusione del Covid-19, al fine di garantire la continuità lavorativa per lo svolgimento di attività indifferibili nei settori produttivi che versano in stato di emergenza occupazionale, i percettori del reddito di cittadinanza possono essere impegnati a supporto delle stesse.».

40.4

PARENTE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA, FARAONE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis.* La sospensione di cui al precedente comma non si applica agli obblighi e alle misure di condizionalità legate alla formazione professionale e all'orientamento al lavoro che possono essere svolti in modalità *e-learning* e in generale a tutti gli obblighi e le misure di condizionalità che possono essere svolti in modalità online e per le offerte di lavoro congrue nell'ambito del comune di appartenenza. Al fine di attuare il presente comma, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è autorizzato all'emanazione di uno o più de-

creti ministeriali, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

40.5

NUGNES

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La carta RdC di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abilitata ai pagamenti *online*».

40.6

IL RELATORE

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per l'attribuzione di NASpI e DIS-COLL».

40.0.1

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni finalizzate a facilitare le attività necessarie alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 mediante l'impiego di percettori di Reddito di cittadinanza non ancora occupati)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 40, in relazione alle attività straordinarie connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che si renderanno necessarie sul territorio nazionale, quali, a titolo esemplificativo, attività di sostegno alle categorie fragili, ovvero operazioni di bonifica, sanificazione e igienizzazione degli ambienti e spazi pubblici, nonché dei pubblici uffici e degli spazi di fruizione dei servizi pubblici da parte dei cittadini, i comuni, in collaborazione con ANPAL, sono autorizzati a procedere all'assunzione di percettori di Reddito di cittadinanza non ancora

occupati, da impiegare in Progetti Utili alla Collettività (PUC) volti all'espletamento di tali attività.

2. Al fine di assicurare l'inclusione delle attività straordinarie di cui al comma 1 nei Progetti Utili alla Collettività (PUC), il Ministero della Lavoro e delle politiche sociali emana, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, precise direttive in ordine alle tipologie di prestazioni e attività di pubblica utilità e linee guida in ordine alla tutela della salute e sicurezza degli operatori da impiegare, nonché alle modalità dirette di svolgimento delle operazioni.

3. ANPAL assicura che i percettori di Reddito di cittadinanza effettivamente impiegati nei progetti di cui al comma 1 siano a conoscenza delle linee guida e direttive ministeriali di cui al comma precedente».

Conseguentemente, all'articolo 40, comma 1, anteporre all'inizio del periodo le seguenti parole: «1. Fatta eccezione per le deroghe previste dalla presente legge,».

Art. 41

41.0.1

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese operanti in ogni settore produttivo, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- a) comma 1, lettere b) e c);
- b) comma 6, lettere a);
- c) comma 14, lettere c) e d).

2. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "12.000 euro".

b) al comma 8, alla lettera *d)*, dopo le parole: "di reddito di inclusione (REI)", inserire le seguenti: "di reddito di cittadinanza sottoscrittori di Progetti Utili alla Collettività (PUC)";

c) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-*bis*. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui al comma 10 trovano applicazione anche per le imprese operanti in settori produttivi diversi, inclusi professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende alberghiere e strutture ricettive e del turismo, *onlus*, nonché imprese agricole.";

d) al comma 16, primo periodo, le parole: "La misura minima" a: "sul piano nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "La misura minima oraria del compenso è pari a 10 euro.".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

41.0.2

GUIDOLIN, FLORIDIA, MATRISCIANO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-*bis*.

1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 591, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e all'INPS."».

Art. 42

42.1

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019» con le seguenti: «dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante "Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019"».

42.0.1

MODENA, TOFFANIN, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A partire dal periodo di imposta 2020 gli Indici sintetici di affidabilità fiscale sono sospesi e conseguentemente l'art. 9-*bis* del decreto-legge 24.4.2017, n. 50, convertito in legge del 21.06.2017, n. 96 e successive modificazioni non si applica a partire periodo di imposta 2020 sino al periodo di imposta 2025».

Art. 43

43.1

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «dei processi produttivi delle imprese» inserire le seguenti: «e dei servizi degli enti del terzo settore»;*

b) *dopo le parole: «da erogare alle imprese» inserire le seguenti: «e agli enti del terzo settore».*

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
«Contributi alle imprese e agli enti del terzo settore per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari».

43.0.1

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Misure di prevenzione per strutture dedicate a disabilità del neurosviluppo ed autismo)

1. Nell'ambito delle disposizioni adottate per il contrasto della diffusione dell'epidemia da Covid-19, le strutture sanitarie residenziali che ospitano persone con disabilità del neurosviluppo ed autismo sono equiparate ai presidi sanitari relativamente all'applicazione delle misure di prevenzione, incluse le disposizioni relative alle forniture di dispositivi di protezione individuale, le precauzioni standard di biosicurezza e le prescrizioni in materia del Ministero della Salute e le disposizioni adottate in tale ambito dall'Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro.».

43.0.2

NUGNES, FATTORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Contributi per la sicurezza nei campi Rom)

1. Allo scopo di evitare la propagazione del virus e di contenerlo lo Stato provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire alle Prefetture nei cui territori vi sono insediamenti di Campi rom l'importo di 50 milioni di euro da erogare per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

2. Al fine di rafforzare la tutela dei cittadini che dimorano nei campi di cui al comma precedente, nonché per evitare la circolazione di suddetti soggetti, le stesse prefetture dovranno provvedere all'approvvigionamento di acqua, prodotti per neonati e di cibo.

2-*quater*. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 4».

Art. 44

44.1

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 44. - (*Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19*) - 1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nei limiti di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020. Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali cui potrà essere destinata quota parte del Fondo stesso.

2. Le Casse di previdenza di diritto privato, raccordandosi con il sistema ordinistico di riferimento, integrano l'indennità, riconosciuta dallo Stato nei limiti previsti, in modo da compensare integralmente dal pagamento i contributi previdenziali ed assistenziali ad essi dovuti dai professionisti iscritti per l'anno 2020.

3. È prevista una indennità forfettaria straordinaria per i professionisti, iscritti in albi professionali, i cui incarichi, pubblici o privati, siano stati risolti, in via diretta o indiretta, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

4. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1.

5. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103 sono autorizzati, previa adozione dei relativi atti deliberativi, ad anticipare le somme finalizzate

al sostegno al reddito nella misura definita e secondo le priorità previste dai decreti di cui al comma 4.

6. Gli atti deliberativi di cui al comma precedente sono inviati dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ai Ministeri vigilanti e diventano definitivi trascorsi giorni dieci dall'invio, salvo rilievi motivati.

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».

44.2

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, BUCCARELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 44. - (*Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19*) - 1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli ivi inclusi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 1.000 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1. Una quota pari ad almeno 300 milioni di euro del limite di spesa di cui al comma 1 è da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

3. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103 sono autorizzati, previa adozione dei relativi atti deliberativi, ad anticipare le somme finalizzate al sostegno al reddito nella misura definita e secondo le priorità previste dai decreti di cui al comma 2.

4. Gli atti deliberativi di cui al comma precedente sono inviati dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ai Ministeri vigilanti e diventano definitivi trascorsi giorni dieci dall'invio, salvo rilievi motivati».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.300».

44.3

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 44. - (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19) - 1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 1.000 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1. Una quota pari ad almeno 500 milioni di euro del limite di spesa di cui al comma 1 è da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei collaboratori domestici e dei badanti che risultassero impiegati al 23 febbraio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.300 milioni».

44.4

LA PIETRA

Al comma 1 sostituire le parole: «per i lavoratori dipendenti e autonomi» con le seguenti: «per i lavoratori dipendenti e autonomi, nonché per le imprese», e sostituire le parole: «Fondo per il reddito da ultima istanza» con le seguenti: «Fondo straordinario di sostegno al comparto produttivo nazionale», conseguentemente sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «50.000 milioni». Infine, dopo le parole: «di una indennità,» aggiungere: «nonché di ulteriori e straordinarie misure di sostegno al reddito di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater».

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze disciplinano, con uno o più decreti da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di indennizzo, su base mensile, del mancato guadagno nei confronti delle categorie di cui al comma 1. L'ammontare della predetta indennità deve essere corrispondente alla media degli importi fatturati nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori autonomi e per le imprese, ed alla media dei trattamenti salariali dei sei mesi precedenti l'entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori dipendenti.

1-ter. Ai fini di un migliore contingentamento delle risorse, l'indennizzo di cui al precedente comma è erogato con priorità ai lavoratori autonomi o alle imprese che abbiano registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, perdite di oltre il 50 per cento del proprio fatturato rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina, con uno o più decreti da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di sospensione delle cambiali agrarie, rate di pagamento dei mutui o finanziamenti concessi da intermediari bancari o finanziari, nonché delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 30 settembre 2020. Ai benefici di cui al presente comma sono ammessi i lavoratori autonomi e le imprese che autocertifichino, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 25 per cento del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus».

44.5

RICHETTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e autonomi» e sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100 milioni».

Al comma 2, sopprimere le parole da: «nonché» fino alla fine del comma.

44.6

NUGNES

Al comma 1, dopo le parole: «Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi,» inserire le seguenti: «ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che».

Dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Le Casse di previdenza di diritto privato, raccordandosi con il sistema ordinistico di riferimento, integrano l'indennità, riconosciuta dallo Stato nei limiti previsti, in modo da compensare integralmente dal pagamento i contributi previdenziali ed assistenziali ad essi dovuti dai professionisti iscritti per l'anno 2020. È prevista una indennità forfettaria straordinaria per i professionisti, iscritti in albi professionali, i cui incarichi, pubblici o privati, siano stati risolti, in via diretta o indiretta, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19.»

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103 sono autorizzati, previa adozione dei relativi atti deliberativi, ad anticipare le somme finalizzate al sostegno al reddito nella misura definita e secondo le priorità previste dai decreti di cui al comma 2.

2-ter. Gli atti deliberativi di cui al comma precedente sono inviati dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ai Ministeri vigilanti e diventano definitivi trascorsi giorni dieci dall'invio, salvo rilievi motivati».

44.7

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «lavoratori dipendenti e autonomi» inserire le seguenti: « anche frontalieri,».

44.8

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 1, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «600 milioni» e al comma 2 sostituire le parole: «eventuale quota» con le seguenti: «quota prioritaria pari ad almeno il 30 per cento».

Conseguentemente, al comma 2 sopprimere le parole: «di priorità».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni con le seguenti: 1.700 milioni».

44.9

GALLICCHIO, ACCOTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì riconosciuta alle seguenti categorie di lavoratori:

a) ai lavoratori iscritti al Fondo per lo spettacolo (ex Enpals) e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno versato nell'anno 2019 almeno 20 contributi giornalieri nel medesimo Fondo;

b) agli artigiani non iscritti alla gestione speciale dell'AGO;

c) ai soci lavoratori di cui alla legge 3 aprile 200, n. 142, e di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «dell'indennità di cui al comma 1», con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

44.10

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato provvederà entro dieci giorni al saldo di tutti i crediti, già liquidati, vantati dagli avvocati per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, sia nel settore penale sia nel settore civile. Le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, le Città Metropolitane e gli altri Enti locali, devono provvedere all'immediata liquidazione dei crediti maturati

dai Professionisti nei confronti delle medesime e riconosciuti da sentenze, da contratti e/o da accordi stragiudiziali. Per tutti i liberi professionisti, iscritti in albi o registri, viene disposto la sospensione dei versamenti da effettuare a titolo di tasse e imposte ancora da versare per l'anno 2019 e per quelle che dovranno essere versate per l'anno 2020. Tali somme saranno versate in numero 120 rate mensili a decorrere dal 1° ottobre 2021 senza aggiunta di interessi. Cassa Depositi e Prestiti provvederà al pagamento di quanto dovuto dai medesimi Professionisti a titolo di canone di locazioni ed utenze relativi agli studi professionali per il periodo intercorrente dal 1° marzo 2020 al 31 ottobre 2020, salvo prorogarsi della situazione emergenziale, con obbligo di restituzione da parte del Professionista beneficiario in n. 60 rate con cadenza mensile a decorrere dal mese di gennaio 2021. Qualora il Professionista decidesse di non avvalersi di tale possibilità sarà comunque al medesimo garantito il credito d'imposta già previsto dal presente decreto».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui 126, comma 4.

44.11

GUIDOLIN, FLORIDIA, MATRISCIANO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi da tale misura i percettori di pensione, di vecchiaia o anzianità, nonché coloro che, nell'anno fiscale 2018, abbiano dichiarato redditi superiori ad euro 50.000».

44.12

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. Alla luce delle circostanze eccezionali dovute al perdurare dello stato di emergenza nazionale di cui alla Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, in deroga alla disciplina vigente, a tal fine anche utilizzando la riserva legale ivi prevista, gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, nell'ambito della propria autonomia e secondo le procedure decisionali interne, promuovono misure di sospensione delle contribuzioni nonché ulteriori forme di sostegno per i liberi professionisti aderen-

ti, alla luce del ridimensionamento, della cessazione o della sospensione delle attività causati dal perdurare dell'emergenza epidemiologica Covid-19».

44.13

PETRENGA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Gli Enti e le forme gestorie di cui al decreto legislativo 30 giugno 1984 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n.103, in deroga a quanto previsto dall'art.24, comma 24 del decreto-legge 201"2011, convertito nella legge 214/2011, potranno rispondere all'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni adottando le misure gestionali volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di trenta anni, purché ogni posta attiva che deriverà dall'applicazione della detta deroga, sia destinata senza indugio e comunque entro il termine del 30 settembre 2020 all'esenzione, in favore degli iscritti, dagli obblighi contributivi per gli anni 2019 e 2020, con relativo rimborso delle somme già versate e con riconoscimento ai fini pensionistici delle annualità per le quali gli iscritti verranno esentati dal versamento dei relativi contributi e purché vengano previsti interventi di sostegno al reddito in favore degli iscritti, anche attraverso elargizione diretta di somme, fino alla totale concorrenza di tutte le poste attive derivanti dalla applicazione della predetta deroga. Ogni forma di sostegno al reddito erogata dai detti Enti e forme gestorie, non sarà soggetta a tassazione a carico dei beneficiari».

44.0.1

NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Istituzione del Fondo per il reddito di base universale)

1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per tutti i cittadini che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, anche non

regolarmente contrattualizzato, il cui reddito nell'anno 2019 non ha superato i 25000 euro e che non sono percettori di ulteriori aiuti da parte dello Stato, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di base universale" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».

Conseguentemente all'articolo 126, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il programma Joint Strike Fighter (F-35) è integralmente definanziato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10-*ter*. Ai medesimi fini di cui al comma 10-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo speciale di conto capitale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2020- 2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

10-*quater*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, alla voce 2, le parole: "Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici" sono sostituite dalle seguenti: "Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dai voli domestici per i quali sono a disposizione per le medesime destinazioni tratte ferroviarie ad alta velocità e dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici". Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, con proprio decreto disciplina l'attuazione della disposizione di cui al comma 1.

10-*quinquies*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere la voce 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

10-*sexies*. Gli articoli da 20 a 23 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE a/fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, sono soppressi.

10-*septies*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'esclusione dell'acqua è soppresso».

44.0.2

PARAGONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Fondo di sostegno al reddito per emergenza COVID-19)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di sostegno al reddito.

2. Entro il termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, a ogni cittadino italiano maggiorenne è riconosciuta un'indennità una tantum di 1000 euro e un'indennità una tantum di 500 euro per ogni figlio minorenni a carico. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La misura di cui al comma 2 è rinnovabile in caso del perdurare dello stato di emergenza oltre il termine indicato nella delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

4. L'indennità di cui al presente articolo è erogata da Poste Italiane e corrisposta a ciascun beneficiario mediante Carta di sostegno al reddito. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con apposito decreto a regolare le specifiche modalità di erogazione.

5. La dotazione del Fondo pari a 50 miliardi di euro è finanziata mediante ricorso ad aumento del deficit, come autorizzato dalla Commissione Europea con la sospensione del Patto di Stabilità e Crescita».

44.0.3

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SUDANO, SBROLLINI, VONO, CUCCA, FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Misure in favore degli enti privati di previdenza obbligatoria)

1. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 possono prevedere, anche in deroga al procedimento di approvazione di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 30 giugno 1994, n. 509, per le diverse gestioni obbligatorie da loro amministrate, con apposita delibera consiliare corredata da nota con cui è definito il relativo impatto attuariale, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto della emergenza epidemiologica. La predetta delibera consiliare è inviata, contestualmente alla sua adozione, a fini informativi, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonché dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 30 giugno 1994, n. 509.

2. Le indennità di natura assistenziale erogate ai sensi del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria possono provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5% dei rendimenti medi annui rilevati nel bilancio consuntivo del quinquennio precedente, nel rispetto del criterio della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo

30 giugno 1999, n. 509 e salva la verifica di sostenibilità attuariale prevista dalla normativa vigente».

44.0.4

NANNICINI, LAUS, MANCA, STEFANO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Sostegno al reddito dei professionisti iscritti a casse di previdenza private)

1. Gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermo restando gli equilibri finanziari e la stabilità di ciascuna gestione, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono prevedere, a sostegno del reddito dei liberi professionisti iscritti, l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali e di welfare ulteriori rispetto a quelle già previste per l'anno 2020. Le prestazioni erogate ai sensi del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti provvedono mediante utilizzo dei rendimenti netti cumulati fino a cinque anni del patrimonio delle singole gestioni, fino a un massimo del 20 per cento dei suddetti rendimenti».

44.0.5

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Misure in favore dei professionisti iscritti all'albo degli Avvocati)

1. Lo Stato e le Pubbliche Amministrazioni provvedono all'immediato saldo di tutti i crediti, già liquidati, vantati dagli avvocati per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, nei settori penale e civile.

2. Le Pubbliche Amministrazioni provvedono all'immediata liquidazione dei crediti maturati dai Professionisti nei confronti delle medesime e riconosciuti da sentenze, contratti e/o accordi stragiudiziali».

Art. 46

46.1

ROMANO, FLORIDIA, MATRISCIANO, GUIDOLIN, NOCERINO, CAMPAGNA, ROMAGNOLI, AUDDINO

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto».

46.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese assoggettate ad una delle procedure disciplinate dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

46.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I divieti e le restrizioni di cui al precedente comma 1 non riguardano le procedure di licenziamento collettivo concluse con accordo sindacale e con unico criterio di scelta la non opposizione al licenziamento quale parametro di cui all'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

46.4

MATRISCIANO, FLORIDIA, MAIORINO, ROMANO, GUIDOLIN, NOCERINO, CAMPAGNA, ROMAGNOLI, AUDDINO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Sospensione delle procedure di licenziamento»;

b) *al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:* «Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.»;

c) *aggiungere, infine, il seguente comma:*

«1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia proceduto al recesso del contratto dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604 può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22 del presente decreto dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro».

46.5

IL RELATORE

Alla rubrica, sostituire le parole: «di impugnazione dei» *con le seguenti:* «relative ai».

46.6

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Alla rubrica aggiungere infine le seguenti parole: «collettivi e individuali per giustificato motivo».

Conseguentemente al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto».

E all'articolo 83, dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. I termini stragiudiziali di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sospesi sino alla data del 30 giugno 2020».

Art. 47

47.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sostituire gli articoli 47 e 48 con il seguente:

*«Art. 47. - (Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare) - 1. Sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del *virus* COVID-19 e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale, nei Centri diurni a carattere semiresidenziale, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario e ad essi similari, nonché nei servizi ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione estensiva e ad esse similari,*

qualunque ne sia la tipologia, per persone con disabilità, ivi comprese quelle con diagnosi dello spettro autistico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, per minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo e per persone con disturbi mentali, l'attività dei medesimi è sospesa dalla data del presente decreto e fino alla data di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 o altra successiva data disposta dalle competenti autorità. In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le assenze dalle attività dei centri di cui al periodo precedente, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dimissioni o di esclusione dalle medesime.

2. Gli Enti Locali, incluse le aziende sanitarie locali provvedono, avvalendosi anche degli enti gestori dei centri diurni in regime semiresidenziale di cui al primo comma e di concerto con essi, ad attivare interventi, servizi e prestazioni non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consentano il rispetto delle previste misure di contenimento e delle linee guida emanate dall'Istituto Superiore della Sanità.

3. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività di cui al comma 1, nonché di quelle disposte con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche autorizzando gli enti gestori che propongono specifici progetti ai fini del presente articolo e con particolare riferimento a quelli assistenziali, terapeutici e riabilitativi, col personale disponibile, ove possibile, già impiegato in tali servizi, prestazioni in forme individuali domiciliari, a distanza o rese in luogo idoneo a garantire distanziamento ed utilizzo esclusivo e contingentato degli spazi nel rispetto delle direttive sanitarie, con la preferenza per gli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi sospesi. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente di concerto con gli enti gestori, tramite coprogettazioni con gli stessi enti, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

4. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, accedono prioritariamente alle prestazioni di cui ai commi 2 e 3 le persone non autosufficienti, con disagio psichiatrico, con disabilità intellettivo relazionale, anziani ultrasessantacinquenni, persone in condizioni di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, che vivono sole, con familiari minorenni o con familiari nelle stesse condizioni precedentemente indicate, prive di adeguato sostegno familiare nelle vicinanze.

5. Devono altresì essere garantiti dalla Protezione civile e/o delle Pubbliche amministrazioni sanitarie, la fornitura e la consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale a beneficio del personale degli enti erogatori nonché l'esecuzione dei tamponi agli operatori ed agli utenti dei servizi e delle prestazioni di cui ai commi 2 e 3.

6. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, per effetto delle disposizioni del presente decreto o di altri provvedimenti regionali o locali, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate e tenute al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo ovvero a riconoscere integralmente gli importi secondo quanto autorizzato oppure in base agli accordi e convenzioni sottoscritti o, in difetto, secondo la spesa dell'anno precedente. Il tutto al fine di garantire i livelli occupazionali e gli *standards* strutturali, organizzativi e tecnologici, nonché i necessari interventi di sanificazione e di incremento dei livelli di protezione individuale e collettiva. Fermo restante quanto corrisposto ai sensi del precedente periodo ed al fine di non penalizzare l'utenza titolare delle singole prestazioni è data facoltà alle Amministrazioni Regionali, una volta terminata la sospensione delle attività per COVID-19, di introdurre, di concerto con le Organizzazioni rappresentative degli enti erogatori, sistemi compensativi di tutto o parte delle prestazioni sospese e di flessibilità dell'organizzazione dei servizi a tal fine.

7. Oltre a quanto dovuto secondo il comma precedente, le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate ai commi 2 e 3 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con un'ulteriore quota aggiuntiva, corrispondente ai servizi effettivamente prestati. Tali prestazioni possono essere rese anche nei confronti di utenti dei centri autorizzati/accreditati, ma non coperti da precedente contrattualizzazione.

8. I trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità cessano anche con effetto retroattivo dal momento dell'effettivo ricevimento da parte degli enti gestori dei pagamenti di cui al comma 2. In tal caso, gli enti gestori sono tenuti, anche rivalendosi sui lavoratori che abbiano ricevuto direttamente la prestazione, a restituire o conguagliare, entro 60 giorni, le corrispondenti somme. È data facoltà agli enti gestori di richiedere i trattamenti di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per la generalità dei propri dipendenti, o parte di essi, ove non rientranti tra le prestazioni per le quali sono stati riconosciuti i pagamenti di cui al comma 3.

9. Fermo quanto previsto dagli articoli 23, 24, 25 e 39 del presente decreto e fino alla data del 30 aprile 2020, l'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità, avente certificazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dal riconoscimento della connotazione di gravità, non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1.

10. Rientrano tra le attività compensative a sostegno della lunga permanenza a domicilio per la persona con disabilità, le uscite dal proprio domicilio e/o comune di residenza insieme ad un accompagnatore che, sulla base di idonea certificazione rilasciata da un medico del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, attestante che tale attività sia indispensabile per la tutela dell'equilibrio psicofisico della persona con disabilità da allegare all'autocertificazione prevista per gli spostamenti fuori domicilio, assunta nella medesima autocertificazione anche la dichiarazione di responsabilità nell'impegnarsi a porre in essere tutti i prescritti accorgimenti a tutela della propria e dell'altrui salute, in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di contenimento del rischio di contagio di COVID-19».

47.2

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, dopo le parole: «nei centri semiresidenziali», inserire le seguenti: «e nei CAR ambulatoriali e domiciliari» e al secondo periodo, dopo le parole: «centri diurni» inserire le seguenti: «e ambulatoriali».

47.3

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e fino alla data di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020» con le seguenti: «fino al 3 aprile 2020».

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «socio-sanitari e sanitari».

47.4

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, SICLARI

Al comma 2, le parole: «non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile,» sono sostituite dalle parole: «è equiparata a giornate di assenza per causa di malattia ed è giustificata per tutta la durata della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1,».

47.0.1

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Bonus per persone con disabilità)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in concomitanza alle misure di restrizione della mobilità personale, è riconosciuta, con cadenza mensile, la corresponsione di un *bonus* pari ad euro 600 euro per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad euro 35.000,00 annui, in cui è presente almeno un componente con disabilità riconosciuta in misura pari o superiore all'80 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in euro 2,5 miliardi per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

Art. 48

48.1

COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA, FARAONE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 48. - (*Prestazioni individuali domiciliari*) - 1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dei servizi degli educatori nella scuola primaria e secondaria disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni e/o di concerto con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate e tenute al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi, anche ove non direttamente resi alla persona, per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti, secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione a fronte della presentazione della documentazione relativa allo svolgimento dei servizi e subordinatamente alla verifica. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa

modalità di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione di una ulteriore quota, sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, a cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.

3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione, in tutto o in parte, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria e secondaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei servizi di cui al comma 1».

48.2

MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole di ogni ordine e grado, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali sul territorio o nei centri diurni per minori, anziani e per persone con disabilità, laddove disposta a seguito di ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione».

b) *Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «ed attività di cui al comma 1.».*

48.3

CALANDRINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, al fine di evitare il regresso degli utenti degli interventi socio-sanitari, socio-educativi e socio-assistenziali, sino ad ora acquisiti, prestazioni in forme individuali domiciliari, adottando per ogni intervento misure atte a prevenire il contagio o, in subordine e solo ove non sia possibile rendere la prestazione in forma domiciliare, a distanza purché queste siano rese in conformità con quanto previsto all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, o resi nel rispetto delle direttive sanitarie, preferibilmente, negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, sentite le associazioni delle persone con disabilità e delle famiglie e comunque nel rispetto dell'articolo 4, comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti».

48.4

PARRINI, IORI, BOLDRINI, NANNICINI, MANCA, STEFANO, FERRARI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e scolastici» e dopo le parole: «legislativo 13 aprile 2017, n. 65» inserire le seguenti: «e dei servizi educativi per gli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado»;*

b) *al comma 2 sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti:* «Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota volta a coprire i costi fissi e generali dei servizi sospesi che, sommata alla precedente, darà luogo in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità non superiore all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La seconda quota sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, da parte dei gestori dei servizi, di tutto il personale precedentemente impiegato nello svolgimento delle attività sospese nonché del mantenimento in efficienza, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.»;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A seguito dei pagamenti di cui al comma 2, è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65, e dei servizi educativi per gli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.».

48.5

CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,» *con le parole:* «di ogni ordine e grado».

48.6

RIZZOTTI, SICLARI

Al comma 1 dopo le parole: «per persone con disabilità», *aggiungere le seguenti:* «, per persone con dipendenza patologica o con patologie psichiatriche».

48.7

MODENA, GASPARRI, RIZZOTTI, SICLARI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità» aggiungere le seguenti: «, per persone con dipendenza patologica o con patologie psichiatriche».

48.8

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando gli operatori necessari ad affrontare l'emergenza e predisponendo un fondo ad hoc destinato a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti. Al fine di supportare adeguatamente gli enti gestori che ne avessero necessità e per evitare di creare ulteriori disuguaglianze e disomogeneità di trattamento dei cittadini, le Regioni adottano strumenti di orientamento ed accompagnamento. In assenza o in alternativa dei sopradetti servizi, qualora ne ricorrano le condizioni, l'assistenza agli anziani e alle persone con disabilità è assicurata in ambito familiare. A coloro che svolgono attività di *caregiver* a favore di familiari disabili o anziani non autosufficienti è erogato un *bonus* tramite il libretto famiglia, di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per un massimo di 1.000 euro mensili e con il riconoscimento dei contributi figurativi, se lavoratori dipendenti, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.».*

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro del

Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro con delega alla famiglia, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione del bonus di cui al comma 1.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e *1-bis*, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

48.9

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* Per tutta la durata della sospensione dei servizi educativi di cui al precedente comma 1, i gestori dei servizi per minori sono tenuti ad assicurare la disponibilità del proprio personale per prestazioni anche di tipo domiciliare, nel caso di situazioni improvvise ed urgenti legate alla pandemia da COVID-19, al fine di assicurare la protezione e la tutela dei minori.».

48.10

IORI, VERDUCCI, MANCA, STEFANO, FERRARI, FERRAZZI

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* I soggetti pubblici e privati, tra cui le scuole paritarie comunali o private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, beneficiano, fino al 31 luglio 2020, a copertura del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione del servizio, di un contributo forfettario mensile pari a euro 120 per ogni bambino con età da zero a tre anni e pari a euro 45 per ogni bambino di età superiore. Le rette eventualmente incassate sono restituite ai fruitori, limitatamente alla quota relativa al periodo di sospensione del servizio.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *3-bis*, pari a 47,130 milioni di euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2020, per la somma complessiva di 235,65 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, a valere sulle risorse stanziare per il buono per il pagamento di rette relative

alla frequenza di asili nido pubblici e privati di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

48.11

DE POLI, SICLARI

Al comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I soggetti pubblici e privati tra cui le scuole paritarie comunali o private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 beneficiano, a copertura del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori determinato dalla sospensione del servizio, di un contributo forfettario mensile pari a euro 120 per ogni bambino con età da zero a tre anni e pari a euro 45 per ogni bambino di età superiore. Le rette eventualmente incassate sono restituite ai fruitori, limitatamente alla quota relativa al periodo di sospensione del servizio».

48.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Ulteriori misure a sostegno delle persone con disabilità e dei caregiver familiari)

1. I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili e protesi per l'incontinenza, stomie, laringectomizzati e per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione

a domicilio in scadenza dal 5 marzo al 30 aprile sono prorogati per tre ulteriori mesi. Le regioni adottano procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.

2. La consegna della fornitura periodica dei prodotti di cui al comma precedente viene effettuata presso il domicilio del paziente con modalità aderenti alla prevenzione del contagio. Le regioni sono autorizzate a prevedere accordi quadro con uno o più fornitori.

3. Le commissioni di accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap sono autorizzate ad effettuare la sola valutazione sugli atti in tutti i casi la documentazione disponibile o da richiedersi all'interessato sia sufficiente alla corretta anamnesi, diagnosi e definizione dello status, e a rilasciare i relativi verbali.

4. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289, non rilevano le assenze derivanti dalla sospensione della frequenza scolastica o a centri derivante dall'emergenza COVID-19.

5. Al fine di prevenire il rischio isolamento delle persone con disabilità e dei loro familiari nella fase di emergenza COVID-19, il Fondo per la non autosufficienza di cui al art. 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'annualità in corso è aumentato di 150 milioni, per rafforzare l'assistenza alle persone con disabilità e il supporto ai loro *caregiver* familiari, attraverso l'assistenza domiciliare diretta, l'assistenza autogestita in modalità indiretta, sia mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizi, anche ad integrazione di contributi economici già attivati, sia per il supporto ai *caregiver* familiari, anche con una indennità una tantum. Nei progetti già in essere di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto ministeriale 26 settembre 2016, è autorizzata anche l'assistenza a distanza di emergenza. Con apposito decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al tempestivo riparto fra le regioni della somma integrativa definita dal presente comma applicando i medesimi criteri dell'ultima ripartizione dello stesso Fondo adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019.

6. Le Regioni attivano tempestivamente una ricognizione sistematica delle eventuali condizioni e necessità sanitarie e assistenziali di persone anziane o con disabilità che vivono sole, di persone con disabilità che vivono con un *caregiver* familiare o con un assistente personale e avviano eventuali azioni di supporto o di sostegno anche in forma diretta indiretta attivando i servizi sanitari e sociali, anche di pronto intervento sociale e di assistenza domiciliare. Attivano altresì verifiche su particolari esigenze sorte presso strutture residenziali che ospitano persone con disabilità o non autosufficienti, predisponendo eventuali adeguate soluzioni di ospitalità alternativa per profilassi o cura e ogni altro intervento utile. Per le finalità di cui al presente comma sono destinati alle regioni 100 milioni di euro per l'anno 2020 da ripartire con i medesimi criteri e modalità di cui al comma precedente.

7. Ai fini della fornitura di dispositivi di protezione individuale e la somministrazione di tamponi diagnostici a scopo preventivo le strutture resi-

denziali per disabili e persone non autosufficienti sono equiparate ai presidi ospedalieri.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

48.0.2

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Istituzione del Fondo per il sostegno all'assistenza domiciliare per l'emergenza da COVID-19)

1. Al fine di garantire misure di sostegno all'assistenza domiciliare per le persone che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, siano bisognose di attività quotidiane di cura ovvero in condizioni di fragilità che ne consiglino l'isolamento, o ancora impossibilitati per ragioni contingenti e serie a provvedere al recupero di farmaci o al rifornimento di generi di prima necessità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, un Fondo denominato "Fondo per il sostegno all'assistenza domiciliare per l'emergenza da COVID-19", nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.

2. L'attività di assistenza domiciliare si svolge su base volontaria con le modalità più opportune in relazione alla situazione di bisogno, al sostegno alle relazioni, al benessere psico-fisico, alla protezione del proprio nucleo familiare, della persona assistita, in coordinamento con le autorità competenti

e in rapporto con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di sviluppare reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali e ridurre il possibile isolamento sociale delle persone in stato di bisogno in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

3. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione della misura di sostegno di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.700 milioni».

48.0.3

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Prestazioni di lavoro accessorio per servizi di lavoro domestico e assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità)

1. Per l'anno 2020, le famiglie residenti su tutto il territorio nazionale possono usufruire di prestazioni di lavoro accessorio riguardanti piccoli lavori domestici, servizi di assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità.

2. Per prestazioni di lavoro accessorio, ai sensi del comma 1, si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 10.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 3.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al presente articolo sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, le famiglie acquistano attraverso modalità telematiche ovvero presso le rivendite autorizzate

uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato in 10 euro.

5. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

6. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

7. I concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a*) e *c*) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.»

48.0.4

NOCERINO, FLORIDIA, AUDDINO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, MATRISCIANO, ROMANO, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Contributo per l'acquisto di servizi di assistenza personale domiciliare)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 è riconosciuto un contributo pari a 300 euro mensili ai soggetti che abbiano alle proprie dipendenze mediante contratto di lavoro subordinato o siano utilizzatori mediante contratto di somministrazione di lavoro di un soggetto addetto all'assistenza personale domiciliare di una persona con disabilità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge.

2. Le modalità operative per accedere al contributo di cui al comma 1 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e

delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento delle risorse di cui al comma 3, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo.».

48.0.5

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Strutture residenziali per minori)

1. Le strutture residenziali per minori garantiscono l'assistenza continuativa ai minori inseriti, compresi, adottando le dovute cautele, i minori interessati dall'epidemia COVID-19, adeguando o fornendo spazi idonei e individuando il personale dedicato a fronteggiare la situazione. Detto servizio è da considerarsi essenziale al fine di fronteggiare l'emergenza. A tal fine, gli enti competenti sono autorizzati a modificare i contratti con i soggetti gestori delle strutture, anche in deroga all'articolo 106 del d.lgs. 50/2016, al fine di riconoscere la copertura delle necessarie spese aggiuntive. Le disposizioni di cui a precedenti periodi, nell'interesse superiore del minore, devono essere applicate anche per inserimenti di minori in condizioni di emergenza interessati dal COVID-19».

48.0.6

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Fondo contributo straordinario affitto per l'emergenza Covid-19)

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il "Fondo contributo straordinario affitto per l'emergenza Covid-19".

2. Tale Fondo è alimentato attraverso il fondo per il sostegno all'affitto di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e con le risorse destinate per l'anno 2020 al fondo morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.3. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e dell'interno, sono definiti:

a) le modalità per la presentazione delle domande in via telematica individuando il soggetto al quale inviarle;

b) la documentazione necessaria per attestare la riduzione del reddito avvenuta a seguito delle disposizioni emanate per fronteggiare il Covid-19 da inviare per via telematica prevedendo comunque l'invio dell'autocertificazione del proprietario attestante l'avvenuta morosità nel pagamento del canone di locazione nonché l'iban del proprietario stesso per l'erogazione diretta del contributo affitto. Il proprietario deve altresì dichiarare il suo impegno a seguito del contributo ricevuto a non procedere nel ricorso al giudice per l'eventuale convalida di sfratto per morosità. L'erogazione del contributo avviene entro venti giorni dalla presentazione della richiesta da parte del conduttore il contratto di locazione.

4. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al Fondo recato dal comma 1 del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia un sistema di monitoraggio dei contributi erogati. Qualora risultasse dal monitoraggio che le risorse di cui al Fondo previsto dal comma 1 stiano per esaurirsi, il Ministro dell'economia e delle finanze individua ulteriori risorse per integrare il Fondo stesso al fine di potere erogare tutti i contributi richiesti ai sensi del presente articolo.

5. Qualora a seguito dell'erogazione del contributo sia accertato che questo è avvenuto sulla base di dichiarazioni mendaci, fatta salva l'azione penale, il soggetto erogante il contributo emette una sanzione amministrativa nei confronti del conduttore e del locatore beneficiari del contributo pari a dieci volte il contributo erogato».

48.0.7

CAMPAGNA, FLORIDIA, GUIDOLIN, ROMANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Provvedimenti in favore delle persone senza fissa dimora)

1. Al fine d'incrementare le misure di contenimento del contagio da Covid-19, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità che riguarda le persone senza fissa dimora, le pubbliche amministrazioni:

a) forniscono, anche tramite accordi con le associazioni di categoria delle strutture ricettive, posti letto per dare ricovero alle persone senza fissa dimora;

b) individuano, anche in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, spazi per l'allestimento di campi, da attrezzare con tende e mense da campo per l'assistenza delle persone senza fissa dimora.

2. Dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

48.0.8

DE BERTOLDI, CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni in favore degli enti privati di previdenza obbligatoria)

1. Gli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 possono prevedere, anche in deroga all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 509/1994 per le diverse gestioni obbligatorie da loro amministrare, con apposita delibera consiliare corredata da una nota che specifichi il relativo impatto attuariale da inviare ai ministeri competenti per la dovuta informativa, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto della emergenza epidemiologica.

Le indennità di natura assistenziale erogate ai sensi del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996 n. 917.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gli enti possono provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5% dei rendimenti medi annui rilevati nel bilancio consuntivo del quinquennio precedente, fermo restando il rispetto del requisito della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 509 e salva la verifica di sostenibilità attuariale prevista dalla normativa vigente».

48.0.9

PARENTE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA, FARAONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Fondo per il terzo settore)

1. È istituito un fondo con dotazione iniziale di 500 milioni di euro dedicato agli enti e alle imprese del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106 per promuovere azioni di assistenza e cura, inserite nel sistema socio-sanitario regionale, abilitando l'uso di soluzioni digitali e tecnologiche. Il fondo è finalizzato ad erogazioni agli stessi enti per il finanziamento di progetti capaci per il miglioramento dei servizi e la qualità della vita domiciliare delle persone nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla conversione definitiva in legge del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per le erogazioni agli enti di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

48.0.10

LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni generali per gli aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite il sistema bancario, gli enti creditizi o altri enti finanziari)

1. Le misure di cui al Titolo III del presente decreto si applicano nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 come da Comunicazione della Commissione Europea (2020/C 91I/01) del 20 marzo 2020.

2. Al fine di garantire l'accesso alla liquidità alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza in considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso, le banche, gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito (gli enti creditizi o altri enti finanziari) assicurano il trasferimento ai beneficiari finali dei vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori, in conformità alle raccomandazioni contenute nella Comunicazione di cui al comma 1.»

48.0.11

BATTISTONI, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Proroga permessi di soggiorno per lavoro stagionale)

1. La validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale rilasciati ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni ed in scadenza tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020 è prorogata fino al 31 dicembre 2020».

Art. 49

49.1

STEFANO, MANCA, FERRARI, D'ALFONSO, Assuntela MESSINA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: «9 mesi» con le seguenti: «un anno»;*

2) *alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499»;*

3) *alla lettera f) dopo le parole: «la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale,» aggiungere le seguenti: «ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti»;*

4) *sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) fatto salve le esclusioni già previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo è sufficiente esclusivamente la presentazione del modulo di valutazione economico-finanziario di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019, sulla base del quale è determinata la probabilità di inadempimento delle imprese. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempimenti probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.»;

5) *dopo la lettera m) aggiungere la seguente:*

«m-bis) per le operazioni previste dall'art. 6, comma 2, lettera d) del decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 157 del 7 luglio 2017, di durata fino a 18 mesi meno un giorno, la percentuale di copertura del Fondo è pari al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento, in caso di garanzia diretta, o dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia per gli interventi di riassicurazione.»

b) *Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«1-bis. Nell'ambito delle risorse assegnate di cui al comma 7, una quota pari al 10 per cento è destinata a sostenere processi di rafforzamento dei

Confidi di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come disciplinati dai successivi provvedimenti attuativi».

49.2

RICHETTI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «si applicano le seguenti misure», con le parole: «hanno accesso al fondo tutte le imprese con meno di 500 dipendenti e si applicano le seguenti misure»;*

b) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «80» con, «90» e le parole: «1.500.000», con le parole: «2.500.000»;*

c) *sostituire il comma 10 con i seguenti;*

«10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, si provvede, quanto a un miliardo di euro a valere sulle risorse di cui al successivo comma 10-bis e per la restante parte ai sensi dell'articolo 126.

10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 sono sospese a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che avrebbero maturato i diritti previsti dal suddetto articolo 14 nel corso del periodo di sospensione, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a partire dal 1 gennaio 2021».

49.3

BONINO

All'articolo sono apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a bis): in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 comma 100 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 la garanzia è concessa anche alle imprese che occupano più di 250 persone e meno di 499»;*

b) *all'articolo 1, alla lettera b) dopo «5 milioni di euro», aggiungere «per le imprese di cui alla lettera a-bis) 10 milioni di euro»;*

c) *all'articolo 1, alla lettera c) sostituire: «all'80%» con «al 90%»;*

d) *al comma 7, sostituire: «1.500 milioni di euro» con «3.000 milioni di euro».*

Conseguentemente, agli oneri previsti pari a 1500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la decorrenza del trattamento pensionistico secondo i requisiti per il pensionamento anticipato di cui agli articoli 14 e successivi del decreto-legge 28 gennaio 2019, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (cosiddetta «quota 100») è fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.

49.4

ACCOTO, GALLICCHIO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) alla lettera *b*), aggiungere alla fine il seguente periodo: «Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499»;

2) alla lettera *e*), eliminare le parole: «per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro»;

3) alla lettera *f*) aggiungere dopo le parole: «la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale,» con le seguenti: «ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti»;

4) la lettera *g*) è sostituita dalla seguente: «*g*) la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione. La garanzia è concessa anche a favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria;»;

5) alla lettera *k*) sono apportate le seguenti modifiche:

i. sostituire le parole: «nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno», con le seguenti: «nuovi finanziamenti fino a 60 mesi»;

ii. sostituire le parole: «3 mila euro», con le seguenti: «25 mila euro»;

iii. sopprimere la seguente parola: «assoggettati»;

iv. sopprimere le parole da: «come da dichiarazione», fino a: «DPR 445/2000»;

6) la lettera *l*), è sostituita dalla seguente: «*l*) le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere,

le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa. Le sezioni possono anche essere destinate in via esclusiva alla copertura degli interessi e degli altri oneri connessi alla concessione dei finanziamenti garantiti da Fondo a carico delle imprese;».

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:*

«1-bis. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

1-ter. La garanzia dei confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica».

49.5

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento».

b) *sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) fatto salve le esclusioni già previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo è sufficiente esclusivamente la presentazione del modulo di valutazione economico-finanziario di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello svilup-

po economico del 12 febbraio 2019, sulla base del quale è determinata la probabilità di inadempimento delle imprese. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014».

49.6

GRIMANI, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA, FARAONE

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1. *Alla lettera c) le parole: «per singola impresa», ovunque ricorrono, sono soppresse;*

2. *Alla lettera k), al termine del primo periodo è aggiunto il seguente: «Le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l'operatività possono incrementare tale importo di ulteriori 10.000 Euro sulla base di parametri oggettivi»;*

3. *Alla lettera 1), dopo le parole: «enti di riferimento», sono inserite le seguenti: «ivi compresi gli enti e le società di cui lo Stato, le Regioni e le Province Autonome si avvalgono per la gestione di fondi pubblici»;*

4. *Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-bis. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto interministeriale del 6 marzo 2017 "Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e articolazione delle misure di garanzia", con Decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulle garanzie rilasciate a valere su Fondi pubblici di garanzia nel rispetto dei limiti massimi consentiti dalla disciplina dell'Unione Europea».

49.7

DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni

a) al comma 1, alla lettera c) sostituire le parole: «1.500.000», con le seguenti: «2.500.000»;

b) alla lettera g) aggiungere infine il seguente periodo: «, ad esclusione delle *Start-up* e Piccole e medie imprese innovative che risultano essere danneggiate dall'emergenza Covid-19 riportando una perdita di fatturato o di blocco delle attività commerciali».

49.8

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «il 10 per cento», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «il 30 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia inferiore a 200.000 euro, al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia inferiore a 500.000 euro, al 10 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia superiore a 500.000 euro».

2) Al comma 7, sostituire le parole: «1.500 milioni di euro per l'anno 2020.», con le seguenti: «2.000 milioni di euro per l'anno 2020.».

3) dopo il comma 7, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ambito delle risorse assegnate di cui al comma precedente, una quota pari al 10 per cento, è destinata a sostenere processi di rafforzamento dei Confidi di cui al comma 54, articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come disciplinati dai successivi provvedimenti attuativi».

4) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano anche ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, anche senza dipendenti».

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il programma Joint Strike Fighter (F-35) è integralmente de-finanziato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 10-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo speciale di conto capitale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

10-quater. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa l'applicazione di un'aliquota ridotta, alla voce 2, le parole: "Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici", sono sostituite dalle seguenti: "Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dai voli domestici per i quali sono a disposizione per le medesime destinazioni tratte ferroviarie ad alta velocità e dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici". Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, con proprio decreto disciplina l'attuazione della disposizione di cui al comma 1.

10-quinquies. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere la voce 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

10-sexies. Gli articoli da 20 a 23 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, sono soppressi.

10-septies. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua è soppresso».

49.9

PARAGONE

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «il 10 per cento», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «il 30 per cento dell'importo del debito re-

siduo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia inferiore a 200.000 euro, al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia inferiore a 500.000 euro, al 10 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia superiore a 500.000 euro».

49.10

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis.* Devono, altresì, essere ammessi alla garanzia del fondo le operazioni di apertura di credito sul conto corrente ovvero portafoglio finanziario nella misura del 20% della linea di credito attualmente esistente a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Inoltre, per le aziende che alla predetta data non avessero con l'istituto di credito alcuna linea di credito è disposta in via automatica un credito pari al 5% del fatturato con un minimo di euro 5. 000 ed un massimo di euro 100. 000. La percentuale di copertura è pari all'80% per interventi di garanzia diretta. Tali interventi possono essere concessi anche in deroga alle normative bancarie vigenti».

49.11

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 1 lettera e) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per i soggetti di cui all'articolo 61, comma 2, nonché per le PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per le *start-up* innovative di cui alla Sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e per le attività commerciali di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari, am-

missibili alla garanzia del Fondo, la percentuale di copertura è pari al 100 per cento in garanzia diretta».

49.12

PARAGONE

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) fatto salve le esclusioni già previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo è sufficiente esclusivamente la presentazione del modulo di valutazione economico-finanziario di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019, sulla base del quale è determinata la probabilità di inadempimento delle imprese. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di »impresa in difficoltà« ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.».

49.13

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) fatte salve le esclusioni già previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo è sufficiente esclusivamente la presentazione del modulo di valutazione economico-finanziario di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019, sulla base del quale è determinata la probabilità di inadempimento delle imprese. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di

"impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.».

49.14

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 lettera g) sopprimere le parole:* «Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.»;

b) *al comma 1 lettera k) sopprimere le parole:* «18 mesi» *e sostituire con* «fino ad un massimo di 72 mesi»;

c) *al comma 1, lettera k), sopprimere le parole:* «la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000»;

d) *al comma 1, lettera k), dopo la parola:* «gratuitamente» *sono aggiunte le seguenti:* «e con una valutazione esclusivamente in base alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente».

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. All'onere derivante dal comma 1, lettere g) e k) dell'articolo 49, valutato in 600 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

49.15

ACCOTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, alla lettera g), sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" prima del 22 febbraio 2020 ai sensi della disciplina bancaria. Nel caso in cui le imprese presentino esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà", ovvero classificate a "sofferenza" dopo il 22 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, è stabilito che, a pena di inefficacia della garanzia del Fondo concessa ai sensi del presente articolo, le relative esposizioni potranno essere cedute a soggetti diversi da banche o intermediari finanziari solo successivamente al 31 dicembre 2021;»;

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 la garanzia può essere estesa anche alle concessioni di credito in favore delle persone fisiche che hanno fatto richiesta di finanziamento al fondo di prevenzione di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 prima del 22 febbraio 2020. La garanzia è richiesta attraverso la fondazione o l'associazione di riferimento e copre le perdite riferite alla sospensione del pagamento delle rate fino al 31 dicembre 2020. Tutti i finanziamenti erogati dal fondo di prevenzione di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 prima del 22 febbraio 2020 possono essere sospesi fino al 31 dicembre 2020 per ragioni riferite all'epidemia Covid-19.».

49.16

NUGNES

Al comma 1, lettera k), sostituire le parole: «3 mila» con le seguenti: «30 mila».

49.17

IL RELATORE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, lettera k), sopprimere la parola: «assoggettati».*
 - b) *al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «alle imprese».*
-

49.18

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) le società cui sia riconosciuto il credito d'imposta per investimenti secondo l'articolo 17 della legge 14 novembre 2016, n. 220, possono accedere al Fondo di garanzia per la credibilità del credito secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, riconoscendo al cedente ogni responsabilità correlata con il credito riconosciuto.».

49.19

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*m-bis*) per le operazioni previste dall'art. 6, comma 2, lett. *d*) del decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 157 del 7 luglio 2017, di durata fino a 18 mesi meno un giorno, la percentuale di copertura del Fondo è pari al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento, in caso di garanzia diretta, o dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia per gli interventi di riassicurazione.».

49.20

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per PMI si intende qualsiasi entità, a prescindere della forma giuridica rivestita, che svolga attività economica, comprese le entità che svolgono attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica, secondo la definizione fornita dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.».

49.21

PARAGONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I limiti relativi alle operazioni finanziarie di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, solo elevati, rispettivamente, a 40.000,00 euro per singolo soggetto beneficiario finale, ovvero a 50.000,00 euro qualora la richiesta di garanzia sia presentata da un soggetto garante autorizzato».

49.22

FENU, LANNUTTI, MARILOTTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono erogare credito alle microimprese, così come individuate dalla raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 6 maggio 2003, recepita dal Ministero dello sviluppo economico con il decreto del 18 aprile 2005. Al fine di ridurre la concentrazione del rischio, i finanziamenti complessivamente concessi dagli operatori di finanza mutualistica e solidale alla medesima microimpresa non possono essere superiori al 10 per cento del proprio patrimonio netto complessivo. Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni.».

49.23

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 7, sostituire le parole: «1.500 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 47, comma 7 si provvede per un importo pari a 1.500 milioni per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "Reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

49.24

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 7, sostituire le parole: «1.500 milioni di euro per l'anno 2020.» con le seguenti: «2.000 milioni di euro per l'anno 2020.»;*

b) *dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano anche ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, anche senza dipendenti».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni», con le seguenti: «1.500 milioni».

49.25

PARAGONE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis) Nell'ambito delle risorse assegnate di cui al comma 7, una quota pari al 10 per cento, è destinata a sostenere processi di rafforzamento dei Confidi di cui al comma 54, articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come disciplinati dai successivi provvedimenti attuativi».

49.26

MOLES, PAGANO, BERUTTI, SICLARI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese definite ad alta intensità di manodopera;».

49.0.1

PARAGONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Istituzione del Fondo di solidarietà per l'accesso al credito delle micro e piccole imprese attraverso donazioni)

1. Al fine di sostenere e garantire l'accesso al credito e garantire lo sviluppo delle imprese e la tutela del *Made in Italy* all'estero, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito presso Unioncamere il Fondo di solidarietà e sostegno ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è costituita dalle donazioni di qualsiasi soggetto pubblico o privato.

3. Il Fondo viene utilizzato da Unioncamere tramite le Camere di Commercio per l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese di cui al successivo comma 5, finalizzati ad abbattere i tassi di interesse e i costi delle garanzie.

4. Entro 30 giorni dalla data di istituzione del Fondo, l'Unioncamere adotta un apposito regolamento per il suo funzionamento, per la gestione della dotazione finanziaria dello stesso e per gli strumenti atti alla sua operatività, che viene approvato dal Ministero dello sviluppo economico.

5. Tali risorse sono destinate ai progetti e alle iniziative presentate da soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con un numero di dipendenti inferiore o uguale a cinque e che abbiano dichiarato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso.

6. Unioncamere, in qualità di soggetto attuatore, presenta annualmente una relazione al Ministero dello sviluppo economico circa l'andamento ed i risultati del Fondo e, a valere su una quota parte delle risorse, realizza iniziative promozionali e di *marketing* finalizzate alla pubblicizzazione e alla valorizzazione delle attività realizzate, allo scopo di incrementare le adesioni all'iniziativa, la raccolta e la dotazione finanziaria del fondo».

49.0.2

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Garanzia per i canoni d'affitto dovuti dalle imprese e dai lavoratori autonomi per l'esercizio delle loro attività)

1. Viene istituito presso il Ministro dell'economia e delle finanze un "Fondo di garanzia per i canoni d'affitto dovuti dalle imprese e dai lavoratori autonomi per l'esercizio delle loro attività", a cui sono assegnati 500 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è concessa una garanzia a titolo gratuito sui pagamenti dei canoni:

a) relativi ai contratti di affitto dovuti dai soggetti esercenti attività d'impresa relativi ad immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, C/10 D/2 e D/8, purché questi ultimi siano destinati alla vendita al dettaglio, alla prestazione di servizi e/o alla somministrazione di alimenti e bevande;

b) relativi ai canoni d'affitto di aziende;

c) dovuti dai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;

d) relativi agli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale delle strutture turistico-ricettive (alberghiere ed all'aria aperta) e degli impianti termali o dell'importo pagato dal gestore delle predette strutture ed impianti a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda.

3. L'importo massimo garantito per singola impresa o lavoratore autonomo è pari a un milione di euro.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si definiscono le disposizioni attuative del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.500 milioni».

49.0.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Modifiche in materia di compensazione e versamenti diretti)

1. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "fino a 700.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "fino a 1 milione di euro".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,8 miliardi per il 2021, 547 milioni per il 2022 e 417 milioni per il 2023 si provvede:

a) quanto a 1,5 miliardi per il 2021, 547 milioni per il 2022 e 417 milioni per il 2023, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 300 milioni per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

49.0.4

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine, nonché disposizioni per favorire la quotazione delle piccole e medie imprese in mercati regolamentati)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 88, dopo le parole: "e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103," sono aggiunte le parole: "e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011"».

49.0.5

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Modifica operatività della Sezione speciale PMI creditrici della PA e del settore edile)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge il 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis le parole: "inadempienze probabili (UTP)", sono sostituite dalle parole: "default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento UE n. 575/2013 e del Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 secondo quanto contenuto nel 27° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 'Disposizioni di vigilanza per le banche' della Banca d'Italia", incluse le "sofferenze", come risultanti dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "scaduti" o "sconfinamenti";

b) al comma 6-bis le parole: "entro la data dell'11 febbraio 2019" sono sostituite dalle parole: "entro la data del 1 marzo 2020"».

49.0.6

MALLEGNI, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni finalizzate al rilancio economico e finanziario del Paese)

1. Al fine di garantire e sostenere la ripresa economica e far fronte allo stato di grave turbamento causato dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare emissioni di titoli di Stato, fino all'importo massimo di 1.000 miliardi di euro, incentivando l'investimento da parte dei risparmiatori delle somme giacenti sui conti correnti, con una tassazione superiore all'1,5 per cento per la durata di 3 anni, rinnovabili di ulteriori 3».

Art. 50

50.1

ACCOTO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 502-*bis* sono aggiunte infine le seguenti parole: "I cittadini residenti nel territorio della Repubblica, attestano, tramite dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 2000:

- la consistenza del patrimonio mobiliare inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2018 ovvero l'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita;

- che dal 1° gennaio 2007 non hanno avuto, nelle banche in liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo o loro controllate, incarichi negli organi di amministrazione, di controllo e vigilanza, di gestione del rischio e revisione interna previsti dall'articolo 1,

comma 505, della legge n. 145 del 2018, nonché di non essere parente o affine di primo e di secondo grado di tali soggetti esclusi;

- di non essere controparte qualificata né cliente professionale previsti dall'articolo 1, comma 495, della legge n. 145 del 2018.

La Commissione, a seguito della delibera con la quale riconosce l'indennizzo, procede al pagamento in base ai soli dati comunicati ai sensi del presente comma e non è responsabile per erronei pagamenti dovuti a errori e/o omissioni imputabili ad altri soggetti.

Successivamente, i dati dichiarati dal beneficiario *ex* articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente a quelli relativi all'importo pagato vengono trasmessi all'Agenzia delle entrate per i relativi controlli finalizzati all'eventuale recupero di competenza per le somme non dovute.

Per i risparmiatori che non possono accedere alla procedura di cui al presente comma, a seguito della verifica dell'Agenzia delle entrate, per il superamento delle condizioni di patrimonio mobiliare o reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la Commissione tecnica assegna un termine per consentire di assolvere le formalità previste dal comma 501».

50.2

PARAGONE

Al comma 1 dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 497, aggiungere il seguente:

*"497-bis. Le somme di cui ai commi 496 e 497 saranno erogate entro giorni 30 dal completamento dell'esame formale della domanda, per l'acconto, ed entro giorni 30 dalla predisposizione del piano di riparto, per il saldo. I controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate o altri Organi su reddito, patrimonio, valore dei titoli, oneri fiscali assolti, successioni *mortis causa*, dichiarati dall'azionista e/o dall'obbligazionista nella domanda al FIR, saranno effettuati successivamente all'esame formale della domanda e successivamente alla predisposizione del piano di riparto ed al pagamento dell'indennizzo"».*

50.3

PARAGONE

Al comma 1 dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 502-*bis* aggiungere infine le seguenti parole: "i cittadini italiani residenti nel territorio della Repubblica allegano alla domanda di indennizzo una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare ovvero sull'ammontare del reddito resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La Commissione procede all'esame delle domande di indennizzo in base ai soli dati comunicati ai sensi del presente comma"».

Art. 51

51.0.1

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-*bis*.

(Operatività dei Confidi vigilati)

1. All'art. 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito con il seguente:

"6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del presente decreto legislativo».

Art. 54

54.1

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, BUCCARELLA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con il seguente periodo:

«a) l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 rispetto alla media trimestrale del dell'anno 2019 ovvero nel minor lasso di tempo inter-corrente tra la data della domanda e il 21 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus»;

sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 478, dell'articolo 2 della legge n. 244/2007 è sostituito dal seguente:

"478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari per l'acquisto di prima casa o per l'acquisto di immobile di cat. A/10 adibito a studio per lo svolgimento dell'attività professionale, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione".«.

e, al comma 4, sostituire le parole: «400 milioni di euro per il 2020,» con le seguenti: «800 milioni di euro per il 2020,».

conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.600 milioni».

54.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ,

CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1 lettera a) sopprimere le seguenti parole: «che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus».

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. All'onere derivante dal comma 1, lettere a) dell'articolo 56, valutato in 400 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma I, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

54.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, lettera a), inserire in fine le seguenti parole: «nonché ai lavoratori del settore privato delle attività sospese ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 e 22 marzo 2020 e delle ordinanze regionali 22 marzo 2020».

54.4

CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*) i benefici del Fondo sono estesi a tutti i contratti di finanziamento o di mutuo, stipulati con le banche diversi da quelli finalizzati all'acquisto della prima casa di abitazione, che prevedono il rimborso mediante un piano rateale, nonché ai finanziamenti e/o mutui erogati dagli altri intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, rientranti nelle fattispecie di "credito al consumo", rimborsati con un piano rateale, anche mediante la cessione del quinto dello stipendio.».

54.5

DESSÌ, CROATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1) dopo la lettera b) aggiungere, infine, la seguente:*

«*b-bis*) possono accedere al fondo di solidarietà coloro che abbiano in essere mutui da restituire alla data del 1° marzo 2020 di importo non superiore ai 500,000 euro»;

b) *al comma 4, sostituire la parola: «400» con la seguente: «450»;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

"5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero";

b) ai sensi dell'articolo 126.».

54.6

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI,

Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) il limite di importo erogato di 250.000 euro previsto dal requisito soggettivo di accesso al Fondo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2010, n. 132, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 480 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intende riferito all'importo residuo del mutuo alla richiesta di sospensione di cui all'articolo 2, comma 476 della citata legge.».

54.7

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 2, primo capoverso, sostituire le parole: «degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione» *con le seguenti:* «degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sugli importi dei ratei sospesi.».

54.8

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Le disposizioni del presente articolo sono altresì estese ai mutui richiesti per liquidità, ristrutturazioni edilizie o simili richiesti dai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed

iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.».

e, al comma 4, sostituire le parole: «400 milioni di euro per il 2020,» con le seguenti: « 800 milioni di euro per il 2020,».

conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.600 milioni».

54.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Integrazione ed estensione dei beneficiari del Fondo inquilini morosi incolpevoli)

1. Allo scopo di sostenere i soggetti che si trovano nella condizione temporanea di non poter corrispondere i canoni di locazione ad uso abitativo, a causa della consistente riduzione del reddito per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, la dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro con apposito capitolo di spesa per l'anno 2020.

2. Nel rispetto delle procedure e dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo decreto-legge 31 agosto, n. 102, i soggetti interessati, al fine di evitare azioni di sfratto, possono richiedere al Fondo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma I, un contributo nella misura del 70 per cento dell'importo complessivo del canone e delle spese accessorie, per una durata massima di sei mensilità, da erogare direttamente al proprietario dell'alloggio.

3. Il beneficio di cui al presente articolo può essere richiesto anche da soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 aprile 2008, nonché dai soci titolari di assegnazioni in godimento da parte delle cooperative edilizie di abitazione e proprietà indivisa.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

54.0.2

ENDRIZZI, GARRUTI, ACCOTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura)

1. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: "esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali", sono soppresse."

2. I residui annuali non utilizzati del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono destinati nella misura del 50 per cento al Fondo di prevenzione dell'usura di cui all'articolo 15 della medesima legge.

3. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, vengono destinati al fondo di prevenzione di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il 50 per cento dell'attivo di esercizio risultante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

54.0.3

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Sospensione procedure esecutive prima casa)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi nei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo

2020, emanato in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e successive modificazioni e integrazioni, è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 del Codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore».

54.0.4

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Ulteriori sospensione in materia di «prima casa»)

1. Per i casi in cui il termine annuale di alienazione dell'immobile di cui all'articolo 1, comma 4-bis della Tariffa Parte I del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, risulti ancora pendente alla data del 17 marzo 2020, detto termine di intende prorogato alla data del 17 marzo 2021.».

Art. 55

55.1

NUGNES

Al comma 1, dopo le parole: «Qualora una società» inserire le seguenti: «o un libero professionista, con o senza dipendenti, titolare di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020,».

55.2

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Apportate le seguenti modificazioni

a) *al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «credito d'imposta alla data della cessione», inserire il seguente periodo: «; interessi passivi e oneri finanziari assimilati non ancora computati in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione»;*

b) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:*

«c) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, relativi alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.».

c) *il comma 6, inserire il seguente comma:*

«7. In caso di partecipazione al consolidato fiscale di cui agli articoli da 117 a 129 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora una società partecipante ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, è anche possibile trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai componenti di cui al comma 1, diversi dalle eccedenze del rendimento nozionale, realizzati da altri soggetti partecipanti al consolidato, purché non anteriormente all'ingresso nel consolidato medesimo. Nel caso di cui al periodo precedente, il credito d'imposta può essere unicamente utilizzato, senza limiti d'importo, per la liquidazione dell'imposta di gruppo a norma dell'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

55.3

IL RELATORE

Al capoverso «Art. 44-bis», comma 1, alinea, al sesto e al settimo periodo, dopo le parole: «data di» inserire le seguenti: «acquisto di».

55.4

PETRENGA

Al comma 1, capoverso «Art. 44-bis», aggiungere, infine, il seguente comma:

«6-bis. Qualora un libero professionista iscritto nel rispettivo ordine professionale accerti una perdita su crediti maturati nell'anno 2020 per effetto della dichiarazione di crisi del proprio cliente, può trasformare in credito d'imposta le imposte anticipate, con recupero delle imposte indirette.».

55.5

MARTELLI

Al comma 4, sopprimere le parole: «o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14».

conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Si rinvia al 02/09/2020 l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14».

55.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI,

LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Utilizzo delle-perdite fiscali pregresse)

1. Nel periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, le disposizioni relative alla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio in crediti d'imposta, previste dall'articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, si applicano alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio per le perdite pregresse di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) ovvero al beneficio fiscale teorico connesso all'utilizzo delle predette perdite ai sensi del citato articolo 84, laddove le corrispondenti attività per imposte anticipate non siano state rilevate in bilancio.

2. La trasformazione di cui al comma 1 decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci, o dei diversi organi competenti per legge, dal quale risultino le predette attività per imposte anticipate, ovvero il beneficio fiscale teorico connesso all'utilizzo delle predette perdite ai sensi del citato articolo 84, laddove le corrispondenti attività per imposte anticipate non siano state rilevate in bilancio per l'incertezza del relativo recupero, e determina l'inutilizzabilità delle corrispondenti perdite pregresse ai fini del computo in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi stabilito dal citato articolo 84.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite modalità di attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000.000.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo

2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

55.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Incentivo all'aggregazione tra banche di medie e piccole dimensioni e scissioni bancarie)

1. In caso di aggregazioni bancarie, realizzate entro il 31 dicembre 2020, soggette ad autorizzazione della BCE ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, ad esito delle quali si crei una banca con non oltre 30 miliardi di euro di attivo di bilancio, le attività per imposte anticipate (DTA) risultanti dalle situazioni patrimoniali delle aziende bancarie partecipanti all'aggregazione, approvate dai rispettivi organi amministrativi per le finalità dell'aggregazione e in osservanza delle norme applicabili per la realizzazione di essa, possono essere trasformate in credito di imposta dalle banche in seno alle quali si sono generate, che si obbligano a corrispondere un canone annuo a decorrere dall'esercizio in cui avviene l'aggregazione e per i 10 esercizi successivi.

2. Il canone è determinato per ciascun esercizio di applicazione della disciplina applicando l'aliquota dell'1,5 per cento alla differenza tra l'ammon-

tare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente, calcolata con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, nonché alle DTA non iscritte in bilancio.

3. Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

4. Al credito d'imposta generato per effetto della trasformazione di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, fatta eccezione per il diritto al rimborso, che non è consentito neppure in via parziale o residuale.

5. Ai conferimenti di aziende o rami di azienda bancarie, effettuati in società esistenti o di nuova costituzione che ne proseguano l'attività, si applicano le disposizioni dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

55.0.3

MALLEGNI, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Imposte sugli immobili turistico ricettivi)

1. Per gli immobili iscritti in catasto nella categoria D/2 e gli altri immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva, non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30% del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60% del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.

4. All'onere derivante dal presente articolo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014;

b) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009;

d) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009».

55.0.4

DE POLI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al fine di incrementare la competitività e l'attrazione di investimenti nazionali ed internazionali per la promozione della crescita economica e dello sviluppo competitivo delle imprese è istituito un fondo presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2020 a favore delle Camere di commercio con sede legale nelle regioni

di cui all'allegato n. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 1° marzo 2020.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, ripartisce, entro il 31 dicembre 2020, tra le Camere di commercio che ne fanno richiesta, le risorse disponibili presso tale Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

55.0.5

TIRABOSCHI, MOLES, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie delle Pmi, nell'anno 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza da cui il credito emerge.

2. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'Agenzia delle entrate mette a disposizione nella propria piattaforma, procedure semplificate per l'invio della dichiarazione di cui al comma 1».

55.0.6

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo

MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTUEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Ai commi 2 e 6-*bis* dell'articolo 1 decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge il 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: "inadempienze probabili" (UTP) sono sostituite da: "*default* ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento UE n. 575/2013 e del Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 secondo quanto contenuto nel 27° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 'Disposizioni di vigilanza per le banche' della Banca d'Italia", incluse le "sofferenze", come risultanti dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "scaduti" o "sconfinamenti".

2. All'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge il 11 febbraio 2019, n. 12, al comma 6-*bis* le parole: "entro la data dell'11 febbraio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 1 marzo 2020»".

55.0.7

MANCA, STEFANO, FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Esclusione segnalazione in CAI per assegni emessi senza provvista)

1. In relazione agli assegni emessi dai soggetti esercenti attività commerciali per le quali è stato disposto il periodo obbligatorio di chiusura, che riportino una scadenza del termine di presentazione del titolo dal 1° marzo al 31 maggio 2020, non si procede all'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari previsto dall'articolo 10-*bis* della legge 15 dicembre 1990, n. 386».

55.0.8

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Deroghe per l'utilizzo del fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Sino al 31 dicembre 2022, al fine di adottare iniziative finalizzate al sostegno delle imprese, i comuni sono autorizzati a utilizzare una quota non superiore al 50 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, in deroga ai limiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni».

55.0.9

DE POLI, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Sospensione del pagamento delle utenze per le regioni dell'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020)

1. La sospensione dei pagamenti delle utenze previsto per i comuni individuati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 è esteso anche alle regioni all'allegato 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

55.0.10

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA, FARAONE

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 55-bis.

(Proroga dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: "diciotto" è sostituita dalla parola: "trenta"».

55.0.11

FERRO, DAMIANI, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Per l'anno 2020, in considerazione dell'eccezionalità delle condizioni finanziarie connesse alla diffusione del fenomeno coronavirus, gli istituti di credito nella concessione di mutui, prestiti e qualsiasi tipo di finanziamento non tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di *rating*. Conseguentemente gli istituti di credito sono autorizzati a valutare i relativi crediti nella migliore categoria ai fini del calcolo dei coefficienti patrimoniali richiesti per la stabilità del sistema bancario e non rispondono per il relativo rischio sotto il profilo civilistico e penale».

55.0.12

FERRO, DAMIANI, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Gli istituti di credito ai fini della valutazione di imprese che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di *rating* espressi fino al gennaio 2020».

55.0.13

TIRABOSCHI, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1 è soppresso».

Art. 56

56.1

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al fine di sostenere le attività professionali e imprenditoriali danneggiate dall'epidemia da COVID-19 i lavoratori autonomi, i liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, le imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di

sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:

(Misure di sostegno finanziario a professionisti, micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19).

56.2

FERRO, SICLARI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 per le imprese, come definite dal comma 5, sono stabilite in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - le seguenti misure di sostegno finanziario».

56.3

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 2, dopo le parole: «le attività», inserire le seguenti: «professionali ed».

Al comma 6 le parole: «con una dotazione di 1. 730 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti; «con una dotazione di 2.000 milioni di euro,» e, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Il sostegno finanziario previsto dal presente articolo si applica anche ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, anche senza dipendenti nonché ai professionisti iscritti agli albi professionali e i relativi ordini e collegi professionali, in applicazione del principio di cui all'articolo 101 Tfu».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni», con le seguenti: «1.730 milioni».

56.4

PETRENGA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole: «attività imprenditoriali», inserire le parole: «e i liberi professionisti iscritti nei rispettivi ordini professionali alla data del 23 febbraio 2020» e, dopo le parole: «come definite al comma 5», inserire le parole: «e i liberi professionisti, come definiti al comma 5-bis»;*

b) *al comma 3, dopo le parole: «l'Impresa», inserire le parole: «, o il libero professionista»;*

c) *al comma 4, dopo le parole: «le Imprese», inserire le parole: «o i liberi professionisti»;*

d) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Ai fini del presente articolo, si intendono per liberi professionisti, i lavoratori autonomi aventi Partita Iva, iscritti nei rispettivi ordini professionali alla data del 23 febbraio 2020, aventi sede in Italia».

56.5

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2 sostituire le parole: «danneggiate dall'epidemia di COVID-19», con le seguenti: «, stante la crisi economica generata dall'epidemia di COVID-19»;*

b) *al comma 3 sopprimere le parole: «in via temporanea» e «diretta»*

e) *Sopprimere il comma 4.*

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. All'onere derivante dall'articolo 56, valutato in 800 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

56.6

DE POLI, SICLARI

All'articolo 56 comma 2 dopo le parole: «dall'epidemia di COVID-19 le imprese come definite al comma 5» aggiungere, «e gli enti no profit comprese le associazioni, fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48 primo comma e delle scuole paritarie».

56.7

STEFANO, MANCA, FERRARI, D'ALFONSO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, dopo le parole: «come definite dal comma 5», aggiungere le seguenti: «nonché le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 e i liberi professionisti,»;*

b) *al comma 2, alle lettere b) e c), le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: «28 febbraio 2021».*

56.8

DE BERTOLDI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo la parola: «comma 5», aggiungere il seguente periodo: «, nonché le start up innovative e incubatore certificato e le piccole e medie imprese innovative, che accedono in via prioritaria ai fini delle misure previste dal presente articolo».*

b) *il comma 5, è sostituito dal seguente:*

«5 Ai fini del presente articolo, s'intendono:

1) per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia;

2) per *Start up* innovative e incubatore certificato, come definite ai sensi dell'articolo 25 del decreto - legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

3) per Piccole e medie imprese innovative, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

c) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Con riferimento a quanto disposto dal precedente comma, per le operazioni di sostegno finanziario, le *start up* innovative, incubatore certificato e le piccole e medie imprese innovative, possono accedere alle condizioni previste dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662, anche attraverso più operazioni fino alla concorrenza del tetto stabilito con priorità alle operazioni finalizzate alla ristrutturazione del debito per le Piccole e medie imprese e *Startup* Innovative che hanno subito perdite di fatturato».

56.9

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «se superiori», con le seguenti: «se successivi».

Al comma 8, al primo periodo, sostituire le parole: «dagli intermediari», con le seguenti: «dai soggetti finanziatori» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «gli intermediari» con le seguenti: «i soggetti finanziatori».

Al comma 9, sostituire le parole: «in favore della banca» con le seguenti: «in favore del soggetto finanziatore».

56.10

RICHETTI

Al comma 2, lettera a), le parole: «revocati», sono sostituite dalle parole: «revocati, sospesi o formare oggetto di qualsiasi forma di interruzione dell'utilizzo contrattualmente prevista».

Dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

«2-bis) le operazioni di finanziamento e ai pagamenti eseguiti in conformità al comma 2 non sono soggetti ad azione revocatoria e a tali operazioni e pagamenti si applica l'articolo 217-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267».

Al comma 5, le parole: «le microimprese e le piccole medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003», sono sostituite dalle parole: «le imprese con meno di 500 dipendenti».

56.11

DE BONIS

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole:* «fino al 30 settembre 2020», *con le seguenti:* «fino al 31 dicembre 2020»;

b) *alla lettera b), sostituire le parole:* «prima del 30 settembre 2020», *con le seguenti:* «prima del 31 dicembre 2020», *e sostituire le parole:* «sino al 30 settembre 2020», *con le seguenti:* «sino al 31 dicembre 2020»;

e) *alla lettera c), sostituire le parole:* «prima del 30 settembre 2020», *con le seguenti:* «prima del 31 dicembre 2020», *e sostituire le parole:* «sino al 30 settembre 2020», *con le seguenti:* «sino al 31 dicembre 2020».

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

56.12

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, FARAONE, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sostituire:* «fino al 30 settembre 2020», *con* «fino al 31 dicembre 2020»;

b) *alla lettera b) sostituire: «prima del 30 settembre 2020», con «prima del 31 dicembre 2020», e sostituire: «sino al 30 settembre 2020», con «sino al 31 dicembre 2020»;*

e) *alla lettera e) sostituire: «prima del 30 settembre 2020», con «prima del 31 dicembre 2020» e sostituire: «sino al 30 settembre 2020», con «sino al 31 dicembre 2020».*

56.13

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, con le seguenti: «31 dicembre 2020»;*

b) *al comma 2, lettera c) dopo la parola: «mutui», inserire le seguenti: «, gli affitti di azienda»;*

c) *al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *all'alea sostituire le parole: «1730 milioni di euro», con le seguenti: «2400 milioni di euro»;*

2) *alla lettera c) dopo la parola: «mutui», inserire le seguenti: «, degli affitti di azienda»,*

d) *sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 2.400.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede:

a) *quanto a 1.730.000.000 euro, ai sensi dell'articolo 126;*

b) *quanto a 670.000.000 euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero, dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinan-*

za di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

56.14

ACCOTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «30 settembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19» con le seguenti: «di aver subito carenze di liquidità o una riduzione dell'attività quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Le banche, gli intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, non hanno alcun onere di verifica dell'autocertificazione presentata dalle imprese»;*

d) *al comma 5, dopo la parola: «2003» aggiungere le seguenti: «e le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499».*

56.15

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, SICLARI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2, punto a) dopo le parole: «fino al 30 settembre 2020» inserire le parole: «alle stesse attività imprenditoriali, su loro esplicita richiesta, sarà concesso un ampliamento della linea di credito a revoca fino alla metà dell'importo concesso alla data del 29 febbraio 2020. Tale ampliamento non potrà essere revocato prima del 30 settembre 2020.».*

b) *Inserire, infine, il seguente comma:*

«13. La Banca d'Italia vigilerà sull'operato delle banche e degli intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993,

per verificare la corretta applicazione di quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo. In caso di mancata concessione delle agevolazioni richieste da parte delle attività imprenditoriali aventi i requisiti richiesti dal comma 4 e 5 del presente articolo, verranno erogate sanzioni da euro 10.000,00 a euro 50.000,00 per ogni singola violazione accertata.».

56.16

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 2, lettere b) e c), sostituire le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, con le seguenti: «28 febbraio 2021».

56.17

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) per le emissioni di assegni bancari di garanzia, sono sospesi gli adempimenti di versamento per difetto di provvista nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 settembre 2020. La sospensione non comporta le sanzioni amministrative accessorie previste dagli articoli 2,3, 5, 5-bis, 8 e 8-bis di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 386.».

56.18

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

«2-bis. Per le operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, pure di propria iniziativa, per mutui e altri finan-

ziamenti, anche tramite il rilascio di cambiali agrarie, la sospensione del pagamento delle rate, o l'allungamento della scadenza dei finanziamenti per gli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alle garanzie, pubbliche o private, la durata delle medesime viene automaticamente estesa.

2-ter. I termini di scadenza, ricadenti nel periodo che va dal 1° gennaio 2020 al 31 ottobre 2020, dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari e ipotecari pubblici e privati, emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima del 31 ottobre 2020, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di duecento giorni. La proroga opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso, persone fisiche o giuridiche, domiciliate o aventi sede principale o secondaria alla data del 1° gennaio 2020 in Italia.

2-quater. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui al 213 5 del c.c., in forma singola o associata, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, sono rinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole, assicura condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico della impresa, ivi comprese le spese istruttorie.

Al comma 4, sostituire le parole: «alla data di pubblicazione del presente decreto» con le seguenti: «alla data del 31 dicembre 2019».

56.19

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 2 trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti titolari di partita IVA.».

Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:

«Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 2.500.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 1.730.000.000 euro, ai sensi dell'articolo 126;

b) quanto a 770.000.000 euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

56.20

NUGNES

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le misure di sostegno di cui al comma 2 sono estese anche agli Enti di Terzo settore di cui all'art. 4 del decreto legislativo 2 luglio 2017 n. 117».

56.21

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, le parole:* «di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19» *sono sostituite dalle seguenti:* «di aver subito carenze di liquidità o una riduzione dell'attività quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Le banche, gli intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, non hanno alcun onere di verifica dell'autocertificazione presentata dalle imprese»;

b) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. La sospensione di cui al comma 2 non si computa alla durata del finanziamento previsto per l'accesso ai benefici di cui al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».

c) *Al comma 5, dopo le parole:* «6 maggio 2003,» *aggiungere le seguenti:* «e le grandi imprese come definite dall'art. 2, comma 2, lettera v), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successivi chiarimenti del Ministero dello sviluppo economico,».

d) *al comma 6, ultimo periodo, dopo la parola:* «nonché» *sono aggiunte le seguenti:* «, secondo il principio del silenzio assenso»;

e) *al comma 7, primo periodo, le parole:* «ha natura sussidiaria ed» *sono soppresse.*

f) *dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 56-bis.

(Sospensione procedure esecutive aziende)

1. Al fine di sostenere le attività produttive, è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento presso terzi che abbia ad oggetto i beni di cui all'art. 2555 del Codice civile.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure di sostegno finanziario alle imprese colpite dall'epidemia di COVID-19».

56.22

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le misure di cui al comma 2 si applicano alle imprese che pur avendo esposizioni creditizie deteriorate procedono regolarmente all'adempimento di concordati preventivi, di cui all'articolo 61 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267 (Legge Fallimentare) e s.m., a piani di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), della medesima legge fallimentare e agli accordi di ristrutturazione del debito di cui all'articolo 182 bis della medesima Legge Fallimentare.».

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis All'onere derivante dall'articolo 56, comma 4, valutato in 800 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

56.23

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2, anche le Imprese inadempienti dal punto di vista creditizio alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che non sia già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi del! 'articolo 126.

56.24

ACCOTO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui tali operazioni si riferiscano a imprese che presentino, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà", ovvero classificata a "sofferenza" dopo il 22 febbraio 2020, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, la rinegoziazione del debito dovrà essere accordata dall'intermediario in data antecedente rispetto alla richiesta al Fondo di Garanzia.».

56.25

DE BONIS

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

*«4-bis. La disposizione di cui al precedente comma non si applica a coloro che hanno ottenuto provvedimenti di sospensione di esecutività del titolo in sede civile e/o penale per usurarietà dello stesso, necessitando gli stessi di un credito legale consistente in un rientro *in bonis*, con garanzia gratuita e nuove ipoteche sugli immobili in possesso per eventuale saldo e stralcio proposti ai creditori oppure mediante accesso al micro credito fino 50.000 euro con garanzia gratuita, senza valutazione finanziaria. Inoltre, l'usura accertata ai sensi dell'articolo 644 c.p. comporta la gratuità del finanziamento e/o del mutuo».*

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

56.26

PICCHETTO FRATIN, SICLARI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le imprese, le cui esposizioni debitorie alla data di pubblicazione del presente decreto siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi, possono effettuare versamenti a scomputo delle posizioni debitorie entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

56.27

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2, non comporta variazioni nella classificazione, da parte di banche ed intermediari finanziari, della qualità del credito dei soggetti richiedenti».

56.28

MODENA, SICLARI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/Ce del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e i liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2013/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ed espressamente individuati, dalle Linee d'azione per le libere professioni del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni».

56.29

DE POLI, SICLARI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Sono ammesse a fruire delle misure di cui al presente articolo le microimprese, le piccole e medie imprese e le grandi imprese».

56.30

MOLES, PAGANO, BERUTTI, SICLARI

Al comma 5, dopo le parole: «si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003», aggiungere le seguenti: «nonché le imprese definite ai sensi della vigente normativa ad alta intensità di manodopera».

56.31

NUGNES

Al comma 5, dopo le parole: «aventi sede in Italia.» inserire le seguenti: «e i liberi professionisti, con o senza dipendenti, titolare di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020.».

56.32

BIASOTTI, SICLARI

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le misure di cui al comma 2, lettera b), sono estese anche alle imprese con patrimonio netto fino a 100 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutato in 300 milioni di euro per il 2020, si provvede attraverso la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei reddi-

ti da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, per un importo pari a 4.500 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

56.33

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attività di spettacolo indicate nella Tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

56.34

MODENA, GASPARRI, SICLARI

Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: «Si intendono ivi comprese anche gli enti del Terzo settore comprese le Cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono attività in modalità residenziale comprese tra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

56.35

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA, FARAONE

Apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, aggiungere:

«5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo sono equiparati alle imprese, in quanto compatibili, i soggetti esercenti professioni regolamentate soggette al controllo ministeriale, anche in forma associata».

b) dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Fino al 31 dicembre 2020, per gli effetti negoziabili di importo non superiore a cinquemila euro emessi nel periodo intercorrente tra il 27 febbraio ed il 31 maggio 2020 dalle imprese di cui al comma 5, dalle persone fisiche esercenti arti e professioni e da enti ed associazioni senza fini di lucro, per il pagamento di beni e servizi strumentali all'attività e/o di scorte intermedie, nonché per rate scadute e non pagate di crediti al consumo alle persone fisiche per importi non superiori a duemila euro, la centrale rischi della Banca d'Italia ed i gli operatori dei sistemi informativi creditizi gestiti dagli istituti finanziari, iscrivono le eventuali segnalazioni relative al merito di credito e rischio di insolvenza in appositi elenchi riservati fino ad una soglia massima di esposizione per effetti non coperti o non ammortati di venticinquemila euro per ciascun soggetto imprenditoriale e di cinquemila euro per le persone fisiche. Le informazioni contenute in tali archivi sono rese disponibili fino allo stesso termine del 31 dicembre 2020 alle banche ed agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e, esclusivamente in forma aggregata, per le finalità di cui al regolamento UE 575/2013.

12-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma non trovano applicazione per le imprese e le persone dichiarate giudizialmente in stato d'insolvenza, le imprese già sottoposte a procedure concorsuali e per le persone fisiche oggetto di declaratoria fallimentare pregressa, nonché per le posizioni già rilevate presso la centrale rischi della Banca d'Italia anteriormente al 27 febbraio 2020.

12-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2021 cessa ogni e qualsiasi effetto della disciplina speciale di cui al comma 13».

56.36

NUGNES

Dopo il comma 5, aggiungere il comma:

«5-bis. Ai fini del presente articolo sono definite imprese anche i liberi professionisti iscritti alla casse previdenziali. Il Ministero dell'economia e finanza, con proprio decreto stabilisce i criteri per individuare la platea dei professionisti iscritti alla casse previdenziali a cui vanno i benefici previsti all'articolo 27, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

56.37

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, BUCCARELLA

Al comma 6, le parole: «con una dotazione di 1.730 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 2.000 milioni di euro,»

e, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il sostegno finanziario previsto dal presente articolo si applica anche ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, anche senza dipendenti».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.730 milioni».

56.38

D'ALFONSO, STEFANO, MANCA, FERRARI

Apportare le seguenti modifiche:

c) al comma 6, alle lettere a), b) e c), sostituire le parole: «33 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;

d) al comma 7, sostituire le parole: «ha natura sussidiaria ed» con le seguenti: «, a prima richiesta,»;

e) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", le banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono richiedere, a fronte delle prime perdite su finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma alle imprese ai sensi del presente articolo, di essere assistite dalla garanzia, a prima richiesta, dello Stato, fino ad un massimo del 50 per cento dell'esposizione assunta».

56.39

MALLEGNI, SICLARI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle piccole e medie imprese così come definite ai sensi del comma 5, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento da applicare sulle quote di ammortamento degli investimenti in beni strumentali effettuati iscritte in bilancio da ogni impresa».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

56.40

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. Le disposizioni del presente articolo di applicano, ove compatibili, anche alle associazioni riconosciute e non riconosciute e alle fondazioni di cui agli articoli 11 e seguenti del Titolo II del codice civile, che esercitano una attività economica pur senza scopo di lucro».

56.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA,

ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Strumenti finanziari regionali nel settore agroalimentare)

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nel settore agroalimentare nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi».

56.0.2

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA, FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Le modifiche apportate all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dall'articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 si intendono sospese e verranno nuovamente applicate con riferimento ai crediti annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, ai crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 867,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 878 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

56.0.3

LONARDO, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Oltre alle misure cui all'articolo 56, in tutti i Comuni del territorio italiano, nei confronti degli esercenti attività commerciali, artigiane, d'impresa ed industriali, sono sospesi fino al 31 maggio 2020:

a) i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva;

b) i pagamenti di canoni per contratti di locazione di immobili ad uso produttivo».

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 56-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

56.0.4

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 56-bis.

(Ulteriori disposizioni in favore delle micro piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, le imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, possono a loro scelta:

a) utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, i crediti tributari risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP, dei sostituti di imposta e dell'IVA anche infrannuali, oltre il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate. I soggetti IVA, che vantano crediti tributari in attesa di rimborso e regolarmente liquidati dalla Agenzia delle entrate, possono utilizzare i predetti crediti in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate;

b) comunicare mediante messaggio di posta elettronica certificata all'amministrazione finanziaria la propria intenzione di appoggiare il pagamento presso una banca; quest'ultima, messa in copia nella comunicazione via pec, effettuerà l'operazione di anticipo senza possibilità di diniego e diventerà creditrice dell'Amministrazione finanziaria quale cessionaria del credito fiscale percependo gli interessi che matureranno nel tempo intercorrente fino all'effettivo incasso da parte dell'amministrazione finanziaria. Le somme in questo modo anticipate sono intangibili per qualunque successivo credito da parte dell'amministrazione finanziaria stessa o di terzi nei confronti dell'impresa e quindi inopponibile alla banca qualunque eccezione del pagamento del credito ceduto».

56.0.5

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", gli Istituti bancari concedono alle aziende nuove linee di fido di cassa nella misura del 20 per cento rispetto a quelle già attive, allocando tali risorse su un conto corrente transitorio, che le medesime imprese potranno utilizzare esclusivamente per il pagamento di dipendenti e fornitori, con scadenza al 30 giugno 2021. Parimenti per le aziende non affidate ma con credibilità dimostrabile attraverso bilanci in positivo e regolarità contributiva si provvede all'affidamento pari ad 1/12 del fatturato riferito all'ultimo bilancio depositato.

2. Sono da considerare rinnovate in automatico, quindi da non ritenersi insolute, le ricevute bancarie dei mesi di marzo e aprile 2020 per le quali vi è stato il mancato pagamento.

3. Lo Stato, anche per mezzo di enti dallo stesso partecipati, presta garanzia totale e sovrana agli istituti di credito.

4. Al fine della classificazione da parte degli istituti di credito dei requisiti delle aziende si opera mediante autocertificazione senza ulteriori procedure di accertamento restando valide le istruttorie precedenti. Per le società non affidate la autocertificazione è sostituita dalla presentazione dell'ultimo bilancio depositato nonché della regolarità contributiva. Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle normali fattispecie di punibilità».

56.0.6

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE,
SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Sospensione delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi)

1. Al fine di evitare che gli effetti economico-finanziari provocati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle conseguenti misure di contrasto e contenimento del contagio pregiudichino il rilancio dell'attività economica di impresa attraverso il ricorso al credito, le segnalazioni di esposizione debitoria alla Centrale dei Rischi, di cui al decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, n. 663, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono sospese per tutto l'anno 2020».

56.0.7

PAVANELLI, PACIFICO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Sospensione segnalazioni alla Centrale dei Rischi per le persone fisiche)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2020, sono sospese le segnalazioni al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia, denominato "Centrale dei Rischi", di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994».

56.0.8

STEFANO, D'ALFONSO, MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un tavolo di confronto con l'associazione bancaria italiana ABI e i rappresentanti

maggiormente rappresentativi della rete delle imprese e degli industriali affinché si raggiunga un accordo per il credito da realizzare entro 15 giorni dalla data di approvazione della presente disposizione al fine di predisporre linee di finanziamento da parte del sistema bancario destinate al ripristino del capitale circolante nelle piccole e medie imprese e per far fronte alle esigenze di liquidità dovute al pagamento delle fatture i cui termini di pagamento risultano scaduti durante il periodo di inattività dell'impresa collegata all'emergenza sanitaria, nonché la proroga, fino a 12 mesi, delle scadenze in essere sulle linee di credito a breve termine e sulle linee bancarie a sostegno del circolante. I finanziamenti concessi ai sensi del presente comma sono ammissibili alla garanzia del fondo di cui all'articolo 49».

56.0.9

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Rilascio di garanzie ad imprese)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per l'esercizio 2020, rilasciare garanzie anche a favore dei soggetti che non possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito».

56.0.10

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Il procedimento di protesto di cambiali e assegni - emessi da imprese, società, partite IV A nel periodo antecedente i centoventi (120) giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è sospeso fino al 31 dicembre 2020. È fatto altresì divieto ai medesimi soggetti l'emissione di nuovi titoli nel medesimo periodo».

Art. 57

57.1

D'ALFONSO, MANCA, STEFANO, FERRARI

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, sono assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta, è a prima domanda, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea».

57.2

NUGNES

Al comma 1, dopo le parole: «a liquidità delle imprese», *inserire le seguenti:* « e dei liberi professionisti, con o senza dipendenti, titolare di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, colpiti».

57.3

MODENA, SICLARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, dopo la parola:* «imprese», *ovunque ricorra aggiungere le seguenti:* « e liberi professionisti»;

b) *Al comma 2, dopo la parola:* «imprese», *aggiungere le seguenti:* «e liberi professionisti».

57.4

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Le forme di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma ai soggetti che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza sono estese ai lavoratori autonomi del comparto dello spettacolo, ivi compresi operatori della lirica, della prosa, delle orchestre, della danza, dei circhi, dello spettacolo viaggiante e della formazione artistica. Il decreto ministeriale ai sensi del comma 2 del presente articolo individua i lavoratori autonomi e le imprese del comparto di cui al periodo precedente insieme alle altre imprese di cui al comma 1».

57.5

RICHETTI

Al comma 3, le parole: «500 milioni», sono sostituite dalle parole: «due miliardi».

Il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, si provvede, quanto a 1 miliardo cinquecento milioni di euro a valere sulle risorse di cui al successivo comma 12-*bis* e per la restante parte pari a 500 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 126.

4-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 sono sospese a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che avrebbero maturato i diritti previsti dal suddetto articolo 14 nel corso del periodo di sospensione, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a partire dal 1 gennaio 2021».

57.6

NUGNES

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 si applicano, per quanto compatibili, anche alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui

all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Ali ulteriori oneri di cui al presente comma i provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 4».

57.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi sulle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e sostenerne il rilancio economico attraverso maggiore liquidità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia con dotazione di 1.000.000.000 euro per l'anno 2020, in favore di banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti alle società che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia è rilasciata fino a un massimo del 90 per cento del finanziamento secondo gli scaglioni definiti dalla presente disposizione, a prima richiesta, a condizioni di mercato, esplicita, incondizionata, irrevocabile e conforme alla normativa di riferimento dell'Unione europea.

2. Lo Stato si avvale di Cassa Depositi e Prestiti per l'istruttoria delle pratiche di finanziamento e di garanzia.

3. La garanzia e i finanziamenti sono erogati nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) importo massimo garantito:

1) garanzia del 90 per cento dell'importo del finanziamento per società con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore della produzione fino a 1.500 milioni di euro;

2) garanzia del 80 per cento dell'importo del finanziamento per le società con valore della produzione tra 1.500 milioni di euro e 5.000 milioni di euro, ovvero con più di 5000 dipendenti in Italia;

3) garanzia del 70 per cento per le società con valore della produzione superiore a 5 miliardi.

b) la garanzia copre capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;

c) importo del finanziamento per singolo prenditore pari al 25 per cento del valore della produzione dell'esercizio 2019;

d) durata dei finanziamenti fino a 6 anni;

e) le somme finanziate non possono essere utilizzate per rifinanziare in via anticipata finanziamenti esistenti.

4. La procedura di richiesta di attivazione della garanzia connessa al finanziamento è diversa in considerazione delle dimensioni del richiedente, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) società con meno di 5.000 dipendenti in Italia ovvero con valore della produzione inferiore a 1.500 milioni di euro possono avvalersi di una procedura semplificata come di seguito indicato:

1) la società richiede alla banca il finanziamento garantito dallo Stato

2) la banca analizza la richiesta e fornisce parere sul finanziamento alla Società. In caso di parere positivo la Società prosegue nella procedura;

3) la Società trasmette richiesta di emissione della garanzia a Cassa Depositi e Prestiti e quest'ultima processa la richiesta, verificando il parere della banca, ed emette un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;

4) la Società comunica alla banca il codice unico. La banca/anche in pool con altre banche eroga il finanziamento assistito dalla garanzia statale istruita dalla Cassa Depositi e Prestiti identificata con il codice unico di cui al numero che precede.

a) società con più di 5000 dipendenti in Italia o con valore della produzione superiore a 5.000 milioni di Euro:

1) la società contatta una banca per fare la domanda di finanziamento garantito dallo Stato

2) la banca analizza la richiesta e fornisce parere sul finanziamento alla società. In caso di parere positivo la società prosegue nella procedura

3) la società trasmette richiesta di emissione della garanzia a Cassa Depositi e Prestiti che informa la Direzione Generale del Ministro dell'Economia e delle Finanze

4) la garanzia dello Stato è emessa con decreto individuale emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze

5) a seguito dell'emissione del decreto la banca anche in pool con altre banche eroga il finanziamento assistito dalla garanzia statale.

5. Ai fini di quanto sopra viene preso come riferimento unicamente il valore della produzione delle società del gruppo registrate in Italia (con l'esclusione dell'IVA). La società richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.

6. Possono beneficiare delle misure di cui al presente articolo le società che non sono assoggettate a concordato o liquidazione giudiziaria.

7. Qualora nei due mesi successivi all'erogazione del finanziamento intervenga un evento di default del soggetto prenditore, la garanzia statale prevista dal presente articolo si riterrà non più efficace.

8. La garanzia di cui al comma 1 è destinata, fino ad un importo di Euro 20 miliardi, a finanziamenti di lavoratori autonomi che ne facciano richiesta.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 1.000.000.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

57.0.2

BONINO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 57-bis.

(Sostegno alle imprese in difficoltà finanziaria a causa dell'emergenza epidemiologica)

1. Per sostenere le microimprese e le piccole imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, la cui attività sia stata sospesa o ridot-

ta a causa dell'emergenza epidemiologica e che, per questa ragione, siano in difficoltà finanziaria, tutti i procedimenti per l'iscrizione al registro dei protesti delle cambiali tratte, dei vaglia cambiari e degli assegni bancari e postali emessi dai titolari o legali rappresentanti delle stesse, sono sospesi fino al novantesimo giorno successivo al termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

2. I portatori dei titoli di cui al comma 1 e di crediti per forniture e prestazioni di servizi non pagati da oltre 60 giorni dalla data pattuita possono fare richiesta di anticipo a un qualunque intermediario autorizzato all'esercizio del credito, ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario e dalle leggi speciali, al fine di ottenere l'ottanta per cento dell'importo dei titoli e dei crediti. Gli importi anticipati sono garantiti da un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'intermediario finanziario che ha fatto l'anticipazione provvederà a curare l'incasso, anche attraverso la cessione del relativo credito ad altro intermediario finanziario, con rateizzazione in sessanta rate mensili. Obbligato al pagamento è il soggetto che ha emesso i titoli non protestati in forza del comma 1 o il debitore dei crediti anticipati.

3. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie della Sezione speciale del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia, anche al fine di garantire l'osservanza del limite massimo di spesa fissato al comma 3.

4. All'onere di cui al comma 3 pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la decorrenza del trattamento pensionistico secondo i requisiti per il pensionamento anticipato di cui agli articoli 14 e successivi del decreto legge 28 gennaio 2019, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ("cosiddetta quota 100") è fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti».

57.0.3

URSO, CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni volte a tutelare le imprese operanti in settori di rilevanza strategica e le aziende rilevanti nella produzione nazionale)

1. Al fine di tutelare le imprese nazionali attive nei settori di rilevanza strategica, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e quelle nei settori sottoposti alla normativa vigente sul "Golden power" da scalate ostili o da operazioni di speculazione connesse alla grave crisi sociale ed economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. è autorizzata - anche in deroga ad ogni limite statutario - ad acquistare titoli, obbligazioni e capitale sociale delle suddette imprese e, su indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, delle aziende il cui marchio sia stato definito "marchio storico" nonché di alto valore per le filiere produttive italiane, al fine di preservarne la produzione in Italia.

2. Le esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. ai fini delle operazioni di cui al comma 1 sono assistite dalla garanzia dello Stato, nella misura dell'ottanta per cento. A tal fine è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Cassa depositi e prestiti S.p.a. procede alla vendita dei titoli, delle obbligazioni ovvero del capitale sociale acquisiti ai sensi del presente articolo, entro tre anni dalla data della loro acquisizione, in modo da non alterare le normali condizioni di concorrenzialità nel mercato».

57.0.4

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Ulteriori disposizioni a sostegno della liquidità delle imprese)

1. I termini di scadenza del pagamento delle ricevute bancarie emesse a decorrere dal 31 gennaio 2020) sono differiti di 60 giorni.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo.».

57.0.5

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 57 bis.

(Sostegno alle imprese in difficoltà finanziaria a causa dell'emergenza epidemiologica)

1. Al fine di supportare le imprese e i liberi professionisti titolari di Partita Iva colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, in conseguenza della quale le stesse abbiano visto la propria attività sospesa o ridotta, tutti i procedimenti di iscrizione al registro dei protesti delle cambiali tratte, i vaglia cambiari, gli assegni bancari e quelli postali emessi dagli o dai loro legali rappresentanti, sono sospesi fino al novantesimo giorno successivo al termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.».

57.0.6

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, comma 1, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi".».

Art. 59

59.0.1

URSO, CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto)

1. Il presente articolo reca disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno *in bonis* del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale - anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati "società cessionarie", da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico

delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "soggetti cedenti", quando:

a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;

b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato «debitore», sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debitorici nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera *a)*;

c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2020.

3. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 2, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 3.000.000 se persona fisica ovvero 25.000.000 se impresa ai sensi del comma 2, lettera *b)*, in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.

4. Ai fini di cui al comma 3:

a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;

b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

5. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 4, lettera *b)*, e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

6. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro

trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 3, entro il termine massimo di dodici mesi, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

7. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) la comunicazione di cui al comma 5 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma 5, terzo periodo;

b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;

c) qualora il termine di cui alla lettera *b)* sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 3 è del 40 per cento, salvo diverso accordo fra le parti.

8. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.»

59.0.2

CIRIANI, URSO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Disposizioni volte ad agevolare la rinegoziazione di mutui ipotecari concessi per l'acquisto di immobili destinati a prima casa ed oggetto di procedura esecutiva immobiliare)

1. Il presente articolo reca disposizioni volte a favorire la rinegoziazione del contratto di mutuo immobiliare per l'acquisto della prima casa, qualora sia in corso una procedura esecutiva immobiliare per il recupero di un credito ipotecario di primo grado e oggetto dell'esecuzione sia la prima casa di abitazione del debitore.

2. Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare sul bene oggetto di garanzia ipotecaria di primo grado, qualora il mutuo sia stato concesso per l'acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-*bis*) al-

l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e sia stato già rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato, il debitore mutuatario può richiedere la sospensione del processo esecutivo e presentare al creditore bancario ipotecario la richiesta di rinegoziazione del credito ipotecario. La rinegoziazione del credito ipotecario avviene nei limiti e nelle forme di seguito indicati:

a) l'offerta deve indicare un importo non inferiore al minore tra il valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d'ufficio ovvero il prezzo base della prossima asta fissata nella procedura e, nel caso in cui il debito complessivo sia inferiore a tali valori, deve fare riferimento al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile;

b) l'importo determinato secondo i parametri di cui alla lettera *a)* deve essere versato con una dilazione non superiore a venti anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione e comunque non superiore ad una durata in anni che, sommata all'età del debitore, superi il numero di ottanta;

c) la garanzia ipotecaria prestata in favore del creditore bancario è confermata e mantenuta ai patti e alle condizioni originarie che devono intendersi integralmente richiamati e confermati;

d) alla dilazione dei pagamenti è applicato un tasso fisso non superiore al tasso medio di mercato rilevato dalla Banca d'Italia nel trimestre di riferimento per operazioni di mutui ipotecari della medesima specie a tasso fisso.

3. Il comma 2 si applica in presenza delle seguenti condizioni:

a) il pignoramento a seguito del quale si procede all'esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca deve essere stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 31 dicembre 2018;

b) non devono essere intervenuti altri creditori oltre al creditore bancario titolare del credito;

c) la richiesta di rinegoziazione deve essere stata presentata per la prima volta nell'ambito del processo esecutivo;

d) alla data di presentazione il debito complessivo per capitale e interessi anche di mora calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile non deve essere complessivamente superiore a euro 500.000.

4. Il creditore bancario svolge un'istruttoria in merito alla richiesta di rinegoziazione del credito entro novanta giorni dalla richiesta medesima, sulla base dell'attuale situazione reddituale e della solidità finanziaria e patrimoniale del debitore e, in assenza di elementi ostativi, formalizza con il debitore l'accordo di rinegoziazione.

5. Ai fini della valutazione di cui al comma 4 non rileva l'inadempimento che ha determinato l'avvio della procedura esecutiva immobiliare pendente.

6. Ai sensi del comma 4, l'incapacità reddituale si presume qualora il complessivo impegno finanziario annuale derivante dal pagamento delle rate del mutuo rinegoziato sia superiore ad un terzo del reddito netto del debitore; qualora l'importo della rata sia inferiore ad un terzo del reddito netto del debitore, il creditore non può rifiutare la proposta se non per giusta causa o giustificati motivi.».

59.0.3

GIAMMANCO, PAPATHEU, SCHIFANI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Proroga della validità dei titoli di credito)

1. Per gli assegni presentati per il pagamento, a partire dal 10 marzo 2020 e fino alla data indicata nell'articolo 2 del D.P.C.M. 9 marzo 2020 o successivamente prorogata, nonché per i soggetti indicati dall'articolo 10 comma 4 del D.L. 2 marzo 2020 n. 9, presentato per il pagamento a far data dal 22 febbraio 2020, per i quali sia stato levato il protesto perché privi di provvista, si applicano le disposizioni che seguono:

a) non si applicano le sanzioni pecuniarie, le sanzioni accessorie e la penale, previste rispettivamente dagli articoli 2, 5 e 3 della legge 15 dicembre 1990 n. 386;

b) il termine previsto dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990 n. 386 è fissato al 31 ottobre 2020;

c) il termine previsto dall'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955 n. 77 è prorogato al giorno successivo alla detta data del 31 ottobre 2020; qualora l'elenco sia stato già presentato la pubblicazione eventualmente effettuata viene cancellata d'ufficio.

d) l'iscrizione del protesto nell'archivio informatico previsto dall'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990 n. 386 è sospesa sino al 31 ottobre 2020. Qualora l'iscrizione sia stata già effettuata, il soggetto segnalatore ne richiede la cancellazione;

e) sino alla data del 31 ottobre 2020 è vietata la pubblicazione del protesto in registri di qualunque tipo, tenuti da soggetti pubblici o privati, e ove effettuata, deve essere cancellata ad opera del soggetto gestore dell'archivio.

2. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 le parole: "31 marzo 2020" sono sostituite con le parole: "31 ottobre 2020"».

Conseguentemente, Il fondo di cui all'articolo 126, comma 4, è ridotto di 5 Milioni di euro per l'anno 2020.».

59.0.4

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Misure a sostegno dei liberi professionisti)

1. Per la durata di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, i liberi professionisti possono cedere pro soluto e senza sconto ad una banca o ad un altro intermediario finanziario i crediti per prestazioni professionali vantati nei confronti dello Stato, delle Pubbliche amministrazioni e delle società da essi controllate sulla base della fattura certificata ai sensi dell'art. 37 comma 1 lettera *b*) del Decreto legge 24.04.2014 n 66, convertito nella legge 23 giugno 2014 n 89, corredata dall'atto di incarico e dalla dichiarazione di avere esaurito l'incarico. Il mancato rilascio della certificazione nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza equivale al rilascio della certificazione.

2. Le disposizione del presente articolo, si applicano, per quanto compatibili, ai liberi professionisti titolari di partita iva».

59.0.5

SANTILLO, ACCOTO, FENU, GARRUTI

Dopo l'articolo, aggiungere, infine, il seguente:

«Art. 59-bis.

(Strumenti finanziari di Regioni ed enti locali)

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte di Regioni ed enti locali di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi stru-

mentali non applicano il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultino maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore dalle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi».

Art. 60

60.1

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA, FARAONE

Abrogare gli articoli 60 e 62 e sostituire l'articolo 61 con il seguente: «Art. 61. - (Sospensione di versamenti, ritenute, contributi, premi e adempimenti tributari per i soggetti, diversi dalle persone fisiche, interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) - 1. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è data facoltà di sospendere, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 maggio 2020:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 24, 25, 25-bis e 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali compresa la quota di contribuzione a carico del lavoratore trattenuta dal datore di lavoro e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

c) i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020.

2. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione di cui al presente articolo possono essere versati a far data dal 16 giugno 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo.

3. I versamenti di cui al comma 2 sono effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per assicurazione obbligatoria nonché degli adempimenti tributari già versati».

60.2

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Sopprimere l'articolo.

60.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1 sostituire le parole: «sono prorogati al 20 marzo 2020», con le seguenti: «sono prorogati al 14 settembre 2020».

60.4

DE BONIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «20 marzo 2020», sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020»;*

b) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«I-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, i mancati versamenti alla data del 16 marzo 2020 né i confronti delle pubbli-

che amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non danno seguito a procedimenti amministrativi e sanzioni».

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

60.5

MANCA, STEFANO, FERRARI, D'ALFONSO

Al comma 1, sostituire le parole: «20 marzo», con le seguenti: «31 luglio, senza applicazione di sanzioni e Interessi».

60.6

MARTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «20 marzo», con le parole: «30 settembre».

60.0.1

CONZATTI, COMINCINI, DE BERTOLDI, TESTOR, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA, FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 60-bis.

(Misure straordinarie per la semplificazione dei procedimenti di concessione di agevolazioni alle imprese)

1. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi economici, i contributi, le agevolazioni e gli aiuti comunque denominati, di valore inferiore a un milione di euro, concessi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 alle imprese e ai professionisti sul territorio nazionale:

a) non si applicano le verifiche di regolarità contributiva previste dall'articolo 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC));

b) non si acquisisce la documentazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).

2. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano le verifiche di cui agli articoli 83, comma 3 bis, e 91, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 acquisiscono dai soggetti beneficiari le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, inerenti la regolarità contributiva e la regolarità antimafia ed effettuano controlli a campione, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura minima del trenta per cento sul totale dei beneficiari, al fine di verificare la veridicità delle stesse dichiarazioni sostitutive.

4. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si dà luogo alla verifica relativa alla situazione debitoria del beneficiario dipendente dalla notifica di una o più cartelle di pagamento prevista quale condizione per i pagamenti dall'articolo 48-*bis* (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

60.0.2

PARAGONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Proroga della sospensione dei termini dei versamenti tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'Allegato 1 D.P.C.M. 1 marzo 2020)

1. Il termine del 31 marzo 2020, di cui all'articolo 1 del decreto Ministro dell'Economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2020, è prorogato al 30 giugno 2020».

60.0.3

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Proroga della sospensione dei termini dei versamenti tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'Allegato 1 D.P.C.M. 1 marzo 2020)

1. Il termine del 31 marzo 2020, di cui all'articolo 1 del decreto Ministro dell'Economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2020, è prorogato al 30 giugno 2020».

Art. 61

61.1a

PARAGONE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 61. - (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria) -

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i termini dei versamenti tributari, compresi i tributi locali, e dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020.

2. La sospensione dei versamenti di cui al comma 1, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti:

a) alle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, *fitness* e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) ai soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, *night-club*, sale gioco e biliardi;

c) ai soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) ai soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) ai soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) ai soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) ai soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) ai soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) ai soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) ai soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e *ski-lift*;

o) ai soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) ai soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) ai soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) agli enti non commerciali, compresi gli enti associativi e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

s) alle imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i *tour operator*;

t) ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza nonché per quelle che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.

3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 10 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4. L'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 62, i commi da 2 a 6, sono abrogati.

61.1

PARAGONE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 61. - (*Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria*) -

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i termini dei versamenti tributari, compresi i tributi locali, e dei i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assi-

stenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020.

2. La sospensione dei versamenti di cui al comma 1, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti:

a) alle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, *fitness* e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) ai soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, *night-club*, sale gioco e biliardi;

c) ai soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) ai soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) ai soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) ai soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) ai soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) ai soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) ai soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) ai soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e *ski-lift*;

o) ai soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) ai soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) ai soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) agli enti non commerciali, compresi gli enti associativi e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organiz-

zazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

s) alle imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i *tour operator*;

t) ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza nonché per quelle che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.

3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 10 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4. L'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 62, i commi da 2 a 6, sono abrogati.

61.2

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 61. - (*Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria*) - 1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, le parole: "30 aprile", sono sostituite dalle parole: "31 agosto".

2. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, lettera a), le parole: "24 e 29", sono sostituite dalle parole: "24, 25 e 25-bis".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano a tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

4. I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o mediante rateiz-

zazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

61.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea le parole: "30 aprile 2020", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020";

b) al comma 1, lettera a), le parole: "24 e 29", sono sostituite dalle seguenti: "24, 25, 25-bis e 25-ter".

b) al comma 3, le parole: «nel mese di marzo 2020», sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo da marzo 2020 a giugno 2020»;

c) al comma 4, le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020»;

d) il comma 5 è abrogato.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.

26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

61.4

PARAGONE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 8 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) le parole: "30 aprile 2020", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020";

2) alla lettera a), le parole: "24 e 29", sono sostituite dalle seguenti: "e 24".

b) al comma 2, le parole: "31 maggio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2020";

c) al comma 3, sostituire le parole: "nel mese di marzo 2020", con le seguenti: "nei mesi da marzo a giugno 2020";

d) al comma 4, sostituire le parole: "31 maggio 2020" e "mese di maggio 2020", rispettivamente, con le seguenti: "31 agosto 2020" e "mese di agosto 2020".

61.5

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, le parole: "30 aprile 2020", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020" e alla lettera a) del medesimo comma, le parole: "24 e 29", sono sostituite dalle seguenti: "e 24";

- al comma 2, le parole: "31 maggio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2020"».

b) al comma 3, sostituire le parole: «nel mese di marzo 2020», con le seguenti: «nei mesi da marzo e giugno 2020»;

c) al comma 4, sostituire le parole: «31 maggio 2020» e «mese di maggio 2020», rispettivamente, con le seguenti: «31 agosto 2020» e «mese di agosto 2020».

61.6

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «al comma 1,», inserire le seguenti: «le parole: "30 aprile 2020", sono sostituite con le seguenti: "30 novembre 2020" e», sostituire le parole: «e 24», con le seguenti: «24, 25, 25-bis e 25-ter»;

b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «31 maggio 2020» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2020. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi in misura pari allo 0,40 per cento in ragione d'anno.»;

c) sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

61.7

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «al comma 1,», *inserire le seguenti:* «sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* le parole: "30 aprile", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre"; *b)* alla»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.», *con le seguenti:* «mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021».

Conseguentemente all'articolo 62 dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È sospeso il versamento di tutti i tributi locali la cui scadenza è fissata tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

E all'articolo 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione», *sono sostituite con le seguenti:* «effettuati in unica soluzione entro il quarto mese successivo al termine del periodo di sospensione ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dallo stesso termine»;

b) al comma 1, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122», *sono inserite le seguenti:* «nonché dagli avvisi bonari di cui agli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462»;

c) al comma 3, le parole: «al 31 maggio» *sono sostituite con le seguenti:* «al 30 settembre in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020» *e le parole:* «il termine di versamento del 28 febbraio 2020» *sono sostituite con le seguenti:* «i termini di versamento del 28 febbraio 2020 e del 31 maggio 2020».

61.8

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «al comma 1,», inserire le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "30 aprile ", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre"; b) alla»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.», con le seguenti: «mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021».

Conseguentemente all'articolo 62 dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È sospeso il versamento di tutti i tributi locali la cui scadenza è fissata tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

61.9

MANCA, STEFANO, FERRARI, D'ALFONSO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e le parole: " 30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: " 31 luglio"»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «nel mese di marzo 2020» con le seguenti: «nei mesi da marzo a luglio 2020»;

c) al comma 4, sostituire:

1) le parole: « 31 maggio 2020» con le seguenti: « 31 agosto 2020»;

2) le parole: «a decorrere dal mese di maggio 2020» con le seguenti: «a decorrere dal mese di agosto 2020»;

d) al comma 5, sostituire:

1) le parole: «31 maggio2020» con le seguenti: «31 luglio 2020»;

2) *le parole*: «entro il 30 giugno 2020» *con le seguenti*: «entro il 31 agosto 2020»;

3) *le parole*: «a decorrere dal mese di giugno 2020» *con le seguenti*: «a decorrere dal mese di agosto 2020».

61.10

LA PIETRA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 al comma 1, primo periodo, le parole: "fino al 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 aprile 2021"».

Conseguentemente al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020» *con* «entro il 31 maggio 2021».

Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:

s) imprese agricole dedite alla coltivazione di piante e fiori in piena aria e in coltura protetta;

t) allevamenti di bovini e bufalini sia da latte che da carne;

u) allevamenti di suini.

Al comma 4, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020» *con le parole:* «entro il 31 marzo 2021».

Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2020» *con le parole:* «entro il 30 giugno 2021».

Alla fine del comma 4, dopo le parole: «quanto già versato» *sono aggiunte le seguenti parole:* «I versamenti sospesi di cui al presente articolo non comporteranno segnalazioni di irregolarità ai fini dell'emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva».

61.11

DE BERTOLDI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

1-bis. Dopo l'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 aggiungere il seguente dal seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di pagamenti dei termini per il pagamento dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i termini relativi agli adempimenti e alle scadenze dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al precedente comma, nonché le rimesse dei premi alle imprese di assicurazione, s'intendono posticipati in un'unica soluzione, nel periodo dal 24 marzo 2020, al 24 maggio 2020, ed i relativi pagamenti possono essere effettuati con causale "emergenza COVID-19. I versamenti relativi alle rimesse dei premi alle imprese assicurative possono essere progressivamente posticipati ogni due mesi, fino al 31 dicembre 2020 e comunque non oltre lo stato di emergenza epidemiologico causato dal coronavirus. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano"».

Conseguentemente al decreto-legge 2 marzo 2020, n.9 all'articolo 5 comma 1, e all'articolo 8 comma 1, lettera b) sopprimere rispettivamente le seguenti parole: «e dei premi per l'assicurazione obbligatoria».

61.12

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) soggetti che forniscono attrezzature sportive ai soggetti di cui alla lettera a);».

61.13

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «soggetti», inserire le seguenti: «che svolgono attività di pubbliche relazioni e comunicazione.».

61.14

PARENTE, SUDANO, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA, FARAONE

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera h) dopo le parole: «assistenza sociale», aggiungere le parole: «residenziale e»;*

b) *al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:*

«r-bis). Soggetti che gestiscono servizi di lavanderia industriale a beneficio di attività di ristorazione, bar, strutture ricettive-turistiche, hotel;

r-ter). Soggetti che gestiscono servizi di call center sul territorio nazionale».

e) *al comma 4, le parole: «di 5 rate», sono sostituite dalle parole: «di dodici rate».*

61.15

SANTILLO, DI GIROLAMO, RICCIARDI, LUPO, FEDE, COLTORTI

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera m), dopo la parola: «marittime» inserire le seguenti: «portuali e servizi complementari»;*

b) *alla lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché la movimentazione merci e i servizi ausiliari accessori».*

61.16

D'ARIENZO, BINI, ASTORRE, FERRARI

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera n) dopo le parole: «ivi compresa la gestione», aggiungere le seguenti: «dei servizi tecnico nautici di cui all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,»;*

b) *dopo la lettera r), inserire le seguenti:*

«r-bis). "Imprese florovivaistiche»;

r-ter). Le attività commerciali di vendita al dettaglio non alimentari».

61.17

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Al comma 2, la lettera q), è sostituita dalla seguente: «q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica, maestri di sci e guide alpine;».

61.18

DE BONIS

Al comma 2, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

«q-bis) soggetti che gestiscono attività nel settore del florovivaismo».

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

61.19

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI,

Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 2, dopo la lettera r), inserire le seguenti:

«*r-bis*) soggetti che svolgono attività professionale di produzione e commercializzazione di fiori recisi e di piante;

r-ter) soggetti che gestiscono servizi di *call-center* sul territorio nazionale;

r-quater) soggetti che gestiscono attività nel settore della distribuzione moderna organizzata, ad esclusione del comparto alimentare;

r-quinquies) i soggetti che gestiscono servizi di lavanderia industriale a beneficio delle attività di ristorazione, bar, strutture ricettive-turistiche e *hotel*;

r-sexies) soggetti che gestiscono stabilimenti balneari su demanio marittimo; *r-septies*) soggetti che gestiscono attività nel settore dell'industria fonografica;

t-octiesi soggetti che gestiscono le attività indicate nella Tabella C del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

r-novies) soggetti di cui all'articolo 1, comma 368 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, che svolgono l'attività di intermediazione dello sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

61.20

DE BONIS

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere le seguenti:*

«*s*) imprese agricole dedite alla coltivazione di piante e fiori in piena aria e in coltura protetta;

t) allevamenti di bovini e bufalini sia da latte che da carne;

u) allevamenti di suini;

v) allevamenti di conigli».

2) *al comma 3, dopo le parole:* «Per le imprese turistico-ricettive», *inserire le seguenti:* «ivi compresi gli agriturismi».

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

61.21

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA, FARAONE

Al comma 2, alla lettera r), le parole da: «e alle associazioni», fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 che svolgono attività di utilità sociale, in via esclusiva o principale, a favore dei propri associati o di terzi, senza finalità di lucro, ai centri antiviolenza (CAV) e alle case rifugio (CR) di cui all'Intesa del 27 novembre 2014, stipulata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali».

61.22

CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«r-bis) le imprese agricole».

61.23

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«s) le imprese operanti almeno in uno dei seguenti settori: florovivaismo; vitivinicolo; pesca ed acquacoltura.».

61.24

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«*ra*) le imprese operanti in uno dei seguenti settori; florovivaismo; pesca ed acquacoltura.».

61.25

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, SICLARI

Al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«*s*) soggetti che operano nel settore dell'industria navalmeccanica e nel relativo indotto.».

61.26

CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«*r-bis*) soggetti che gestiscono servizi di *call center* sul territorio nazionale;».

61.27

RONZULLI, DAMIANI, SICLARI

Al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«*s*) soggetti di cui all'articolo 1, comma 368 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, che svolgono l'attività di intermediazione dello sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

61.28

NASTRI

Al comma 2, dopo la lettera: «r», aggiungere la seguente:

«s) alle imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini, intese quali lavanderie industriali, operanti anche nel settore del turismo e delle strutture ricettive».

61.29

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTUEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai soggetti che, nel corso dell'anno solare precedente, hanno realizzato oltre il 50 per cento dei ricavi o compensi nei confronti dei soggetti rientranti nel medesimo comma.».

61.30

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBEL, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, dopo le parole:* «Per le imprese turistico recettive,» *sono aggiunte le seguenti:* «le attività balneari,»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «nel mese di marzo», *con le seguenti:* «a decorrere dal mese di marzo e sino al 31 dicembre 2020;

c) *al comma 3 è in fine aggiunto il seguente periodo:* «Sono altresì sospesi sino al 31 dicembre 2020 i termini per gli adempimenti e i versamenti previsti dagli articoli 36, 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e dall'articolo 54 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633»;

d) *sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e del comma 1, dell'articolo 8, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, le parole: «30 aprile 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2020».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

61.31

CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 3, dopo la parola: «ricettive» *inserire le seguenti:* «e turistico-ricreative».

61.32

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 3, sostituire le parole: «nel mese di marzo», con le seguenti: «a decorrere dal mese di marzo e sino al 31 dicembre 2020».

61.33

RICHETTI

Al comma 3, sostituire le parole: «per il mese di marzo», con le seguenti: «per i mesi di marzo e aprile» al comma 4, sostituire le parole: «31 maggio 2020» con le seguenti: «1 gennaio 2021» e le parole: «maggio 2020», con le seguenti: «gennaio 2021».

Conseguentemente, è aggiunto in fine il seguente comma:

«comma 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».

61.34

LEONE, DI NICOLA, DRAGO, LANNUTTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La sospensione dei versamenti di cui ai commi 2 e 3 si applica anche alle attività economiche elencate al medesimo comma 2, lettere da a) a q), gestite dagli Enti locali.»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «ai sensi dei commi 2 e 3» con le seguenti: «ai sensi dei commi da 2, 3 e 3-bis»;

c) dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Misure di sostegno per il rilancio del settore turistico)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono fatti salvi gli effetti delle aggiudicazioni e degli affidamenti intervenuti alla data del 24 febbraio 2020 con riguardo ai viaggi di istruzione, iniziative di scambi o gemellaggio, visite guidate e le uscite didattiche co-

munque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.».

61.35

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, SICLARI

1. Il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a far data dal 1 gennaio 2021, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

2. Al comma 5 le parole: «in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.», *sono sostituite dalle seguenti:* «a far data dal 1 gennaio 2021, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo».

61.36

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

61.37

IL RELATORE

Al comma 4, alle parole: «I versamenti» *premettere le seguenti:* «Salvo quanto previsto al comma 5,».

61.38

DE POLI, SICLARI

Al comma 4, le parole: «in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020».

61.39

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «entro il 31 maggio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2020»;*

b) *le parole: «a decorrere dal mese di maggio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal mese di luglio 2020».*

61.40

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, BUCCARELLA

All'articolo, aggiungere i seguenti commi:

«6. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 sono autorizzati, previa adozione dei relativi atti deliberativi ed in deroga ai vincoli di bilancio e di destinazione d'uso dei fondi di riserva, ad erogare provvidenze straordinarie ai professionisti che, in conseguenza dell'emergenza epidemio-
logica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

7. Gli atti deliberativi di cui al comma precedente sono inviati dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ai Ministeri vigilanti e diventano definitivi trascorsi giorni trenta dall'invio, salvo rilievi motivati.

8. All'articolo 1, comma 931, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

61.41

NUGNES

Dopo il comma 5 aggiungere le seguenti:

«6. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 sono autorizzati, previa adozione dei relativi atti deliberativi ed in deroga ai vincoli di bilancio e di destinazione d'uso dei fondi di riserva, ad erogare provvidenze straordinarie ai professionisti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

7. Gli atti deliberativi di cui al comma precedente sono inviati dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ai Ministeri vigilanti e diventano definitivi trascorsi giorni trenta dall'invio, salvo rilievi motivati.

8. All'art. 1, comma 931, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

61.42

FENU, MARILOTTI, ROMANO

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. In deroga alla normativa vigente, al fine di sostenere le ditte individuali, le imprese anche operanti in regime di appalto e subappalto di qualsiasi ambito, dimensione e tipo di lavoro, incluse le microimprese le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, sono sospesi fino al 31 dicembre 2020 gli adempimenti per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 1175. Sono escluse dalle disposizioni di cui al presente comma le ditte individuali e le imprese aventi contratti con la pubblica amministrazione, anche in subappalto».

Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: «obbligatoria», aggiungere le seguenti: «, nonché del Dure».

61.43

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti entro il 30 aprile 2020 relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi».

61.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBEL, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Sospensione di termini per locazione di immobili strumentali ed affitto di azienda)

1. Sino alla cessazione dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ed eventuali modifiche ed integrazioni, e comunque non oltre il 31 luglio 2020, sono sospesi, a richiesta dell'interessato, e nel limite di spesa di 1 miliardo di euro per l'anno 2020, i termini per il pagamento:

a) dei canoni di locazione degli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva, delle agenzie di viaggio e dei *tour operator*;

b) dei canoni per l'affitto di aziende turistico ricettive.

2. I canoni non versati ai sensi del comma 1 sono pagati a partire dal mese successivo a quello di conclusione della fase di emergenza, in 36 rate mensili di pari importo.

3. Per tutta la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1 sono sospesi i termini di disdetta dei contratti di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

61.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Misure di sostegno per il rilancio del settore turistico)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono fatti salvi gli effetti delle aggiudicazioni e degli affidamenti intervenuti alla data del 24 febbraio 2020 con riguardo ai viaggi di istruzione, iniziative di scambi o gemellaggio, visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con possibilità per gli Istituti Scolastici committenti di riprogrammarli modificandone date e destinazioni, entro il 31 dicembre 2020».

61.0.3

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, GALLONE, SICLARI

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 61.

(Credito d'imposta per strutture turistico ricettive in affitto)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva o del sessanta per cento dell'importo pagato dal gestore della struttura turistico ricettiva a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda turistico ricettiva».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 126, comma 4, è ridotto di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

61.0.4

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 61-bis.

All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge del 02 marzo 2020 n. 9 recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le parole: "fino al 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 maggio 2020"; al comma 2 le parole: "entro il 31 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2020"».

61.0.5

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, GALLONE, SICLARI

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 61.

(Credito d'imposta per riduzione di fatturato)

1. Alle strutture turistico ricettive che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita. La misura del credito d'imposta è aumentata al settanta per cento se la riduzione di attività è superiore al cinquanta per cento.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione senza limiti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato a partire dal 16 del mese successivo ed anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo e può essere ceduto all'interno dello stesso gruppo *ex art 2359 cc*».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 126, comma 4, è ridotto di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

61.0.6

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Semplificazioni fiscali in materia di dichiarazione precompilata)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. A decorrere dal 2020 per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019 si applicano le disposizioni del presente articolo, se compatibili, a tutti i contribuenti anche per il tramite degli intermediari di

cui al comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, in possesso di apposita delega".».

61.0.7

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Ulteriori semplificazioni fiscali - Delega CU telematica)

1. Le modalità di acquisizione del mandato di cui all'art. 36, comma 1, lettera *a*), si applicano anche agli istituti di patronato, ai centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati all'assistenza fiscale che acquisiscono la delega o il mandato per il rilascio della Certificazione unica, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 114.».

Art. 62

62.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPANEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* «gli adempimenti» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «tutti gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 novembre 2020», *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Per l'anno 2020, non trovano applicazione le disposizioni relative alla dichiarazione dei redditi pre-

compilata di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e non deve essere effettuata la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175».

b) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 novembre 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi o mediante rateizzazione fin ad un massimo di 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2020. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi in misura pari allo 0,40 per cento in ragione d'anno. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

c) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,» *e sostituire le parole:* «31 marzo 2020», *con le seguenti:* «30 novembre 2020»;

d) *al comma 2, lettera a), le parole:* «24 e 29» *sono sostituite dalle seguenti:* «24, 25, 25-bis e 25-ter».

e) *al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da:* «31 maggio 2020», *fino alla fine, con le seguenti:* «31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fin ad un massimo di 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2020. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi in misura pari allo 0,40 per cento in ragione d'anno»;

f) *al comma 6 sostituire le parole da:* «30 giugno 2020», *fino alla fine, con le seguenti:* «31 dicembre 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi o mediante rateizzazione fin ad un massimo di 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2020. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi in misura pari allo 0,40 per cento in ragione d'anno»;

g) *al comma 7, primo periodo, sostituire le parole:* «31 marzo 2020», *con le seguenti:* «30 novembre 2020», *le parole:* «, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato» *sono soppresse e al secondo periodo, sostituire le parole da:* «31

maggio 2020», *fino alla fine del comma, con le seguenti*: «31 dicembre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi o mediante rateizzazione fino a un massimo di 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2020. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi in misura pari allo 0,40 per cento in ragione d'anno».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», *con le seguenti*: «15 per cento».

62.2

LA PIETRA

Al comma 1 sostituire le parole: «compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020» *con*: «compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2021».

Conseguentemente:

al comma 2 sostituire le parole: «compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020» *con*: «compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2021».

alla fine del comma 2, punto c) dell'art. 62 dopo le parole: «l'assicurazione obbligatoria», *sono aggiunte le seguenti parole*: «comprese le quote a carico del lavoratore dipendente o del collaboratore.».

sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2020 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei confronti delle dei soggetti, che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio nei Comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e 31 maggio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.».

al comma 5 sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020» *con*: «entro il 31 maggio 2021» *e conseguentemente*: *sostituire le parole*: «a decorrere da maggio 2020» *con*: «a decorrere da febbraio 2021».

alla fine del comma 5, dopo le parole: «quanto già versato.» *sono aggiunte le seguenti*: «I versamenti sospesi di cui al presente articolo non com-

porteranno segnalazioni di irregolarità ai fini dell'emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.».

al comma 6 sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2020 » con: «entro il 30 giugno 2021».

al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020» con: «entro il 31 maggio 2021».

dopo il 7 inserire il comma 8:

«8. A decorrere dal mese di luglio 2020 alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato nel 1° semestre 2020, a causa dell'emergenza COVID-19, pari ad almeno il 30 per cento di quello relativo al 1° semestre 2019, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione *ex art.* 17 del D.lgs. n. 241/97, nella stessa misura percentuale di contrazione del fatturato, per il versamento di tributi e contributi previdenziali. Il credito d'imposta può anche formare oggetto di cessione nei confronti di banche e altre istituzioni finanziarie».

62.3

DE POLI, SICLARI

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, le parole: «nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2020».

aggiungere il seguente comma 8:

«Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 2 miliardi di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2020 sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tale da assicurare minori spese per 2 miliardi di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adatte per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi sopra indicati per l'anno 2020, ferma restando la necessità di tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

62.4

DE BONIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma, sostituire le parole: «31 maggio 2020» con le seguenti: «30 settembre 2020»;*

b) *al secondo comma, sostituire le parole: «2 milioni di euro» e «31 marzo 2020» con le seguenti: «4 milioni di euro» e «30 settembre 2020» e dopo le parole: «o compensi» inserire le seguenti: «o volume di affari».*

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 1 99, della legge n. 190 del 2014.

62.5

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 maggio 2020» con le seguenti: «30 settembre»;*

b) *al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole: «o compensi» inserire le seguenti: «o volume di affari»;*

2) *sostituire le parole: «2 milioni di euro» e «31 marzo 2020» rispettivamente con le seguenti: «4 milioni di euro» e «30 settembre».*

62.6

STEFANO, MANCA, FERRARI, D'ALFONSO, Assuntela MESSINA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 maggio 2020» con le seguenti: «31 luglio 2020»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli artico-

li 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, secondo le regole ordinarie, a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

c) *al comma 2:*

1) *sostituire le parole: «31 marzo 2020» con le seguenti: «31 luglio 2020»;*

2) *alla lettera c), dopo le parole: «relativi ai contributi previdenziali e assistenziali» aggiungere le seguenti: «, compresa la quota di contribuzione a carico del lavoratore trattenuta dal datore di lavoro,».*

d) *al comma 5, sostituire:*

1) *e parole: «31 maggio 2020» con le seguenti: «31 agosto 2020»;*

2) *le parole: «5 rate mensili di pari importo a decorrere mese di maggio 2020» con le seguenti: «5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020»;*

e) *sostituire il comma 6, con il seguente: «Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 31 agosto 2020 senza applicazione di sanzioni.».*

f) *al comma 7, sostituire:*

1) *sostituire le parole: «e il 31 marzo 2020» con le seguenti: «e il 31 luglio 2020»;*

2) *sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020», con le seguenti: «31 agosto 2020»;*

3) *sostituire le parole: «5 rate mensili di pari importo a decorrere mese di maggio 2020» con le seguenti: «5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020».*

62.7

MARTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 maggio 2020», con le parole: «31 luglio 2020».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «31 maggio 2020», con le parole: «31 luglio 2020» e,

Al comma 7, sostituire le parole: «31 maggio 2020, con le parole: "31 luglio 2020"» e dopo le parole: «a decorrere dai mese di», sostituire le parole: «maggio 2020», con: «luglio 2020».

62.8

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) nel primo periodo, le parole: «31 maggio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020»;

2) l'ultimo periodo è soppresso e, in sostituzione, sono aggiunti infine i seguenti: «Per l'anno 2020, non trovano applicazione le disposizioni relative alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e non deve essere effettuata la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.»;

3) dopo 11 comma 1 e aggiunto il seguente:

«1-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, secondo le regole ordinarie,

a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

b) al comma 2:

1) *nell'alinea, le parole: «31 marzo 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2020»;*

2) *alla lettera a), le parole: «23 e 24», sono sostituite dalle seguenti: «24, 25, 25-bis e 25-ter»;*

c) al comma 5, le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 6 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020»;

d) al comma 6, le parole: «30 giugno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

e) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020».

2. L'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

62.9

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 maggio 2020» con le seguenti: «30 giugno 2020»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «31 marzo 2020» con le seguenti: «30 giugno 2020»;*

c) *al comma 5, sostituire le parole: «31 maggio 2020» e «mese di maggio 2020» rispettivamente, con le seguenti: «31 agosto 2020» e «mese di agosto 2020»;*

d) *al comma 7, sostituire le parole: «31 marzo 2020», «31 maggio 2020» e «mese di maggio 2020», rispettivamente, con le seguenti: «30 giugno 2020», «31 agosto 2020» e «mese di agosto 2020».*

62.10

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 maggio 2020», con le seguenti: «30 giugno 2020»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «31 marzo 2020», con le seguenti: «30 giugno 2020»;*

c) *al comma 5, sostituire le parole: «31 maggio 2020» e «mese di maggio 2020», rispettivamente, con le seguenti: «31 agosto 2020» e «mese di agosto 2020»;*

d) *al comma 7, sostituire le parole: «31 marzo 2020», «31 maggio 2020» e «mese di maggio 2020», rispettivamente, con le seguenti: «30 giugno 2020», «31 agosto 2020» e «mese di agosto 2020».*

62.11

CIRIANI, CALANDRINI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Sono altresì sospesi, per la medesima durata, i termini di versamento dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, ad essi correlati, nonché i termini di versamento dell'imposta di registro e dell'imposta*

di bollo relative a contratti di locazione, già registrati alla data del 17 marzo 2020.»;

b) al comma 6, dopo le parole: «Gli adempimenti» aggiungere le seguenti: «e i versamenti»;

c) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il termine di cui alla nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa parte prima allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, commi 4 e 4-bis, è prorogato di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il termine di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 448 del 1998 è prorogato di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

62.12

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA, FARAONE

Apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1:

a) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'anno 2020, non trovano applicazione le disposizioni relative alla dichiarazione dei redditi pre-compilata di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e non deve essere effettuata la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 aprile 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, secondo le regole ordinarie, a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

Al comma 2:

- nell'alinea, le parole: «31 marzo 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020»;

- alla lettera a), le parole: «24 e 29», sono sostituite dalle seguenti: «24, 25, 25-bis e 25-ter».

Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020».

Al comma 7:

- nel primo periodo le parole: «31 marzo 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020»;

- le parole: «, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato», sono soppresse.

- nel secondo periodo le parole: «e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi», sono soppresse.

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Causa di forza maggiore)

1. Per un periodo corrispondente a quello per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sussiste la causa di forza maggiore in caso di mancato rispetto di termini o condizioni previste da norme a carattere agevolativo ovvero relative all'accesso a regimi particolari di applicazione di imposte o altri tributi».

62.13

FENU, LANNUTTI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, re-

cante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei termini precompilata 2020, ad eccezione di quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo 1 a cui sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "ai sensi dell'articolo 3, comma 4", sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4";

b) le parole: "con scadenza al 28 febbraio", sono sostituite dalle seguenti: "con scadenza al 31 gennaio e 28 febbraio";

c) le parole: "31 marzo", sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile"».

62.14

LONARDO, SICLARI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «all'articolo 1» inserire le seguenti: «, comma 1» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine del 31 marzo di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, è sostituito con il seguente: "30 aprile 2020". Il termine del 5 maggio di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9, è sostituito con il seguente: "5 giugno"».

62.15

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 17-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano a partire dal 1° novembre 2020».

62.16

CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 17-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano a partire dal 1° novembre 2020».

62.17

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, secondo le regole ordinarie, a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. All'onere derivante dall'articolo 62, comma 1-bis, valutato in 500 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma I, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

62.18

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, secondo le regole ordinarie, a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

b) *dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. In deroga alla vigente normativa, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ed in considerazione della situazione emergenziale sanitaria causata dalla diffusione del coronavirus, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, in ogni caso, la compensazione dei crediti relativi al comparto delle imposte dirette, può essere effettuato anche prima della presentazione della relativa dichiarazione annuale, previo rilascio da parte dei professionisti abilitati di uno specifico visto di conformità.

7-ter. Per l'anno 2020, il termine di versamento del 16 giugno di cui ai commi 762 e 763, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito al 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi».

62.19

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, a prescindere dal volume dei ricavi e dei settori di appartenenza, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 aprile 2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle tratte-

nute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria».

b) sopprimere il comma 3.

62.20

BATTISTONI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI, SICLARI

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi i versamenti da auto-liquidazione nel periodo compreso tra l'8 Marzo 2020 ed il 30 Aprile 2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattate relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria».

62.21

RICHETTI

Al comma 2, sostituire le parole: «Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro», *con le parole:* «Per i soggetti esercenti attività d'impresa con meno di 500 dipendenti e per i soggetti esercenti arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato», *e le parole:* «31 marzo», *con le parole:* «30 aprile».

Al comma 3, sostituire le parole: «e Piacenza», *con le parole:* «, Piacenza, Brescia, Lecco, Mantova, Parma, Rimini, Pesaro e Urbino».

Al comma 5, sostituire le parole: «31 maggio 2020», *con le parole:* «1 gennaio 2021», *e le parole:* «maggio 2020», *con le parole:* «gennaio 2021».

Conseguentemente, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Comma 8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

62.22

DE BONIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole: «arte e professione», sono aggiunte le seguenti: «, comprese le attività agricole individuali e in società semplice,» e sostituire le parole: «31 marzo», con le parole: «30 giugno»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «31 maggio», con le parole: «31 luglio», le parole: «5 rate», con le parole: «10 rate», le parole: «mese di maggio 2020» con: «mese di luglio 2020».*

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

62.23

DELL'OLIO, ACCOTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «ricavi o compensi non superiori», con le seguenti: «volume di affari non superiore»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «volume dei ricavi o compensi percepiti», con le seguenti: «volume di affari»;*

e) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per i soggetti che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno sospeso l'attività ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, sono sospesi fino al 31 maggio 2020 gli adempimenti e gli accertamenti relativi alla verifica periodica dei misuratori fiscali, di cui al decreto mini-

steriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18».

d) *al comma 5, sostituire le parole: «commi 2 e 3», con le seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis»;*

e) *al comma 7, sostituire le parole: «ricavi o compensi non superiori», con le seguenti: «Volume di affari non superiore».*

62.24

NUGNES

Dopo il comma 2 dopo le parole: «in vigore del presente decreto- legge», sostituire con le seguenti: «sono integralmente compensati i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020:».

62.25

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «31 marzo 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2020»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020», con le seguenti: «sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020»;*

c) *al comma 5, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020», con le seguenti: «entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021»;*

d) *al comma 6, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2020», con le seguenti: «30 settembre 2020»;*

e) *al comma 7, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» con le seguenti: «entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021».*

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

62.26

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, SICLARI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «tra l'8 marzo e il 31 marzo», con le seguenti: «tra l'8 marzo ed il 31 maggio»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.», con le seguenti: «entro i termini di versamento relativi al saldo delle imposte di cui alla dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2020. Il versamento potrà avvenire con le stesse modalità previste per il saldo delle imposte di cui alla dichiarazione dei redditi.»;*

e) *al comma 6, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2020», con le parole: «entro il 31 dicembre 2020»;*

d) *al comma 7, sostituire le parole: «il 31 marzo 2020», con le parole: «il 31 dicembre 2020»;*

e) *al comma 7, abrogare le parole: «e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi».*

62.27

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «relativi ai contributi previdenziali e assistenziali», aggiungere le seguenti: «, compresa la quota di contribuzione a carico del lavoratore trattenuta dal datore di lavoro,».

62.28

DE BONIS

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i soggetti di cui al precedente comma 2 sono sospesi i termini di versamento delle rate che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 e riguardanti i piani di rateazione derivanti da liquidazione delle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 36-bis e 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Per il medesimo periodo sono altresì sospesi i termini di pagamento di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo del 19 giugno 1997, n. 218 e all'articolo 48-ter del Decreto Legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

62.29

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, SICLARI

Al comma 3, sostituire le parole: «Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza» con le seguenti: «Alessandria, Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza».

62.30

NOCERINO, FLORIDIA, ROMAGNOLI, ROMANO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, CAMPAGNA

Al comma 3, dopo le parole: «nelle Province di Bergamo,» aggiungere la seguente: «Brescia» e dopo le parole: «Lodi e Piacenza» aggiungere le seguenti: «e nelle province maggiormente colpite dall'epidemia del virus Covid-19, come individuato da decreto interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno da emanarsi ogni 15 giorni a partire dalla data di conversione del predetto decreto legge.».

62.31

PAROLI, BARACHINI, SICLARI

Al comma 3, dopo le parole: «di Bergamo» aggiungere le seguenti: «di Brescia,».

62.32

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 3, sostituire le parole: «Lodi e Piacenza» con le seguenti: «Lodi, Piacenza, Brescia, Savona e Pesaro-Urbino».

62.33

MAFFONI, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 3, dopo la parola: «Lodi», inserire la seguente: «, Brescia».

62.34

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Per le imprese di commercio su suolo pubblico sono rinviate al 1 gennaio 2021 le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e la relativa applicazione di cui al provvedimento dell'Agenzia delle entrate orto. n. 739122/2019. ».

2) dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in essere, aventi scadenza al 31 dicembre 2020, sono rinnovate, se non già riassegnate ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata il 5 Luglio 2012, al 31 dicembre 2022».

62.35

ANASTASI, ROMANO

Dopo il comma 7, aggiungere, infine, i seguenti:

«7-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento e di prevenzione connesse all'emergenza epidemiologica nonché nelle more di un generale riordino della disciplina normativa del commercio su aree pubbliche sono adottate le seguenti ulteriori misure:

a) sono sospesi i pagamenti per la tassa o il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche nonché per il prelievo dei rifiuti dovuti agli Enti Locali dal 31 gennaio 2020 al 30 giugno 2020. I versamenti predetti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateazione fino a un massimo di 3 rate mensili a decorrere dal terzo mese successivo dalla cessazione dello stato di emergenza;

b) limitatamente all'anno 2020 le Regioni, nei procedimenti relativi al commercio su aree pubbliche, non richiedono la presentazione del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006 n.296, restando altresì sospese le relative sanzioni.

7-ter. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza il 31 dicembre 2020 sono rinnovate, se non già riassegnate ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012, per la durata e secondo termini e modalità stabilite dalle Regioni, relativamente al soggetto titolare dell'azienda sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, ivi compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti, i Comuni adottano specifiche misure amministrative di concerto con le Regioni.

7-quater. Nelle more di un generale riordino della disciplina normativa del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, i Comuni assegnano, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, aliquote di concessioni di posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione ove necessario, agli operatori, in regola con i requisiti prescritti, che sono rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla previgente normativa ovvero che, in forza degli esiti dei procedimenti stessi, non hanno avuto la riassegnazione della concessione.».

62.36

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«*7-bis.* All'articolo 32, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: "1 ° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1 ° gennaio 2021".

7-ter. Agli oneri recati dal comma *7-bis*, pari a 59 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le

esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

62.37

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, SICLARI

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Per i soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, è sospeso il versamento di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da effettuare, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente.

7-ter. Il versamento sospeso ai sensi del comma 7-bis è effettuato entro il 30 settembre 2020 senza applicazione di sanzioni.».

62.38

RUSPANDINI

Dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato le rate dei versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive sono sospese.

7-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 7-bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 2 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese ottobre 2020.».

62.39

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "stipulati nell'anno 2019," sono soppresse.».

62.40

CIRIANI, CALANDRINI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«7-bis. Gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi per tutta la durata della crisi legata all'emergenza della diffusione del COVID-19 e per i 12 mesi di calendario che seguono.».

62.41

CONZATTI, SUDANO, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA, FARAONE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento e di prevenzione connesse all'emergenza epidemiologica nonché nelle more di un generale riordino della disciplina normativa del commercio su aree pubbliche sono adottate le seguenti ulteriori misure:

a) sono sospesi i pagamenti per la tassa o il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche nonché per il prelievo dei rifiuti dovuti agli Enti Locali dal 31 gennaio 2020 al 30 giugno 2020. I versamenti predetti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateazione fino a un massimo di 3 rate mensili a decorrere dal terzo mese successivo dalla cessazione dello stato di emergenza;

b) limitatamente all'anno 2020 le Regioni, nei procedimenti relativi al commercio su aree pubbliche, non richiedono la presentazione del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, restando altresì sospese le relative sanzioni;

c) le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza il 31 dicembre 2020 sono rinnovate, se non già riassegnate ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012, per la durata e secondo termini e modalità stabilite dalle Regioni, re-

lativamente al soggetto titolare dell'azienda sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, ivi compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti, i Comuni adottano specifiche misure amministrative di concerto con le Regioni. Al fine di consentire ai Comuni di ricevere una compensazione per la perdita di gettito dovuta alla sospensione del versamento dei tributi locali, è istituito, per l'anno 2020, un Fondo di compensazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze. I criteri di ripartizione e di erogazione del suddetto Fondo sono definiti in un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento».

62.42

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA, FARAONE

Dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente:

«7-ter. I crediti professionali vantati dagli avvocati e derivanti dall'attività di patrocinio a spese dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, senza limiti di importo e di tempo, possono essere posti in compensazione ai sensi dell'articolo 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

62.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Istituzione di una zona economica speciale nelle regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nelle regioni della Lombardia e del veneto, maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma precedente hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.

4. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 300 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

62.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA,

ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020)

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nei comuni individuati nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma precedente hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.

4. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 40 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

62.0.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020)

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nei comuni individuati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.123.

2. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma precedente hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimita-

zione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.

4. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

62.0.4

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 situate nella Provincia di Lodi)

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nei comuni situati nel territorio della Provincia di Lodi, colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma precedente hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.

4. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

62.0.5

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Sospensione dei pagamenti delle utenze alle imprese turistico-ricettive, aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, bed and breakfast e affittacamere)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per tutte le imprese turistico-ricettive, aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323,

bed and breakfast e affittacamere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

62.0.6

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Sospensione dei pagamenti delle utenze)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 settembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per tutto il territorio nazionale.

2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione».

62.0.7

NUGNES, FATTORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Sospensione dei pagamenti delle utenze)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 giugno 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere su tutto il territorio nazionale.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione».

62.0.8

LONARDO, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Sospensione dei termini di pagamento delle Utenze e dei versamenti camerali)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere.

2. Il versamento delle somme oggetto di sospensione è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in

unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione».

4. Sono sospesi fino al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

62.0.9

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Sospensione Indici Sintetici di Affidabilità fiscale - ISA)

1. L'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sospesa per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021».

62.0.10

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Sospensione applicazione Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020 e abolizione limite all'uso del contante)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con mo-

dificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-*bis*;

2. Con la medesima finalità di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche normative:

a) all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-*bis* e 14 sono abrogati;

b) all'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-*bis* sono abrogati.».

62.0.11

LONARDO, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-*bis*.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuta, per i mesi di chiusura obbligatoria dell'anno 2020, la sospensione integrale dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria come disciplinata dall'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

62.0.12

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-*bis*.

(Credito d'imposta per calo di fatturato)

1. A decorrere dal mese di luglio 2020 alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato nel 1° semestre 2020, a causa dell'emergenza COVID-19, pari ad almeno il 30 per cento di quello relativo al 1° semestre 2019, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella stessa misura

percentuale di contrazione del fatturato, per il versamento di tributi e contributi previdenziali. Il credito d'imposta può anche formare oggetto di cessione nei confronti di banche e altre istituzioni finanziarie».

62.0.13

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Incremento del limite di compensazione orizzontale dei crediti di imposta)

1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il limite di 700.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 1 milione di euro».

Conseguentemente, ridurre di 300.000 euro per ciascun anno a decorrere dal 2020, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

62.0.14

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Ulteriori sospensioni in materia fiscale)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sospesa fino al 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.084.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

62.0.15

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Ulteriori sospensioni in materia fiscale)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemologica da COVID-19, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sospesa fino al 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 450.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

62.0.16

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Riduzione degli acconti 2020 delle imposte sui redditi e dell'IRAP)

1. Per il periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del presente decreto, i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati, ai sensi dell'articolo 17 del

decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due rate, ciascuna nella misura del 30 per cento».

62.0.17

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

1. I versamenti relativi all'anno 2020 dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, cui sono tenuti i gestori delle strutture ricettive o dell'immobile destinato alle locazioni brevi, sono sospesi sino alla data del 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

62.0.18

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Esenzione fiscale straordinaria in favore del settore turistico-ricettivo)

1. Le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*, le attività di ristorazione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono esentate dai versamenti e dagli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020.

2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 sono esentati dal versamento di tributi, imposte, tasse e addizionali di pertinenza degli enti territoriali, nonché delle tariffe applicate per servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, riferiti al periodo di chiusura forzata di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e successive modificazioni.

3. Con apposito decreto, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, entro il 15 maggio 2020, si provvede alla regolazione finanziaria degli effetti dell'esenzione dal versamento di cui al comma 2, relativamente agli enti territoriali interessati, nel rispetto dei limiti di spesa complessivamente fissati ai sensi del comma 7 del presente articolo.

4. Per i medesimi soggetti di cui al comma 1, è sospeso fino a 12 mesi il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

5. Agli oneri derivanti dalle minori entrate di cui commi da 1 a 3, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

62.0.19

CIAMPOLILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Imposte sugli immobili turistico ricettivi)

1. Per gli immobili iscritti in catasto nella categoria D/2 e gli altri immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva, non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30 per cento del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021

e del 60 per cento del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto simile, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.

4. Ai maggiori oneri si provvede mediante le disposizioni di cui all'articolo 126, comma 4».

62.0.20

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico)

1. Al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico mediante impianti a fune, ascensori e scale mobili, ravvisata la difficoltà di svolgimento delle verifiche e di rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'Autorità di sorveglianza, di cui al capitolo 7 dell'allegato al decreto del direttore della direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale 11 maggio 2017, n. 86, recante "Impianti aerei e terrestri. disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone", nonché delle previste operazioni di approvvigionamento dei materiali, di reclutamento dei tecnici specialistici e delle maestranze, le scadenze di cui agli articoli 3 dell'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, n. 23 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), di cui all'allegato tecnico A punto 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti numero 203 del 1° dicembre 2015, n. 203 (Norme tecniche regolamentari in materia di revisione periodica, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone), e di cui al decreto del direttore della direzione generale per il trasporto pubblico locale 17 aprile 2012, recante "Proroghe dei termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune", che cadono tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2026, sono prorogate di

un anno, previa redazione, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, dell'assistente tecnico, se previsto, di una relazione attestante il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio degli impianti, sentite le ditte costruttrici, da trasmettere all'Autorità di sorveglianza entro la data di scadenza.

2. Le scadenze di cui al decreto del direttore della direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale 8 maggio 2016, n. 144, recante "Prescrizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione delle funi e dei loro attacchi degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone", relative ai criteri di dismissione per età massima delle funi tenditrici, alle sostituzioni delle teste fuse e allo scorrimento delle funi portanti, eccetto le funi tipo cosiddetto, "Ercole", che cadono tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2026, sono prorogate di un anno, previa redazione, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico, se previsto, di una relazione attestante il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio degli impianti, sentite le ditte costruttrici, da trasmettere all'Autorità di sorveglianza entro la data di scadenza.

3. Gli adempimenti di cui agli articoli 7.2 dell'allegato al decreto del d.d. 86/2017, 5, comma 6, del decreto del direttore della direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale 9 marzo 2015, recante "Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone" e 6.4, quarto capoverso, del decreto del ministro dei trasporti 18 settembre 1975 (Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico), da effettuare nel 2020, sono prorogati di un anno, qualora l'Autorità di sorveglianza non abbia partecipato all'ispezione annuale effettuata dal direttore o dal responsabile dell'esercizio o dall'assistente tecnico se previsto, da comunicare all'Autorità di sorveglianza almeno venti giorni prima dell'effettuazione dell'ispezione stessa.

4. Le scadenze dei patentini di cui al decreto 18 febbraio 2011, recante "Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili" e al decreto n. 288 del 17 settembre 2014, n. 288, recante "Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico" sono prorogate fino a sei mesi dopo la revoca dell'emergenza sanitaria.

5. Le scadenze per l'inizio e l'ultimazione dell'esecuzione delle opere di realizzazione di impianti per i quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 753 del 11 luglio 1980 "Nuove norme in materia di Polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle Ferrovie e di altri servizi di trasporto" sono prorogate di un anno».

62.0.21

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico)

Al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico mediante impianti a fune, ascensori e scale mobili, ravvisata la difficoltà di svolgimento per tempo delle verifiche ed autorizzazioni di competenza dell'Autorità di sorveglianza o delle previste operazioni in termini di approvvigionamento dei materiali, disponibilità dei tecnici specialistici e delle maestranze, le scadenze di cui all'art. 3 dell'Allegato 1 del decreto ministeriale 23/85, all'articolo 2 dell'Allegato 2 del decreto ministeriale 203/15, al D.D. 17/4/12 sono prorogate di 1 anno a seguito della redazione, da parte del Direttore o Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto), di una relazione sul permanere delle condizioni di sicurezza all'esercizio da trasmettere all'Autorità di sorveglianza entro la data di scadenza;

le scadenze di cui al D.D. 144/16 relative ai criteri di dismissione per età massima delle funi tenditrici (Prospetto 2), alle sostituzioni delle teste fuse (art. 5.2.1 - Prospetto 5) e allo scorrimento delle funi portanti, eccetto le funi tipo "Ercole"«, (art. 1.5) sono prorogate di 1 anno a seguito alla redazione, da parte del Direttore o Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto), di una relazione sul permanere delle condizioni di sicurezza all'esercizio da trasmettere all'Autorità di sorveglianza entro la data di scadenza;

gli adempimenti di cui all'articolo 7.2 del D.D. 11 maggio 2017, sono prorogati di 1 anno; l'Autorità di sorveglianza può partecipare all'ispezione annuale del Direttore o Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) sulla base di un calendario che il Direttore o Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) comunica all'Autorità di sorveglianza almeno 20 giorni prima dell'effettuazione dell'ispezione stessa;

le scadenze delle abilitazioni e delle patenti di cui al D.D. 18 febbraio 2011 e al D.D. n. 288 del 17 settembre 2014 sono prorogate fino a 180 giorni dopo la revoca dell'emergenza sanitaria;

le scadenze per l'inizio e l'ultimazione dell'esecuzione delle opere di realizzazione di impianti per i quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 753/80 è prorogata di 1 anno».

62.0.22

DE BONIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Sospensione del divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni)

1. Per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, le disposizioni di cui ai commi 910, 911, 912, 913 e 914 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernenti il divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni, non trovano applicazione ai rapporti del lavoro in agricoltura fino al 31 dicembre 2020».

62.0.23

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTUEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 62-bis.

(Causa di forza maggiore)

1. Per un periodo corrispondente a quello per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sussiste la causa di forza maggiore in caso di mancato rispetto di termini o condizioni previste da norme a carattere agevolativo ovvero relative all'accesso a regimi particolari di applicazione di imposte o altri tributi».

62.0.24

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

1. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è adottato il Piano nazionale per la semplificazione normativa denominato "Burocrazia zero", finalizzato allo snellimento di tutte le procedure amministrative delle pubbliche amministrazioni».

62.0.25

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA, FARAONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.

(Riduzione della bolletta elettrica mediante interventi in tema di versamento oneri di sistema - componente ASOS)

1. A sostegno dei clienti finali del settore elettrico nell'ambito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, non sono dovuti oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92 (componente Asos) da parte di tutti gli utenti finali, domestici e non domestici, per i consumi di energia elettrica nel periodo dal 1° aprile 2020 al 30 giugno 2020. Per il medesimo periodo di consumo, pertanto, il distributore non procederà all'addebito ai venditori di energia elettrica la quota di oneri di sistema relativa alla componente Asos e non sarà dovuto il versamento del gettito della componente Asos da parte delle imprese esercenti il servizio di distribuzione a CSEA o al GSE.

2. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con propria delibera adottata entro il 30.4.2020, definisce le modalità per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma.

3. Ai sensi dell'articolo 43.5 del TIT, per il periodo dall'1° aprile 2020 al 30 giugno 2020, la CSEA continuerà a versare al Gestore dei servizi energetici (GSE) gli importi previsti, ponendo tali oneri a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, utilizzando eventuali giacenze del Conto, oppure, nel caso di insufficienza di fondi, utilizzando i fondi del Conto emergenza COVID-19 istituito con la delibera ARERA n. 60/2020 proprio al fine di garantire il finanziamento delle iniziative a sostegno dei clienti finali del settore elettrico, gas e idrico, fino a concorrenza dell'importo di 1 miliardo di euro.

4. Gli importi relativi alla componente Asos non riscossi nel periodo temporale ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente comma, saranno recuperati nel corso di ventiquattro mesi a partire dal 1° gennaio 2021, con le modalità e periodicità da stabilirsi da parte dell'ARERA con delibera da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

5. Il GSE, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, è autorizzato, qualora necessario a seguito dell'applicazione di quanto previsto ai commi precedenti, a posticipare per un periodo temporale non superiore a 90 giorni il versamento, ai beneficiari ultimi, degli incentivi coperti della componente Asos».

62.0.26

DE BONIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Proroga passaggio a UNIEMENS)

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2021"».
